

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 17 gennaio 1990

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

1989

N. 106. Ricorso depositato in cancelleria il 5 dicembre 1989 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Regione Sardegna - Dipendenti della regione - Passaggio alla regione di personale «comandato» e di personale «distaccato» da enti strumentali della regione - Inquadramento nel ruolo unico regionale «secondo le corrispondenze indicate nella tabella A», per i primi, e nella medesima qualifica funzionale per i secondi - Costituzione di rapporto di pubblico impiego regionale - Passaggio per i comandati alla qualifica superiore - Violazione del principio del reclutamento per pubblico concorso - Elusione del divieto di passaggio da una qualifica all'altra senza selezione o previsione di cospicue anzianità (come invece è richiesto in analoghe eccezionali norme di leggi statali).

(Legge regione Sardegna, riapprovata il 6 dicembre 1989).

(Cost., artt. 51, primo comma, e 97, terzo comma; legge 29 marzo 1983, n. 93, art. 20, primo comma)

Pag. 7

N. 107. Ricorso depositato in cancelleria il 30 dicembre 1989 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Previdenza e assistenza sociale - Erogazione di anticipazioni sul trattamento economico previdenziale ed assistenziale a favore degli operai agricoli forestali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, addetti all'attività di sistemazione idraulico forestale gestita dall'amministrazione regionale e dall'azienda foreste demaniali - Asserita violazione dei limiti della competenza legislativa della regione Sardegna in materia di previdenza e assistenza sociale, attesa la natura della disposizione impugnata, innovativa anziché integrativa come stabilito, per detta materia, dallo statuto della regione Sardegna.

(Legge regione Sardegna, riapprovata il 6 dicembre 1989).

[Legge costituzionale 26 febbraio 1940, n. 3, artt. 3 e 5 (statuto regione Sardegna)]

» 8

1990

N. 1. Ricorso depositato in cancelleria il 2 gennaio 1990 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Impiego pubblico - Personale delle segreterie dei gruppi consiliari - Ammissione del personale che abbia prestato servizio presso le segreterie dei gruppi consiliari al concorso interno riservato per l'inquadramento nelle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale - Asserita violazione del principio dell'imparzialità e buon andamento della p.a. per l'immissione nei ruoli regionali di personale senza la garanzia di una procedura concorsuale pubblica che consenta di selezionare i concorrenti più meritevoli - Incidenza sulle posizioni giuridiche del personale già in servizio presso la regione.

(Legge regione Toscana, riapprovata il 7 dicembre 1989).

(Cost., artt. 51 e 97)

» 10

1989

N. 677. Ordinanza della corte di appello di Trento del 31 ottobre 1989.

Circolazione stradale - Risarcimento del danno nei limiti di quindici milioni per persona e di venticinque milioni per sinistro - Mancato adeguamento di detti massimali ai mutati valori monetari, come avviene invece nel caso di sinistri provocati da veicoli non identificati, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 560/1987 - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 319/1989.

(Legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 21, ultimo comma, modificato dal d.-l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39).

(Cost., art. 3) Pag. 11

N. 678. Ordinanza della corte di appello di Bologna del 3 novembre 1989.

Circolazione di veicoli e natanti - Assicurazione obbligatoria responsabilità civile - Danno alla persona - Incidenza di inabilità temporanea o permanente sul reddito di lavoro - Determinazione sulla base del reddito netto risultante più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato negli ultimi tre anni, in caso di danneggiato lavoratore autonomo - Mancata previsione della possibilità di ricomprendere nel reddito le spese di produzione o altra quota aggiuntiva come per i lavoratori dipendenti - Ingiustificata disparità di trattamento a parità di danno.

(Legge 26 febbraio 1977, n. 39, art. 4, primo comma, di conversione del d.-l. 23 dicembre 1976, n. 857).

(Cost., art. 3) » 14

N. 679. Ordinanza del tribunale di Modena del 19 gennaio 1989.

Imposte - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Violazione del principio di tassatività della fattispecie penale.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, primo comma, n. 7).

(Cost., artt. 3 e 25) » 15

N. 680. Ordinanza del tribunale di Modena del 19 gennaio 1989.

Imposte - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Violazione del principio di tassatività della fattispecie penale.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, primo comma n. 7).

(Cost., artt. 3 e 25) » 18

N. 681. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Messina del 29 dicembre 1987.

Imposta I.V.A. - Notifica di accertamenti in rettifica o di ufficio sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa - Mancata previsione della notifica di detti accertamenti fino alla data di entrata in vigore del d.-l. n. 429/1982 (condono fiscale), come avviene per la notifica di accertamenti in rettifica o di ufficio in materia di imposta sul reddito per effetto della sentenza della Corte n. 175/1986 - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe e violazione del principio di imparzialità della p.a.

(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 26, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).

(Cost., artt. 3 e 97) » 18

N. 682. Ordinanza del tribunale di Genova del 26 ottobre 1989.

Enti pubblici - Soppressione e messa in liquidazione - Creditori degli enti - Termine perentorio di sessanta giorni dalla soppressione per presentare le istanze per il riconoscimento del credito - Possibilità di tutela giudiziaria in caso di espletamento del procedimento amministrativo di ammissione o meno delle predette istanze da azionarsi entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione del provvedimento relativo - Disparità di trattamento tra debitori a seconda che rivestano o meno la qualità di ente pubblico o di organo statale ad esso subentrato - Preteso riesame di questione già decisa dalla Corte costituzionale - In subordine: contestata legittimità della norma che tale riesame preclude se richiesto, come nel caso, nello stesso grado del giudizio a quo.

(Legge 4 dicembre 1956, n. 1404, artt. 8 e 9; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 24).

(Cost., artt. 3 e 24) » 20

N. 683. Ordinanza della Corte di cassazione del 30 giugno 1989.

Espropriazione per pubblico interesse - Determinazione della indennità e successiva comunicazione, deposito e pubblicità relativi alla stessa - Mancata previsione per il proprietario già espropriato della possibilità di agire in giudizio per la determinazione dell'indennità anche in mancanza di detti adempimenti qualora essi non vengano compiuti in tempo congruo dopo la pronuncia del decreto di espropriazione, attesi i tempi tecnici ragionevolmente necessari per le relative attività ed il rispetto del termine ordinatorio previsto dall'art. 15 della legge n. 865/1971 - Prospettata violazione del diritto di difesa.

(Legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 19, primo comma, modificato dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14).

(Cost., art. 24)

Pag. 24

N. 684. Ordinanza della Corte di cassazione del 30 giugno 1989.

Espropriazione per pubblico interesse - Determinazione della indennità e successiva comunicazione, deposito e pubblicità relativi alla stessa - Mancata previsione per il proprietario già espropriato della possibilità di agire in giudizio per la determinazione dell'indennità anche in mancanza di detti adempimenti qualora essi non vengano compiuti in tempo congruo dopo la pronuncia del decreto di espropriazione, attesi i tempi tecnici ragionevolmente necessari per le relative attività ed il rispetto del termine ordinatorio previsto dall'art. 15 della legge n. 865/1971 - Prospettata violazione del diritto di difesa.

(Legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 19, primo comma, modificato dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14).

(Cost., art. 24)

» 26

N. 685. Ordinanza della Corte di cassazione del 30 giugno 1989.

Espropriazione per pubblico interesse - Determinazione della indennità e successiva comunicazione, deposito e pubblicità relativi alla stessa - Mancata previsione per il proprietario già espropriato della possibilità di agire in giudizio per la determinazione dell'indennità anche in mancanza di detti adempimenti qualora essi non vengano compiuti in tempo congruo dopo la pronuncia del decreto di espropriazione, attesi i tempi tecnici ragionevolmente necessari per le relative attività ed il rispetto del termine ordinatorio previsto dall'art. 15 della legge n. 865/1971 - Prospettata violazione del diritto di difesa.

(Legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 19, primo comma, modificato dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14).

(Cost., art. 24)

» 28

N. 686. Ordinanza della Corte di cassazione del 30 giugno 1989.

Espropriazione per pubblico interesse - Determinazione della indennità e successiva comunicazione, deposito e pubblicità relativi alla stessa - Mancata previsione per il proprietario già espropriato della possibilità di agire in giudizio per la determinazione dell'indennità anche in mancanza di detti adempimenti qualora essi non vengano compiuti in tempo congruo dopo la pronuncia del decreto di espropriazione, attesi i tempi tecnici ragionevolmente necessari per le relative attività ed il rispetto del termine ordinatorio previsto dall'art. 15 della legge n. 865/1971 - Prospettata violazione del diritto di difesa.

(Legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 19, primo comma, modificato dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14).

(Cost., art. 24)

» 29

N. 687. Ordinanza della Corte di cassazione del 30 giugno 1989.

Espropriazione per pubblico interesse - Determinazione della indennità e successiva comunicazione, deposito e pubblicità relativi alla stessa - Mancata previsione per il proprietario già espropriato della possibilità di agire in giudizio per la determinazione dell'indennità anche in mancanza di detti adempimenti qualora essi non vengano compiuti in tempo congruo dopo la pronuncia del decreto di espropriazione, attesi i tempi tecnici ragionevolmente necessari per le relative attività ed il rispetto del termine ordinatorio previsto dall'art. 15 della legge n. 865/1971 - Prospettata violazione del diritto di difesa.

(Legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 19, primo comma, modificato dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14).

(Cost., art. 24)

» 30

n. 688. Ordinanza della Corte di cassazione del 30 giugno 1989.

Espropriazione per pubblico interesse - Determinazione della indennità e successiva comunicazione, deposito e pubblicità relativi alla stessa - Mancata previsione per il proprietario già espropriato della possibilità di agire in giudizio per la determinazione dell'indennità anche in mancanza di detti adempimenti qualora essi non vengano compiuti in tempo congruo dopo la pronuncia del decreto di espropriazione, attesi i tempi tecnici ragionevolmente necessari per le relative attività ed il rispetto del termine ordinatorio previsto dall'art. 15 della legge n. 865/1971 - Prospettata violazione del diritto di difesa.

(Legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 19, primo comma, modificato dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14).

(Cost., art. 24)

» Pag. 32

n. 689. Ordinanza della Corte di cassazione del 30 giugno 1989.

Espropriazione per pubblico interesse - Determinazione della indennità e successiva comunicazione, deposito e pubblicità relativi alla stessa - Mancata previsione per il proprietario già espropriato della possibilità di agire in giudizio per la determinazione dell'indennità anche in mancanza di detti adempimenti qualora essi non vengano compiuti in tempo congruo dopo la pronuncia del decreto di espropriazione, attesi i tempi tecnici ragionevolmente necessari per le relative attività ed il rispetto del termine ordinatorio previsto dall'art. 15 della legge n. 865/1971 - Prospettata violazione del diritto di difesa.

(Legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 19, primo comma, modificato dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14).

(Cost., art. 24)

» 33

n. 690. Ordinanza della Corte di cassazione del 30 giugno 1989.

Espropriazione per pubblico interesse - Determinazione della indennità e successiva comunicazione, deposito e pubblicità relativi alla stessa - Mancata previsione per il proprietario già espropriato della possibilità di agire in giudizio per la determinazione dell'indennità anche in mancanza di detti adempimenti qualora essi non vengano compiuti in tempo congruo dopo la pronuncia del decreto di espropriazione, attesi i tempi tecnici ragionevolmente necessari per le relative attività ed il rispetto del termine ordinatorio previsto dall'art. 15 della legge n. 865/1971 - Prospettata violazione del diritto di difesa.

(Legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 19, primo comma, modificato dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14).

(Cost., art. 24)

» 34

n. 691. Ordinanza del pretore di Grosseto del 3 ottobre 1989.

Previdenza e assistenza sociale - Contributi per l'assistenza sanitaria dei commercianti - Previsione, in caso di denuncia di cessazione dell'attività commerciale effettuata oltre i termini di cui all'art. 4 della legge n. 1397/1960 e in caso di accertamento d'ufficio, della riscossione anche dei contributi afferenti all'anno solare in corso - Ingiustificata violazione del principio di uguaglianza per l'eguale trattamento contributivo dei commercianti in attività e dei commercianti che, pur cessati dall'attività, abbiano omesso di richiedere la cancellazione dall'elenco.

(Legge 27 novembre 1960, n. 1397, art. 36, secondo comma, in relazione alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, art. 4).

(Cost., artt. 3 e 38)

» 36

n. 692. Ordinanza della Corte di cassazione del 29 maggio 1989.

Locazione immobili urbani - Uso commerciale - Trasferimento dell'immobile, a titolo oneroso, da parte del locatore - Diritto di riscatto del conduttore - Termine di decadenza di sei mesi dalla trascrizione - Lamentata difficoltà per il conduttore all'esercizio di tale diritto - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 185/1988.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 39, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 37

N. 693. Ordinanza del giudice istruttore del tribunale di Ancona del 24 agosto 1989.

Procedimento civile - Giudizio innanzi al tribunale - Mezzi di prova - Ordinanze del giudice istruttore che ne dispongono l'ammissibilità o la rilevanza - Reclamabilità al collegio - Lamentata natura dilatoria o defatigatoria di tale gravame - Trattamento discriminatorio rispetto al più celere procedimento civile pretorile - Violazione del principio del buon andamento degli uffici giudiziari.

(C.P.C., art. 178, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo comma).

(Cost., artt. 2, 3 e 97)

Pag. 40

1990

N. 1. Ordinanza della Corte di cassazione del 25 settembre 1989.

Processo penale - Imputato contumace - Impugnazione - Prevista esclusione per il difensore, ove anche di fiducia, privo di mandato speciale - Ingiustificato deterioro trattamento rispetto all'imputato presente o assente ma non contumace - Lesione del diritto di difesa - Contrasto con i principi della convenzione europea sui diritti dell'uomo.

(C.P.P., art. 192, ultimo comma, modificato dalla legge 23 gennaio 1989, n. 22, art. 2).

(Cost., artt. 3 e 24; art. 6 Conv. eur. dir. uomo)

» 44

N. 2. Ordinanza del tribunale militare di Torino del 16 novembre 1989.

Reati militari - Rifiuto del servizio militare di leva per motivi di coscienza - Pena edittale - Riduzione della misura decisa dalla Corte costituzionale (sentenza n. 409/1989) - Contestazione della scelta della Corte come «unica, possibile, vincolata» - Conseguente invasione della sfera di competenza del legislatore - Violazione del principio di legalità e tassatività e del divieto di analogia in materia penale - Ingiustificate differenze e irragionevoli equiparazioni di trattamento sanzionatorio operate con la modifica della norma *de qua* - Conseguente incentivazione alla commissione di tale reato - Ingiustificato *favor rei* in caso di rifiuto globale del servizio di leva per motivi c.d. di coscienza rispetto a colui che ne oppone diversi (familiari, ecc.) o rifiuta il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo - Denunciata sproporzione tra le sanzioni previste per il reato *de quo* rispetto a quello di disobbedienza (art. 173 del c.p.m.p.).

(Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, secondo comma, modificato dalla sentenza n. 409/1989 in relazione alla legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 28).

(Cost., artt. 3 e 25 e 27)

» 47

N. 3. Ordinanza del tribunale militare di Torino del 16 novembre 1989.

Reati militari - Rifiuto del servizio militare di leva per motivi di coscienza - Pena edittale - Riduzione della misura decisa dalla Corte costituzionale (sentenza n. 409/1989) - Contestazione della scelta della Corte come «unica, possibile, vincolata» - Conseguente invasione della sfera di competenza del legislatore - Violazione del principio di legalità e tassatività e del divieto di analogia in materia penale - Ingiustificate differenze e irragionevoli equiparazioni di trattamento sanzionatorio operate con la modifica della norma *de qua* - Conseguente incentivazione alla commissione di tale reato - Ingiustificato *favor rei* in caso di rifiuto globale del servizio di leva per motivi c.d. di coscienza rispetto a colui che ne oppone diversi (familiari, ecc.) o rifiuta il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo - Denunciata sproporzione tra le sanzioni previste per il reato *de quo* rispetto a quello di disobbedienza (art. 173 del c.p.m.p.).

(Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, secondo comma, modificato dalla sentenza n. 409/1989 in relazione alla legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 28).

(Cost., artt. 3 e 25 e 27)

» 51

N. 4. Ordinanza del tribunale militare di Torino del 16 novembre 1989.

Reati militari - Rifiuto del servizio militare di leva per motivi di coscienza - Pena edittale - Riduzione della misura decisa dalla Corte costituzionale (sentenza n. 409/1989) - Contestazione della scelta della Corte come «unica, possibile, vincolata» - Conseguente invasione della sfera di competenza del legislatore - Violazione del principio di legalità e tassatività e del divieto di analogia in materia penale - Ingiustificate differenze e irragionevoli equiparazioni di trattamento sanzionatorio operate con la modifica della norma *de qua* - Conseguente incentivazione alla commissione di tale reato - Ingiustificato *favor rei* in caso di rifiuto globale del servizio di leva per motivi c.d. di coscienza rispetto a colui che ne oppone diversi (familiari, ecc.) o rifiuta il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo - Denunciata sproporzione tra le sanzioni previste per il reato *de quo* rispetto a quello di disobbedienza (art. 173 del c.p.m.p.).

(Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, secondo comma, modificato dalla sentenza n. 409/1989 in relazione alla legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 28).

(Cost., artt. 3 e 25 e 27)

» 52

N. 5. Ordinanza del pretore di Roma del 1° dicembre 1989.

Libertà personale - Nuovo codice di procedura penale - Norme di attuazione - Contravvenzione al foglio di via obbligatorio da parte dello straniero - Previsto arresto anche al di fuori dei casi di flagranza - Convalida - Possibile applicazione da parte del giudice di misura coercitiva in contrasto con principi e direttive della legge delega.

(D.P.R. 28 luglio 1989, n. 271, art. 224, primo e secondo comma, in relazione alla legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, punti nn. 32 e 59; legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, art. 6).

(Cost., art. 76)

Pag. 52

N. 6. Ordinanza del pretore di Roma del 1° dicembre 1989.

Libertà personale - Nuovo codice di procedura penale - Norme di attuazione - Contravvenzione al foglio di via obbligatorio da parte dello straniero - Previsto arresto anche al di fuori dei casi di flagranza - Convalida - Possibile applicazione da parte del giudice di misura coercitiva in contrasto con principi e direttive della legge delega.

(D.P.R. 28 luglio 1989, n. 271, art. 224, primo e secondo comma, in relazione alla legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, punti nn. 32 e 59; legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, art. 6).

(Cost., art. 76)

» 56

N. 7. Ordinanza del pretore di Roma del 1° dicembre 1989.

Libertà personale - Nuovo codice di procedura penale - Norme di attuazione - Contravvenzione al foglio di via obbligatorio da parte dello straniero - Previsto arresto anche al di fuori dei casi di flagranza - Convalida - Possibile applicazione da parte del giudice di misura coercitiva in contrasto con principi e direttive della legge delega.

(D.P.R. 28 luglio 1989, n. 271, art. 224, primo e secondo comma, in relazione alla legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, punti nn. 32 e 59; legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, art. 6).

(Cost., art. 76)

» 57

N. 8. Ordinanza del pretore di Roma del 1° dicembre 1989.

Libertà personale - Nuovo codice di procedura penale - Norme di attuazione - Contravvenzione al foglio di via obbligatorio da parte dello straniero - Previsto arresto anche al di fuori dei casi di flagranza - Convalida - Possibile applicazione da parte del giudice di misura coercitiva in contrasto con principi e direttive della legge delega.

(D.P.R. 28 luglio 1989, n. 271, art. 224, primo e secondo comma, in relazione alla legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, punti nn. 32 e 59; legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, art. 6).

(Cost., art. 76)

» 57

N. 9. Ordinanza del tribunale di Udine del 28 novembre 1989.

Imposte in genere - Imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche - Facoltà dei contribuenti che si sono avvalsi del regime di contabilità semplificata di presentare dichiarazione sostitutiva della precedente dichiarazione d'imposta - Conseguente proscioglimento per estinzione del reato del contribuente imputato di dichiarazione d'imposta alterata in misura rilevante - Ingiustificata disparità di trattamento dei contribuenti a seconda che siano ammessi o meno alla contabilità semplificata - Violazione del principio che l'amnistia è concessa con decreto del Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere.

(D.L. 2 marzo 1989, n. 69, art. 14, convertito in legge 27 aprile 1989, n. 154).

(Cost., artt. 3 e 79)

» 61

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 106

Ricorso depositato in cancelleria il 5 dicembre 1989
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)

Regione Sardegna - Dipendenti della regione - Passaggio alla regione di personale «comandato» e di personale «distaccato» da enti strumentali della regione - Inquadramento nel ruolo unico regionale «secondo le corrispondenze indicate nella tabella A», per i primi, e nella medesima qualifica funzionale per i secondi - Costituzione di rapporto di pubblico impiego regionale - Passaggio per i comandati alla qualifica superiore - Violazione del principio del reclutamento per pubblico concorso - Elusione del divieto di passaggio da una qualifica all'altra senza selezione o previsione di cospicue anzianità (come invece è richiesto in analoghe eccezionali norme di leggi statali).

(Legge regione Sardegna, riapprovata il 6 dicembre 1989).

(Cost., artt. 51, primo comma, e 97, terzo comma; legge 29 marzo 1983, n. 93, art. 20, primo comma).

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, nei confronti della regione Sardegna, in persona del presidente della giunta regionale, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della delibera legislativa riapprovata dal consiglio regionale nella seduta del 6 dicembre 1989 e recante «inquadramento nel ruolo unico regionale di personale in servizio presso i comitati di controllo sugli atti degli enti locali», delibera comunicata il 7 dicembre 1989 al rappresentante del Governo nella regione.

Con telegramma 7 giugno 1988 è stato disposto il rinvio di delibera regionale approvata dal consiglio regionale nella seduta del 26 aprile 1989. La delibera oggi *sub iudice* ha riapprovato un testo identico al precedente oggetto di rinvio.

La delibera legislativa in esame consente (ma non «a regime») «il passaggio alla regione ai fini dello inquadramento nel ruolo unico regionale» a) di personale «comandato» ai sensi delle leggi regionali n. 20/1985 e n. 46/1986 (personale statale e di enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 62/1978) e b) di personale degli enti strumentali della regione «distaccato» ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 51/1978. In correlazione della attribuzione di tale facoltà è disposto un aumento di dotazioni organiche. Per il personale testè indicato alla lett. b), l'art. 5, secondo comma, recita «è inquadrato ... nei limiti delle disponibilità dei posti dell'organico, nella medesima qualifica funzionale, con il profilo professionale ... in atto presso l'ente di provenienza». Per il personale dianzi indicato alla lett. a) l'art. 2, primo comma, recita «è inquadrato ... secondo le corrispondenze indicate nell'allegata tabella A».

Per la maggiore spesa derivante dall'applicazione della delibera legislativa è previsto un onere «a regime» di L. 2.575.000.000; peraltro non risulta sia stata redatta la relazione tecnica per la esatta quantificazione di tale onere, cui «per gli anni successivi» al 1990 — si asserisce — «si farà fronte con il maggior gettito della Irpef derivante dal suo naturale incremento».

Della delibera legislativa approvata e riapprovata non si conosce neppure la relazione illustrativa (malgrado il dovere di «cooperazione»); ed in ordine al rinvio governativo si conosce soltanto che la prima commissione del consiglio regionale ha ritenuto «non fondati i rilievi mossi dal Governo».

La delibera legislativa in esame concerne — seppur per casi delimitati — la ammissione al pubblico impiego regionale, cioè la costituzione di nuovi rapporti di pubblico impiego. Non pare possa configurarsi una continuità tra tali ipotizzati nuovi rapporti ed i rapporti che i «comandati» e «distaccati» attualmente hanno con lo Stato o con altri enti. Ora, anche per il reclutamento del personale delle regioni (in tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale) deve operare il principio enunciato negli artt. 51, primo comma, e 97, terzo comma, della Costituzione e ribadito nell'art. 20, primo comma, della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93. Detto principio limita la autonomia legislativa della regione ai sensi delle parole iniziali («in armonia con la Costituzione») dell'art. 3 dello statuto sardo.

Per di più, la delibera in esame consente al personale «comandato» cui essa si riferisce di essere inquadrato in ruolo, *alias* reclutato, in qualifiche funzionali superiori a quelle di attuale appartenenza; il che costituisce aggravante della violazione dell'anzidetto principio del reclutamento mediante concorso, ed inoltre costituisce violazione del principio «il personale dell'impiego pubblico è classificato per qualifiche funzionali» (art. 17, primo comma, della predetta legge quadro). Questo secondo principio esclude che le qualifiche funzionali possano essere raffigurate alla stregua di «gradi» di un'unica «carriera»; concettualmente un passaggio di qualifica non è «promozione», ma inerisce al *genus* reclutamento. Conferma di ciò si ha nell'art. 19 della predetta legge-quadro che afferma «il principio della piena mobilità» ma «nella medesima qualifica funzionale».

Non si ignora che qualche legge statale ha in via eccezionale consentito passaggi di qualifica funzionale; ma tali disposizioni hanno di regola confermato il principio della selezione o almeno richiesto cospicue anzianità (cfr. ad esempio, l'art. 38, terzo e quarto comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400). Comunque — ripetesì — qui si tratta di ammissione al pubblico impiego regionale, e quindi ancor più evidente è la impossibilità di apportare attenuazioni al principio del reclutamento mediante procedura concorsuale.

Per quanto precede si chiede che la delibera legislativa riapprovata il 6 dicembre 1989 sia dichiarata costituzionalmente illegittima.

Roma, addì 19 dicembre 1989

Franco FAVARA, avvocato dello Stato

90C0011

N. 107

*Ricorso depositato in cancelleria il 30 dicembre 1989
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)*

Previdenza e assistenza sociale - Erogazione di anticipazioni sul trattamento economico previdenziale ed assistenziale a favore degli operai agricoli forestali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, addetti all'attività di sistemazione idraulico forestale gestita dall'amministrazione regionale e dall'azienda foreste demaniali - Asserita violazione dei limiti della competenza legislativa della regione Sardegna in materia di previdenza e assistenza sociale, attesa la natura della disposizione impugnata, innovativa anziché integrativa come stabilito, per detta materia, dallo statuto della regione Sardegna.

(Legge regione Sardegna, riapprovata il 6 dicembre 1989).

[Legge costituzionale 26 febbraio 1940, n. 3, artt. 3 e 5 (statuto regione Sardegna)].

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato, contro il presidente della giunta della regione Sardegna, per la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale della legge, riapprovata il 6 dicembre 1989, recante «Erogazione di anticipazioni del trattamento economico previdenziale ed assistenziale a favore degli operai agricoli forestali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato addetti all'attività di sistemazione idraulico-forestale, gestita dall'Amministrazione regionale e dall'Azienda foreste demaniali» (in relazione agli artt. 3 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3).

1. — Con provvedimento 7 giugno 1989 il Governo rinviava a nuovo esame del consiglio regionale della Sardegna la legge in epigrafe, avendo rilevato che la prevista anticipazione, da parte della regione, dei trattamenti di previdenza ed assistenza spettante agli operai forestali esorbitasse — anche con riguardo al carattere innovativo delle disposizioni stesse — dai limiti costituzionalmente segnati alle attribuzioni legislative (solo integrative) spettanti alla Sardegna in materia di previdenza sociale.

In data 7 dicembre 1989 è pervenuta, però, comunicazione dell'avvenuta riapprovazione — nell'identico testo — della legge regionale in parola che viene qui dedotta ad oggetto del ricorso col presente atto proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri giusta delibera consiliare del 15 dicembre.

2. — Con la legge impugnata (art. 1) la regione autonoma si propone di erogare, in via di anticipazione, agli operai dipendenti addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria il trattamento economico agli stessi dovuto, da parte degli enti gestori delle varie assicurazioni sociali, nei casi di malattia, maternità, disoccupazione od infortunio ovvero per assegni familiari.

La regione si è prefissa in altre parole di risolvere lo stato di disagio delle menzionate categorie di lavoratori agricoli nei cui confronti la vigente normativa previdenziale — «di competenza statale» — secondo quanto pure avvertito nella stessa relazione illustrativa della legge — non consente il ricorso alla compensazione tra le anticipazioni del trattamento assicurativo, erogate dai datori di lavoro, e l'importo dei contributi da questi dovuti agli enti preposti alle assicurazioni sociali.

L'inerenza alla materia previdenziale, in tali sensi riconosciuta dallo stesso legislatore regionale in occasione della prima approvazione delle disposizioni in esame, appare successivamente revocata in dubbio sulla considerazione che si sarebbe fatto esercizio legittimo della «competenza esclusiva in materia di trattamento economico e giuridico del personale» dipendente dalla regione, una volta che a detto trattamento ben potrebbe ricondursi «un'agevolazione di carattere retributivo, anche se provvisoria e correlata ad una fattispecie previdenziale» (così la relazione della prima commissione regionale ad illustrazione della proposta riapprovazione integrale del testo di legge rinviato dal Governo).

Non sembra, peraltro, che siffatta rimediazione sulla natura delle disposizioni in esame sia meritevole di consenso, occorrendo invece convenire con l'iniziale valutazione espressa dalla stesso legislatore regionale e sulla quale in definitiva era stata sollecitata, dal Governo, una coerente e conseguenziale riflessione.

Può invero osservarsi che attiene allo *status* del lavoratore dipendente il complesso dei diritti, anche economici, e doveri direttamente riconducibile al sinallagma del rapporto al quale — per quanto rileva in questa sede — va riferita la (sola) costituzione del collaterale rapporto assicurativo (cui il datore di lavoro è obbligato nei confronti del dipendente) ma non anche — e proprio in ragione della diversità del rapporto giuridico — l'adempimento delle prestazioni che formano oggetto delle assicurazioni sociali. Rispetto a tali prestazioni, facenti carico all'ente previdenziale, il rapporto di lavoro si pone come mero presupposto storico, epperò estraneo alla «assicurazione».

Deve poi considerarsi, con specifico riferimento al presente tema d'indagine, che la «anticipazione» contemplata all'art. 1 della impugnata legge regionale ha ad oggetto quella stessa prestazione che la disciplina normativa (pacificamente riservata al legislatore statale, con la sola salvezza degli interventi di adattamento applicativo di cui all'art. 5, lett. B), dello statuto d'autonomia della Sardegna) pone a carico dei vari Enti previdenziali: e non v'è modo, allora, di configurare un'attendibile riconversione di detta prestazione in «un'agevolazione di carattere retributivo», una volta che la sua erogazione già in tesi non avrebbe relazione (se non, appunto, storica) con la prestazione lavorativa (in corrispettivo della quale si pone la retribuzione), derivando invece direttamente dagli eventi e dalle situazioni a tal fine rilevanti — secondo l'ordinamento — nell'ambito del rapporto di assicurazione sociale. E deve anzi aggiungersi che, probabilmente, andrebbe riconosciuto carattere previdenziale anche ad una prestazione pecuniaria che, pur in ipotesi concretantesi in una anticipazione della «retribuzione» anziché della indennità assicurativa (come previsto), restasse ancorata ai presupposti propri di questa anziché all'apprezzamento da parte dell'Amministrazione datrice di lavoro d'un generico stato di bisogno economico del dipendente.

3. — Ferme tali assorbenti considerazioni, il rilievo di cui al provvedimento di rinvio del 7 giugno 1989, deve riconoscersi fondato anche per la parte diretta a rimarcare, col carattere «innovativo» della disposizione censurata, la violazione — per altro verso — dell'art. 5 dello Statuto d'autonomia, che attribuisce alla regione in materia di previdenza ed assistenza sociale competenza legislativa nei limiti di quanto occorra ad integrare ed attuare la normativa statale per adattarla alle particolari esigenze locali.

Com'è di tutta evidenza, infatti, il richiamo che volesse farsi all'esistenza, nella legislazione repubblicana in materia, di casi in cui è prevista l'anticipazione della prestazione previdenziale da parte del datore di lavoro non varrebbe a negare, con fondamento, il *novum* rappresentato dal meccanismo delineato nella censurata norma regionale. A differenza invero di quanto stabilito dalla legislazione statale, secondo la quale l'anticipazione effettuata dal datore di lavoro, determina in capo a questo l'insorgere d'un credito verso l'ente previdenziale (da compensare attraverso il «conguaglio» col debito contributivo nei confronti dell'Ente medesimo), la norma regionale prevede un recupero della anticipazione nei confronti dello stesso lavoratore che ne abbia beneficiato così, sostanzialmente, disciplinando un istituto che con quello statale ha in comune soltanto il nome (e che, per ciò stesso, non può rappresentarne mero adattamento).

Per i motivi esposti, il ricorrente chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge regionale in epigrafe, in relazione agli artt. 3 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

Roma, addì 20 dicembre 1989

Sergio LAPORTA, avvocato dello Stato

N. 1

Ricorso depositato in cancelleria il 2 gennaio 1990
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)

Impiego pubblico - Personale delle segreterie dei gruppi consiliari - Ammissione del personale che abbia prestato servizio presso le segreterie dei gruppi consiliari al concorso interno riservato per l'inquadramento nelle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale - Asserita violazione del principio dell'imparzialità e buon andamento della p.a. per l'ammissione nei ruoli regionali di personale senza la garanzia di una procedura concorsuale pubblica che consenta di selezionare i concorrenti più meritevoli - Incidenza sulle posizioni giuridiche del personale già in servizio presso la regione.

(Legge regione Toscana, riapprovata il 7 dicembre 1989).

(Cost., artt. 51 e 97).

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato, contro il presidente della giunta della regione Toscana, per la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale della legge regionale, riapprovata il 7 dicembre 1989, recante «Nuova disciplina del personale dei gruppi consiliari» (in relazione agli artt. 51 e 97 della Costituzione nonché alle disposizioni della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93).

1. — Con legge approvata il 28 dicembre 1987 la regione Toscana si è proposta di regolamentare il rapporto di lavoro del personale delle segreterie dei Gruppi consiliari, stabilendo che presso di queste possano prestare servizio esclusivamente dipendenti pubblici, appartenenti al ruolo del personale regionale ovvero comandati dallo Stato o da altri enti pubblici (art. 1).

In via transitoria, la legge stessa ha previsto (all'art. 2) che il personale che abbia continuamente prestato servizio presso le segreterie dei gruppi a partire dal 31 dicembre 1986 possa — a domanda — essere ammesso ad un concorso interno riservato per l'inquadramento nelle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale.

Con provvedimento del 29 gennaio 1988 il Governo ha rinviato la legge a nuovo esame del consiglio regionale, sul rilievo che la previsione d'un concorso riservato per l'assunzione nel ruolo organico del personale regionale si ponesse in contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 51 e 97 della Costituzione e con i principi della legge-quadro n. 93/1983 secondo cui l'accesso ai pubblici impieghi deve avvenire per concorso pubblico.

Poiché in data 12 dicembre 1989 è giunta comunicazione dell'avvenuta riapprovazione della legge in un testo identico sostanzialmente a quello fatto oggetto di rinvio, il deducente Presidente, giusta delibera del Consiglio dei Ministri che sarà depositata con gli altri atti, propone ricorso per la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge in epigrafe.

2. — Come si desume dal terzo comma dell'art. 97 della Costituzione, in relazione ai principi fissati dal primo comma dello stesso articolo, il concorso è lo strumento tipicamente ordinato a garantire la selezione dei più meritevoli e, perciò, ad assicurare il reclutamento di chi, per vagliate capacità e preparazione, meglio possa contribuire alla realizzazione, in particolare, del buon andamento dei pubblici uffici.

A tali principi è uniformato l'art. 20 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, le cui disposizioni sono espressamente assunte a regole vincolanti per gli effetti di cui all'art. 117 della Costituzione.

La legge impugnata, prevedendo un concorso «riservato» ad una circoscritta categoria di soggetti (mai impegnati nell'espletamento di mansioni negli uffici della regione), si pone dunque in palese contrasto con l'essenziale contenuto precettivo delle richiamate disposizioni. Essa confligge, altresì, con altri principi cardine della legge n. 93/1983 (come quello della omogeneizzazione delle posizioni giuridiche), giacché consente, ad esito della «riservata» procedura concorsuale, l'inquadramento nel ruolo regionale secondo qualifiche funzionali corrispondenti alle mansioni per le quali sia stato assunto, con rapporto di diritto privato, il personale attualmente impiegato presso le segreterie dei gruppi consiliari (arg. ex artt. 2, terzo e quinto comma, della legge impugnata).

L'accesso nel ruolo del personale regionale non è, dunque, limitato alle qualifiche iniziali, con l'effetto che, alla sola condizione di aver maturato un certo numero di anni di servizio, i destinatari della disposizione in esame (a suo tempo assunti tra estranei all'amministrazione regionale, senza concorsuale verifica della capacità e del livello di

preparazione posseduti, per l'espletamento di mansioni proprie — in ipotesi — a qualifiche funzionali superiori) potrebbero godere di eccezionali benefici, di per sé sperequativi nei confronti del restante personale regionale (posto che il conseguimento di identiche qualifiche funzionali più elevate varrebbe a dipendere da diversi presupposti) e suscettibili di innescare condizioni di lavoro non certo propizie alla realizzazione del buon andamento dei pubblici uffici.

Per i motivi esposti, il ricorrente chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge regionale in epigrafe, per violazione degli artt. 51 e 97 della Costituzione oltre che dei principi di cui alla legge-quadro n. 93/1983.

Roma, addì 21 dicembre 1989

Sergio LAPORTA, avvocato dello Stato

90C0013

N. 677

Ordinanza emessa il 31 ottobre 1989 dalla corte d'appello di Trento nei procedimenti civili riuniti vertenti tra la S.p.a. Uniass assicurazioni in nome dell'I.N.A., fondo di garanzia, ed altri e I.N.A.I.L. ed altri

Circolazione stradale - Risarcimento del danno nei limiti di quindici milioni per persona e di venticinque milioni per sinistro - Mancato adeguamento di detti massimali ai mutati valori monetari, come avviene invece nel caso di sinistri provocati da veicoli non identificati, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 560/1987 - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 319/1989.

(Legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 21, ultimo comma, modificato dal d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39).

(Cost., art. 3).

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nelle cause civili iscritte a ruolo *sub* n. 373/88 + 396/88, tra le parti: Uniass, in nome dell'I.N.A., fondo di garanzia, appellante, con l'avv. Nicolini; Zonta Enzo e Mancin Andreino, appellati ed appellanti incidentali, con avv. Renato Stenico; Intereuropea S.p.a. in persona del commissario liquidatore, appellata, contumate; Bortolotti Giovanni Paolo e Bortolotti Maria Pia appellanti con l'avv. Giulio Giovannini; I.N.A.I.L., Trento, appellato, con avv. Margoni e Brentegani, riservata per la decisione all'udienza del 31 ottobre 1989.

RITENUTO IN FATTO

Con atto di citazione notificato il 19 aprile 1982 l'I.N.A.I.L. di Trento esponeva:

che in data 5 gennaio 1979, a seguito di incidente stradale verificatosi lungo la statale n. 12 in territorio del comune di Faedo, erano deceduti Bortolotti Rolando e Daprà Matilde in Bortolotti;

tale sinistro era stato cagionato dall'autocarro di proprietà della ditta Mancin Andreino, guidato da Zonta Renzo, il quale nell'affrontare una curva aveva invaso con il rimorchio la corsia opposta, il tutto come accertato con sentenza di primo grado del tribunale penale di data 26 febbraio 1982;

che, trattandosi di infortunio *in itinere* l'Istituto aveva corrisposto ai figli delle parti lese l'importo di L. 11.393.321 per prestazioni assicurative di legge;

ciò premesso l'attore conveniva in giudizio avanti al tribunale di Trento i predetti Zonta e Mancin nonché la compagnia di assicurazioni Intereuropea S.p.a., svolgendo nei loro confronti azione di rivalsa *ex art.* 1916 del c.c. e 28 della legge n. 990/1969.

Si costituivano in giudizio i convenuti, chiedendo preliminarmente la sospensione del giudizio civile, sino all'esito di quello penale, non ancora concluso con sentenza passata in giudicato. Nel merito essi eccepivano il difetto dei presupposti per l'erogazione delle prestazioni I.N.A.I.L., contestando altresì la debenza di interessi come richiesti *ex adverso*.

Con comparsa 24 novembre 1984 intervenivano volontariamente in giudizio i figli delle parti lese, Bortolotti Giampaolo e Maria Pia chiedendo il ristoro dei danni, quantificati in L. 271.467.000 al netto delle provvisionali già percepite, e salvo detrazione degli importi oggetto della rivalsa I.N.A.I.L.

All'udienza del 5 febbraio 1986 il procuratore della Intereuropea dichiarava che la compagnia era stata posta in liquidazione coatta amministrativa, onde il processo veniva interrotto.

Successivamente la causa veniva riassunta nei confronti del commissario liquidatore e della Uniass (in nome e per conto dell'I.N.A., fondo di garanzia).

Quest'ultima si costituiva in giudizio osservando che le somme già versate dalla Intereuropea *in bonis*, in ragione delle provvisoriamente esecutive accordate, superavano i massimali di legge: chiedeva pertanto la reiezione di ogni domanda nei suoi confronti da chiunque proposta.

Nella ulteriore fase processuale, a causa degli aumenti legislativi delle pensioni e rendite concedibili ai superstiti per infortuni sul lavoro, l'I.N.A.I.L. quantificava la propria rivalsa nella somma complessiva di L. 75.043.316, oltre agli interessi legali, dal giorno delle singole erogazioni e capitalizzazione della rendita al saldo.

Gli intervenuti Bortolotti chiedevano a loro volta il rigetto delle pretese dell'I.N.A.I.L. per la parte eccedente la somma di L. 55.000.000 pacificamente riconosciuta.

Con sentenza 21 gennaio 1988 il tribunale di Trento, dato atto che la sentenza penale con la quale era stata accertata la responsabilità dello Zonta era ormai divenuta irrevocabile, accoglieva integralmente la domanda dell'I.N.A.I.L. condannando i convenuti alle spese; respingeva le istanze degli intervenuti Bortolotti con compensazione delle spese attinenti a quel rapporto processuale.

Contro questa decisione proponeva appello la Uniass, deducendo in primo luogo l'omessa presa in esame della eccezione di estinzione di ogni obbligazione nei confronti dell'I.N.A.I.L. per effetto dei versamenti operati dalla Intereuropea *in bonis* a favore degli intervenuti Bortolotti, in ottemperranza a quanto disposto dal giudice penale: tali versamenti infatti ammontavano in totale ad una cifra superiore a quella fatta valere dall'istituto in via di rivalsa.

In secondo luogo l'appellante predetta osservava che il calcolo dei massimali previsti dall'art. 31 della legge n. 990/1969 andava effettuato con riferimento alla data del sinistro e non già a quella della messa in liquidazione della società Intereuropea, come erroneamente ritenuto dai giudici di primo grado.

Si puntualizzava inoltre che la nota sentenza della Corte costituzionale 10 dicembre 1987, n. 560, aveva bensì dichiarato l'illegittimità dell'art. 21 già ricordato nella parte in cui la norma non contemplava la rivalutazione monetaria dei massimali, ma solo per l'ipotesi di danni provocati da veicoli rimasti ignoti.

Concludeva pertanto la Uniass in via principale per la reiezione delle domande tutte come proposte nei suoi confronti, ed in subordine perché il risarcimento a suo carico fosse contenuto nell'importo massimo di L. 40.000.000.

Anche Bortolotti Giovanni Paolo e Maria Pia interponevano tempestivo appello con separato atto di citazione deducendo i seguenti motivi:

- a) insufficiente valutazione dei danni morali;
- b) errata valutazione del danno materiale calcolato con riferimento allo stipendio del Bortolotti all'epoca del sinistro (oltre che all'attività di casalinga della madre) senza tener conto delle possibilità di carriera del defunto e sottostimando il contributo dei genitori al mantenimento dei figli;
- c) errata liquidazione a favore dell'I.N.A.I.L. dell'importo di L. 75.043.361, oltre agli interessi legali intendendosi contestare il conteggio operato dall'I.N.A.I.L. siccome relativo a prestazioni non erogate ed a capitalizzazioni illegittime essendo la prestazione assicurativa ormai esaurita.

In entrambi i procedimenti di secondo grado iscritti a ruolo *sub* n. 337/1988 e n. 396/1988 si costituivano sia l'I.N.A.I.L. che Zonta e Mancin.

Questi ultimi si limitavano ad opporsi a qualsivoglia riforma della impugnata sentenza che comportasse aggravamento della loro posizione, ed in via riconvenzionale chiedevano che fosse riformato il capo relativo alla compensazione delle spese in rapporto ai signori Bortolotti.

A sua volta l'I.N.A.I.L. osservava:

1) che la sentenza di primo grado era passata in giudicato nei confronti della Intereuropea in liquidazione e dei signori Zonta e Mancin, il cui appello incidentale poneva in discussione soltanto la liquidazione delle spese;

2) che, quanto all'appello dei Bortolotti, l'istituto non aveva interesse a contraddire i motivi relativi all'ammontare globale del risarcimento, ma soltanto quello inerente ai pretesi errori di conteggio: in realtà esauritosi il rapporto assicurativo con il raggiungimento dei limiti di età dei beneficiari di cui all'art. 85 del t.u. 30 giugno 1965, n. 1124, la somma complessivamente erogata, maggiorata di interessi, risultava superiore a quella calcolata su base statistica in via di capitalizzazione preventiva ed assegnata dal tribunale;

3) relativamente all'impugnazione della Uniass si eccepeva la mancanza di prova dei pagamenti asseritamente effettuati dalla Intereuropea *in bonis*, nei termini e nei modi di cui all'art. 2704 del c.c., e comunque ci si richiamava alla sentenza della Corte costituzionale n. 560/1987 estensibile in via interpretativa (ovvero attraverso nuova eccezione

di incostituzionalità) anche all'ultimo comma dell'art. 21 della legge n. 990/1969; in ogni caso sia i massimali precedenti all'entrata in vigore del d.P.R. n. 124/1986 che quelli successivi offrivano ampia capienza, senza contare che il pagamento di provvisionali stabilite dal giudice penale a favore delle parti lese, non può essere opposto all'I.N.A.I.L. secondo quanto stabilito dalla cassazione con sentenza 27 luglio 1987, n. 6496).

Contumace restava l'Intereuropea di assicurazione in persona del commissario liquidatore.

Con provvedimento del presidente della corte d'appello di data 25 novembre 1988 le due cause venivano riunite.

All'udienza del 14 aprile 1989 le parti precisavano le rispettive conclusioni come in epigrafe interamente trascritte.

Le cause riunite venivano quindi rimesse al collegio per la decisione.

Tutto ciò premesso, in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge n. 990, 1969 prospettata dalla difesa I.N.A.I.L.

OSSERVA

Quanto alla rilevanza della questione nella presente controversia, va puntualizzato che, quand'anche si volesse aderire alla giurisprudenza di cui alla Cassazione 27 luglio 1987, n. 6496, resterebbe pur sempre l'esigenza, sia in relazione alle conclusioni subordinate dell'Uniass che in funzione dell'appello Bortolotti, di definire entro quali limiti l'Uniass predetta sia chiamata a rispondere e quindi se il massimale di legge (con riferimento alla data del sinistro secondo la motivata tesi dell'assicuratrice) debba comunque essere rivalutato onde adeguarlo dai 40 milioni riconosciuti, ai valori monetari attuali.

D'altra parte la Corte costituzionale mediante la nota sentenza n. 60/1987, ha già dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 21, primo comma, della legge 24 gennaio 1969, n. 990, e successive modificazioni, nella parte in cui il massimale previsto dalla lett. A) dell'art. 19, primo comma, della legge medesima rimane fissato in L. 15.000.000 per ogni persona danneggiata con il limite di L. 25.000.000 per sinistro, senza stabilire l'adeguamento di tali valori all'inflazione monetaria.

Orbene, come rilevato dalla difesa Uniass, la ricordata decisione non tocca l'ultimo comma dell'art. 21 della legge n. 990/1969 con riferimento ai casi di cui alle lettere b) e c) del primo comma dell'art. 19 della medesima legge.

Né la sentenza n. 560/1987 può essere automaticamente estesa anche a tali casi, considerato il diverso riferimento ai massimali indicati nella tabella A allegata alla legge n. 990/1969. Neppure la controversia può essere risolta mediante richiamo alla sentenza n. 319/1989 della Corte costituzionale, giacché nella fattispecie l'I.N.A.I.L. intende rivalersi per somme già erogate (essendo ormai esaurito il proprio rapporto con i beneficiari dell'assicurazione infortunistica) e quindi senza pregiudizio per il diritto degli assistiti al risarcimento del danno. Pertanto la questione di legittimità costituzionale prospettata dall'I.N.A.I.L. si pone in posizione di pregiudizialità necessaria rispetto al merito della controversia.

La questione stessa non è manifestamente infondata.

Vi è infatti piena identità di ratio tra la disposizione di cui al primo comma dell'art. 21 della legge n. 990/1969 già dichiarata inconstituzionale e l'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Identica è l'esigenza di garantire una reale copertura del rischio ed un'effettiva tutela delle vittime del sinistro mediante adeguamento dei massimali ai valori monetaria senza attendere che a ciò si provveda per mezzo di periodici decreti, la cui efficacia retroattiva è comunque discutibile. Ne consegue che, nell'attuale situazione normativa, la disparità di trattamento per casi analoghi appare in contrasto con il principio d'eguaglianza posto dall'art. 3 della Carta costituzionale.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 21, ultimo comma, della legge n. 990/1969 nel testo modificato dal d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia inoltre comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Trento, in camera di consiglio, addì 31 ottobre 1989

Il presidente: DELUCA

Il consigliere estensore: DIEZ

N. 678

*Ordinanza emessa il 3 novembre 1989 dalla corte d'appello di Bologna
nel procedimento civile vertente tra Montanari Lazzaro e Cinarelli Gilberto ed altra*

Circolazione di veicoli e natanti - Assicurazione obbligatoria responsabilità civile - Danno alla persona - Incidenza di inabilità temporanea o permanente sul reddito di lavoro - Determinazione sulla base del reddito netto risultante più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato negli ultimi tre anni, in caso di danneggiato lavoratore autonomo - Mancata previsione della possibilità di ricomprendere nel reddito le spese di produzione o altra quota aggiuntiva come per i lavoratori dipendenti - Ingiustificata disparità di trattamento a parità di danno.

(Legge 26 febbraio 1977, n. 39, art. 4, primo comma, di conversione del d.-l. 23 dicembre 1976, n. 857).

(Cost., art. 3).

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 452 del ruolo generale dell'anno 1984, posta in decisione all'udienza collegiale del 3 novembre 1989 promossa da Montanari Lazzaro elettivamente domiciliato in Bologna, via Don Minzoni n. 11 presso lo studio dell'avv. Nara Martelli che unitamente all'avv. A. Raffaele Beatrice del Foro di Rimini lo rappresenta e difende come da delega a margine dell'atto di citazione in appello, appellante, contro Cinarelli Gilberto, Compagnia di assicurazioni «La Preservatrice» S.p.a., in persona del suo procuratore Carlo Taddia, elettivamente domiciliati in Bologna; via Marconi, 51, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Coliva che li rappresenta e difende come da deleghe in calce alle copie notificate dell'atto di appello, appellati.

In punto a: appello sentenza tribunale Rimini 2-14 febbraio 1984.

Oggetto: risarcimento danni;

Letti gli atti della causa, posta in decisione all'udienza collegiale odierna, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti all'udienza del 14 maggio 1985;

Rilevato che l'appellante ha chiesto dichiararsi la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 26 febbraio 1977, n. 39 (di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857) in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione;

Considerato:

che la richiesta è stata formulata con riguardo alla disparità di trattamento tra il lavoratore autonomo e il lavoratore dipendente che deriva dalla norma in questione, posto che, ai fini della determinazione del reddito di lavoro da porre, per entrambi, a base del calcolo per il risarcimento del danno alla persona nel suo aspetto patrimoniale, reddito da computare è, per il lavoratore dipendente, quello «di lavoro maggiorato dei redditi esenti e delle detrazioni di legge» quale risulta dalla certificazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, mentre, per il lavoratore autonomo, è il «reddito netto risultante più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato», per l'assolvimento della imposta sul reddito delle persone fisiche, negli ultimi tre anni;

che il diverso sistema di calcolo previsto per le due categorie di lavoratori spiega i suoi effetti discriminatori in quanto nell'unico caso si fa riferimento a un reddito che non è quello netto, e ne supera l'ammontare, giacché vi si ricomprendono «redditi esenti» (quali le prestazioni ricevute dagli enti previdenziali per malattia, infortunio o maternità; gli interessi e i premi su titoli del debito pubblico o su buoni postali) e «detrazioni di legge» (quali gli oneri per il coniuge e i figli a carico; i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni; gli interessi passivi per mutui immobiliari), mentre, nell'altro caso, si fa riferimento a un reddito che è soltanto quello netto, senza possibilità di maggiorazioni, e, in particolare, senza che vi si possano ricomprendere le spese di produzione;

che l'effetto discriminatorio sopra indicato non sembra trovare giustificazioni logiche e di principio, e si manifesta con tutta evidenza quando si sia in presenza di una identica lesione personale che, a parità di reddito netto, porta a risarcimenti di diversa entità a seconda che l'infortunato sia lavoratore autonomo o lavoratore dipendente, per il secondo, e non anche per il primo, dovendosi provvedere — nel compiere i calcoli delle somme da liquidare — ad integrare l'ammontare del reddito netto con altre quote aggiuntive;

che la disparità di trattamento denunciata appare contrastante col generale principio di uguaglianza stabilito dall'art. 3, primo comma, della Costituzione e non appare manifestamente infondata la relativa questione di legittimità, così come proposta dall'appellante;

che il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge n. 39/1977, posto che si verte in tema di risarcimento dei danni subiti dal lavoratore autonomo Lazzaro Montanari in conseguenza di un incidente stradale e lo stesso Montanari ha chiesto determinarsi l'incidenza dell'inabilità temporanea e dell'invalidità permanente da lui sofferte sul suo reddito di lavoro, comprendendosi, in aggiunta al reddito netto risultante più elevato fra quelli dichiarati nel triennio, e come perdita rilevante ai sensi dell'art. 1223 del codice civ., una quota corrispondente alle spese generali di produzione, tale maggiorazione non essendo consentita dal tenore letterale della norma della cui costituzionalità si dubita;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il 3 novembre 1989.

Il presidente: (firma illeggibile)

90C0020

N. 679

*Ordinanza emessa il 19 gennaio 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 dicembre 1989)
dal tribunale di Modena nel procedimento penale a carico di Magri Elisabetta*

Imposte - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Violazione del principio di tassatività della fattispecie penale.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, primo comma, n. 7).

(Cost., artt. 3 e 25).

IL TRIBUNALE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di Magri Elisabetta, generalizzata ed imputata come da atti;

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

L'art. 4 della legge n. 516, 1982, nel prevedere al punto 7 del suo primo comma la condotta di chi rediga (tra l'altro) la dichiarazione annuale dei redditi ... «dissimulando componenti positivi o simulando componenti negativi del reddito», le attribuisce penale significazione sol quando la stessa sia stata tale da alterare in misura rilevante il risultato della dichiarazione stessa.

E, ben ovviamente, spetta al giudice valutare la rilevanza di quella alterazione al fine di stabilire la ricorrenza o meno dell'antigiuridicità — sotto il profilo penale — di quella condotta connessiva od omissiva che si è svolta;

Per la formulazione d'un siffatto giudizio (che si risolve nella mera valutazione di un *quantum*) il giudice non può far ricorso ad alcun criterio di natura integrativa o sussidiaria magari offertogli da norme concorrenti (di legge o regolamentari) ovvero, come pura talvolta potrebbe verificarsi, da regole di comune e ben sicura esperienza (si pensi all'ipotesi criminosa di cui all'art. 116, secondo comma, del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, per l'individuazione della cui ricorrenza risulta d'obbligo il ricorso all'art. 133 del c.p., ovvero all'ipotesi criminosa di cui all'art. 72 della legge n. 685/1975 per l'individuazione della cui ricorrenza, con riferimento alla «modica» quantità, risulta agevole il ricorso all'esperienza mutuabile dalle più comuni acquisizioni in materia clinico-tossicologica e medico-legale.

E se, quindi, *in subiecta materia*, il giudizio (*rectius*: valutazione) del giudice è disancorato — per sua stessa natura — da ogni criterio di sicuro riferimento va da sé che la previsione penale in argomento ha carattere di indeterminatezza ed il relativo giudizio finisce inevitabilmente per rivelarsi arbitrario e, come tale, né voluto né dovuto.

Al giudice, verrebbe, cioè attribuita non una **funzione** di interpretazione nella norma (tipica del suo ministero), bensì quella di **posizione** della norma stessa. A ben vedere, infatti, la *ratio* sottostante alla norma in argomento appare essere non quella della persecuzione sempre e comunque dell'infedeltà fiscale del contribuente bensì quella della persecuzione di un siffatto comportamento sol **quando** la dimensione assunta dallo stesso sia tale da risultare intollerabile da parte della collettività e, come **tale**, meritevole di adeguata reprimenda.

Attribuire perciò al giudice il compito di **stabilire** se sia «rilevante» l'alterazione del risultato dell'infedele dichiarazione significa in definitiva conferirgli una **funzione** di carattere normativo che non può e non deve esser ritenuta sua propria: quella di stabilire non «se» un **comportamento** umano abbia o meno a costituire reato per la sua corrispondenza al modello legale astratto della **relativa** fattispecie incriminatrice speciale, bensì «quando» un siffatto comportamento, in relazione alle esigenze di tutela **degli** interessi della collettività, possa e debba esser riguardato come reato e cioè, come fatto penalmente rilevante.

Ebbene questo tipo di valutazione è proprio del legislatore cui in via esclusiva va attribuito il potere-dovere di stabilire, facendosi interprete delle ragioni e delle esigenze del corpo sociale, se e quando una umana condotta risulti talmente pregiudizievole da meritare i rigori **della reprimenda penale**.

La conseguenza è, in un siffatto distorto sistema di usurpazione di competenze, che ai consociati non viene proposto un **precetto** chiaro e determinato dal quale discenda un preciso loro obbligo, di fare o di non fare, bensì un **imperativo** nebuloso e dal contenuto incerto che non consente a chiunque dei suoi naturali destinatari di adeguare in senso corretto la propria condotta, in quanto la **statuizione** normativa in parola viene ad acquistare corpo e specificazione non già in tal momento dalla sua **statuizione** ed espressione ma soltanto da quello successivo della sua applicazione. In buona sostanza, cioè il cittadino **fiscalmente** «infedele», saprà che la sua condotta integra estremi di reato non dalla preventiva lettura della norma ma dalla successiva determinazione del giudice.

Né quest'ultimo perverrà (per tutto quanto in precedenza detto) alla determinazione stessa in modo facile.

Basti riflettere al fatto che la «rilevanza» di cui è discorso può essere intesa in una duplice eccezione, quale valore in sé e quale valore rapportato al complessivo della **dichiarazione** dei redditi (ancorché quest'ultima appaia la più probabile).

Orbene, se la si riguarda quale valore in sé, **occorrerà** che il giudice stabilisca quale sia l'entità (da tradursi in una cifra di denaro) della «simulazione» o «dissimulazione»: la si riguardà quale valore riferito al complesso della dichiarazione ancora una volta il giudice dovrà, sulla scorta dell'esclusivo e personale suo intendimento, quale rapporto (anch'esso traducibile in numerica espressione) debba intercorrere tra l'entità di quanto nella specie simulato (o dissimulato) e l'entità della dichiarazione. In entrambi i casi, comunque, il cittadino apprenderà sol dopo aver posto in essere la sua condotta, quale diverso atteggiamento avrebbe dovuto tenere.

Altrettanto ovvia (e necessariamente derivata) è la considerazione che in siffatta situazione e per naturale portato di cose si creeranno a danno dei cittadini non tanto e non solo delle abnormi sperequazioni di trattamento quanto e soprattutto una vera e propria molteplicità di **previsioni** normative (tante quante saranno i diversi intendimenti dei vari giudici al cui vaglio decisionale verranno sottoposte le singole fattispecie maturate nella pratica).

Se così è, appare di tutta evidenza che la **norma** in esame (art. 4, primo comma, n. 7, della legge n. 516/1982) così come formulata e strutturata si pone in deciso **contrasto** con gli artt. 25 e 3 della Costituzione perché collide in modo vistoso con i principi rispettivamente conclamati in quei citati articoli di «legalità» e di «uguaglianza».

Quanto al primo di detti principi, vale osservare, preliminarmente come la stessa Corte costituzionale (v. sentenza 29 aprile 1982, n. 79, in Giur. Cost. 1982, I, 712) abbia stabilito che «il principio di legalità . . . implica una stretta riserva di legge che **postula** la **specificazione del fatto** previsto come reato; in questa affermazione è dato di cogliere la sottolineatura del principio di «tassatività» (principio nel quale quello di legalità si articola), che ha da intendersi quale dovere del legislatore di precedere, al momento della creazione della norma, ad una precisa determinazione della **fattispecie** legale, affinché risulti tassativamente **stabilito** ciò che è penalmente lecito e ciò che è penalmente illecito e di quello che, derivato e conseguente, di «tipicità» dell'illecito penale stesso, principio risaputamente posto a tutela della ragionevolezza e coerenza dell'esercizio del **potere legislativo** sicché costituisce indizio sintomatico della sua violazione non già l'esistenza di uno spazio interpretativo attribuito al giudice, bensì l'ambiguità esplicita o latente della valutazione normativa e l'eccessiva estensione dell'area dei comportamenti storici abbracciati dalla **previsione** normativa stessa.

Nella surricordata decisione la Corte ha, tra l'altro, osservato che a base del principio di tassatività sta in primo luogo l'intento di evitare arbitri nell'applicazione di **misure limitative** . . . della libertà personale ed ha affermato che per effetto di tale principio è onere della legge penale quello di determinare la **fattispecie** criminosa con connotati precisi, in

modo che l'interprete, nel ridurre un'ipotesi concreta alla norma di legge, possa esprimere un giudizio di corrispondere sorretto da fondamento controllabile, e la stessa Corte ha aggiunto che tale onere richiede una descrizione intellegibile della fattispecie astratta, sia pure attraverso l'impiego di espressioni indicative e di valore e risulta soddisfatto fintantoché nelle norme penali vi sia riferimento a fenomeni la cui possibilità di realizzazione sia stata accertata in base a criteri che allo stato delle attuali conoscenze appaiono verificabili, sicché ove abbia a difettare un simile accertamento, «l'impiego di espressioni intelligibili non sia più idoneo ad adempiere all'onere di determinare la fattispecie in modo da assicurare una corrispondenza tra fatto storico che concretizza un determinato illecito ed il relativo modello astratto».

Orbene, nel caso di specie, per la già asserita indeterminazione della formula legislativa (le «espressioni indicative» sono ridotte al mero aggettivo «rilevante» e quelle «di valore» sono del tutto assenti), manca proprio ogni e qualsiasi possibilità di assicurare e, quindi, di verificare la «corrispondenza» affermata dalla Corte tra il fatto dell'infedeltà fiscale del contribuente ed il corrispondente «modello».

E sorprende non poco (ed anzi corrobora il convincimento del collegio sul punto) il poter constatare come nel corpo della stessa legge n. 516/1982 siano previste (artt. 1 e 2) figure di reato per la determinazione della configurabilità si è fatto ricorso da parte del legislatore a ben precisi ed articolati parametri di valore, sicché ancor più risulta incomprensibile e censurabile l'indeterminazione invece ricorrente nella previsione della figura criminosa di cui all'art. 4 della legge medesima.

Quanto al secondo dei citati principi (quello di cui all'art. 3 della Costituzione), se già detto che le pronunce dei giudici sulle svariate fattispecie concrete sottoposte al loro vaglio decisorio risultano necessariamente tali da realizzare una sostanziale condizione di disuguaglianza tra imputato ed imputato: alcuno di essi può esser condannato per un'evasione di valore minore ed altri assolti per un'evasione di valore maggiore, senza che alla base di siffatta disuguaglianza sia comunque rinvenibile qualsivoglia spunto di ragionevolezza!

Ed infatti pure a volere, a mero titolo di esemplificazione, ipotizzare che il reato si configuri quando il reddito dissimulato sia pari a quello dichiarato (ma potrebbe benissimo ipotizzare il doppio, il triplo etc.), verrebbe a verificarsi una situazione per la quale il dissimulatore d'una fonte di reddito di L. 10.000.000 e che abbia esposto un reddito a quella somma almeno superiore non verrebbe punito, mentre lo sarebbe che avesse dissimulato un reddito inferiore ai citati 10 milioni ma corrispondente o magari superiore al reddito da sé dichiarato. Non v'è chi non veda che una siffatta conclusione (ben possibile nell'attuale realtà normativa da un lato è giurisdizionale dall'altro) è aberrante ed in contrasto con lo stesso *ratio legis* che, richiamandosi a quanto prima detto, non consiste nella individuazione e persecuzione da parte del legislatore della maggiore o minore «disonestà individuale» riguardante attraverso un'ottica di tipo soggettivo ed ispirata a canoni di etica comportamentale, bensì nell'individuazione d'un preciso danno sociale e nella valutazione della sua tollerabilità o meno da parte della collettività secondo una visuale doverosamente oggettiva che è l'unica a poter determinare un risultato di uguaglianza e, quindi, di sostanziale giustizia.

Tutto quanto sopra ritenuto e premesso, la questione di costituzionalità della norma di cui all'art. 4, primo comma, n. 7, nella parte in cui non prevede un preciso limite di valore rimettendo ogni determinazione all'incontrollabile arbitrio del giudice, non è manifestamente infondata ed è rilevante per la definizione del procedimento in corso come l'imputazione rivolta alla Magri Elisabetta nel suo stesso letterale tenore rende evidente, sicché il procedimento stesso andrà sospeso con rimessione degli atti alla Corte costituzione perché la stessa abbia a pronunziarsi sulla sollevata questione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, della legge n. 516/1982 in relazione agli artt. 3 e 25 della Costituzione;

Ritenua la questione rilevante e non manifestamente infondata;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al pubblico ministero nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Modena, addì 19 gennaio 1989

Il presidente: (firma illeggibile)

N. 680

Ordinanza emessa il 19 gennaio 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 dicembre 1989) dal tribunale di Modena nel procedimento penale a carico di Caruso Antonio

Imposte - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Violazione del principio di tassatività della fattispecie penale.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, primo comma n. 7).

(Cost., artt. 3 e 25).

IL TRIBUNALE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di Caruso Antonio, imputato e generalizzato come in atti;

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 679/1989).

90C0022

N. 681

Ordinanza emessa il 29 dicembre 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 22 dicembre 1989) dalla commissione tributaria di primo grado di Messina sui ricorsi riuniti proposti da Spadaro Rosario contro l'ufficio I.V.A. di Messina

Imposta I.V.A. - Notifica di accertamenti in rettifica o di ufficio sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa - Mancata previsione della notifica di detti accertamenti fino alla data di entrata in vigore del d.-l. n. 429/1982 (condono fiscale), come avviene per la notifica di accertamenti in rettifica o di ufficio in materia di imposta sul reddito per effetto della sentenza della Corte n. 175/1986 - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe e violazione del principio di imparzialità della p.a.

(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 26, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).

(Cost., artt. 3 e 97).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Premesso che Spadaro Rosario ha proposto dinanzi a questa commissione, con ricorsi tutti depositati il 25 gennaio 1983, opposizione avverso gli avvisi di rettifica Mod. I.V.A. GI notificatigli il 29 ottobre 1982, relativi alla dichiarazione annuale 1977 (proc. 240/83), e alla dichiarazione annuale 1978 (proc. 241/83), nonché avverso gli ulteriori avvisi di rettifica notificatigli il 3 novembre 1982 e relativi alla dichiarazione annuale 1979 (proc. 242/83) e alla dichiarazione annuale 1980;

Premesso che all'udienza del 20 novembre 1986 è stata disposta la riunione dei predetti procedimenti, stante la loro evidente connessione soggettiva ed oggettiva;

Considerato che il ricorrente ha affidato l'esito dei ricorsi a varie eccezioni pregiudiziali attinenti alla allegata nullità degli avvisi opposti (per difetto di motivazione, per erroneità di intestazione, per illegittima acquisizione della documentazione posta a fondamento, per erronea classificazione dell'attività di esso ricorrente, per violazione del disposto di cui agli artt. 51 e segg. del d.P.R. n. 633/1972), ed ha altresì rilevato di aver presentato dichiarazione integrativa a norma della legge n. 516/1982, donde la conseguenziale estinzione dei procedimenti in oggetto, a norma dell'art. 32, terzo comma, della legge citata;

Considerato che all'udienza del 29 gennaio 1987, alla quale la trattazione dei ricorsi venne differita per acquisizioni documentali, la difesa del contribuente, sul rilievo che tutti gli avvisi di rettifica impugnati erano stati notificati in date comprese tra il 29 ottobre 1982 ed il 5 novembre 1982, tutti, quindi, successivi all'entrata in vigore del decreto-legge

n. 429/1982 convertito in legge n. 516/1982, ha eccepito la incostituzionalità dell'art. 26 della legge citata nella parte in cui consente agli uffici finanziari di notificare gli avvisi di accertamento o di rettifica anche in data successiva a quella dell'entrata in vigore del d.-l. n. 429/1982, purché antecedente a quella della dichiarazione integrativa del contribuente (nella specie, dello Spadaro presentata il 1° dicembre 1982):

Considerato che l'ufficio I.V.A. ha contestato tale eccezione rilevandone l'infondatezza;

Ritenuto che appare alla commissione opportuno deliberare in ordine alle questioni pregiudiziali e di rito proposte dallo Spadaro non separatamente dal merito e che, pertanto, la proposta questione di (in) costituzionalità è rilevante ai fini del presente giudizio, dall'esito di essa dipendono la legittimità o meno degli accertamenti impugnati dallo Spadaro;

Ritenuto che detta eccezione, oltreché rilevante, appare non manifestamente infondata per le considerazioni seguenti: la norma contenuta nell'art. 26 della legge n. 516/1982 consente all'ufficio I.V.A. la notifica di accertamenti anche in epoca successiva alla entrata in vigore di essa legge sul «condono» e quindi di procedere a carico di quei contribuenti nei confronti dei quali alla data di entrata in vigore del d.-l. n. 429/1982 non fossero stati ancora notificati accertamenti o rettifiche.

È indubbio che l'esercizio di tale attività dell'ufficio impositore, doverosa istituzionalmente, patisce i confini di portata connessi alla necessaria limitatezza del relativo esercizio; cosicché, per quanta solerzia ed efficienza voglia attribuirsi agli uffici finanziari accertatori, tale iniziativa fatalmente finisce per raggiungere solo una parte (peraltro discrezionalmente individuata) dei contribuenti potenzialmente assoggettabili alla verifica fiscale, lasciando invece, indenne il maggior numero di essi. Con la conseguenza, per questi ultimi, di potersi avvalere della più favorevole procedura della c.d. «definizione automatica» delle proprie pendenze di I.V.A., ai sensi dell'art. 28 del decreto-legge e legge citati; vantaggio, invece precluso ai contribuenti raggiunti, successivamente all'entrata in vigore della normativa di condono, da accertamenti o rettifiche sulle cui risultanze, più onerosamente, dovranno calibrarsi i versamenti integrativi. Ora, tale discriminazione non appare fondata su situazioni — e in vista di fattispecie — connotate da elementi di obiettiva e seria diversificazione; cosicché una normativa che tale disparità promuova e consenta, senza porsi carico della omogeneità delle posizioni d'interesse soggettivo incise (con risultato, quindi, di regolamentazione non paritetica), è da considerare in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione ed anche con quello che garantisce l'imparzialità della p.a. (art. 97 della Costituzione).

Al riguardo, non può non rilevarsi come la eccellentissima consulta, abbia rimosso analoga disposizione contenuta nell'art. 16 dello stesso d.-l. n. 429/1982, afferente le imposte sui redditi, dichiarandone, con sentenza n. 175/1986, la illegittimità costituzionali. La Corte ha, in proposito, affermato che, per effetto del sistema introdotto dalla predetta norma «... in pratica alcuni contribuenti sono ammessi alla definizione automatica, poiché l'ufficio finanziario competente ha ommesso, non importa se per inerzia o per altro motivo, di notificare l'accertamento; altri hanno soltanto la possibilità di aderire all'accertamento loro notificato, sia pure con la riduzione prevista dalla legge; sicché gli uffici finanziari — per di più con condotta difforme gli uni dagli altri — vengono resi arbitri di stabilire quali contribuenti possono beneficiare delle definizioni agevolate, quali ne vanno esclusi; tanto più che i contribuenti non potevano presentare dichiarazioni integrative prima del 10 novembre 1982».

Tali principi non possono non essere pienamente mutuabili nel caso di specie, tenuto presente che l'art. 26 costituisce corrispondente logico dell'art. 16 già esaminato dalla Corte costituzionale e che nell'applicazione tale norma provoca effetti giuridici differenziati nei riguardi dei destinatari, al di fuori di ogni ragionevolezza e perciò in violazione del principio costituzionale di uguaglianza nel momento d'esercizio dell'attività dell'amministrazione finanziaria per l'applicazione del c.d. «condono».

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale; per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 26 del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui consente la notifica ai contribuenti di accertamenti in regola o d'ufficio da parte dell'ufficio I.V.A. sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa anziché sino alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 429/1982 citato;

Sospende il presente giudizio e ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la notifica della presente ordinanza, a cura della segreteria di questa commissione, alle parti in causa, e al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Messina, addì 29 dicembre 1987

Il presidente: (firma illeggibile)

Il relatore: (firma illeggibile)

N. 682

Ordinanza emessa il 26 ottobre 1989 dal tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Losio Francesco e il Ministero del tesoro ed altro

Enti pubblici - Soppressione e messa in liquidazione - Creditori degli enti - Termine perentorio di sessanta giorni dalla soppressione per presentare le istanze per il riconoscimento del credito - Possibilità di tutela giudiziaria in caso di espletamento del procedimento amministrativo di ammissione o meno delle predette istanze da azionarsi entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione del provvedimento relativo - Disparità di trattamento tra debitori a seconda che rivestano o meno la qualità di ente pubblico o di organo statale ad esso subentrato - Preteso riesame di questione già decisa dalla Corte costituzionale - In subordine: contestata legittimità della norma che tale riesame preclude se richiesto, come nel caso, nello stesso grado del giudizio a quo.

(Legge 4 dicembre 1956, n. 1404, artt. 8 e 9; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 24).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

IL TRIBUNALE

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento civile iscritto al n. 4500 r.g./1983 promosso da Losio Francesco, attore, avv. S. Marino contro il Ministero del Tesoro, convenuto, avvocatura dello Stato e il Comune di Genova, convenuto, avv. Napoli;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 14 aprile 1983 Fraco Losio, titolare dell'omonima ditta esercente il commercio di porcellana, cristallerie e posaterie, premesso che aveva fornito all'Opera nazionale pensionati di Italia (O.N.P.I.) materiale per complessive L. 765.054 senza che l'ente acquirente avesse versato il corrispettivo; che l'opera era stata soppressa con legge 21 ottobre 1978, n. 641, e le operazioni di liquidazione erano state assunte dall'ufficio liquidazioni O.N.P.I. presso la ragioneria centrale dello Stato; che l'ufficio anzidetto aveva ingiustificatamente contestato una parte del credito peraltro ampiamente e documentalmente provato; che responsabile del mancato si appalesava pertanto il Ministero del tesoro quale responsabile delle operazioni di liquidazione dell'ente soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, in alternativa con il comune di Genova, destinatario dei beni mobili ed immobili — e, quindi, del materiale fornito — già di proprietà del soppresso O.N.P.I.; tanto premesso conveniva entrambi in giudizio dinanzi a questo tribunale per sentirli dichiarare tenuti in via alternativa al pagamento della somma anzidetta, interessi e rivalutazione monetaria; produceva ampia documentazione e comprova del proprio assunto.

Si costituiva in giudizio il Ministero del tesoro contestando le opposte pretese delle quali chiedeva il rigetto.

Osservava che la maggior parte del credito avversariamente vantato (per un ammontare pari a L. 715.350) era irrimediabilmente colpita da decadenza non avendo l'attore provveduto ad impugnare il provvedimento di reiezione adottato dal convenuto Ministero nel perentorio termine (trenta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata reiettiva del 21 settembre 1982) previsto dall'art. 9 della legge 21 settembre 1956, n. 1404, regolante la procedura di liquidazione dell'ente soppresso.

Quanto al residuo credito (pari a L. 49.704) eccepiva che tuttora erano in corso accertamenti sulla effettiva resa della merce fornita; e poiché non era stato ancora adottato alcun provvedimento definitivo al riguardo, l'azione avversariamente intentata risultava improponibile pendente il procedimento amministrativo previsto della citata Legge n. 1404/1956 al di fuori del quale era preclusa al creditore ogni possibilità di esporre il proprio credito.

Il comune di Genova, per sua parte, eccepiva in via principale il proprio difetto di legittimazione passiva rilevando che, se vero era che ad esso erano stati attribuiti alcuni beni già appartenenti al soppresso O.N.P.I., non per ciò solo egli poteva ritenersi successore del disciolto ente e come tale chiamato a rilevare i debiti da questi contratti.

Osservava che legittimo contraddittore della pretesa creditoria attrice doveva ritenersi l'ufficio liquidazioni O.N.P.I. presso la ragioneria centrale dello Stato gravato «delle eventuali passività» del disciolto ente, ai sensi dell'art. 1-sub novies della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

In via subordinata chiedeva rigettarsi la domanda; produceva la deliberazione della giunta municipale autorizzativa a resistere in giudizio.

Trattenuta la causa in decisione questo tribunale, osservato che la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (articoli 8 e 9) indicata dalla difesa erariale (la quale prevede che i creditori degli enti pubblici soppressi, incorporati in altri enti o posti in liquidazione devono presentare al Ministero del tesoro nel termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di soppressione, incorporazione o liquidazione le istanze per il riconoscimento dei crediti vantati, potendo adire l'autorità giudiziaria solo dopo l'espletamento del procedimento amministrativo entro trenta giorni dalla comunicazione di accoglimento o del rigetto dell'istanza) sembrava in contrasto con l'art. 3 della Costituzione poiché creava una disparità di trattamento tra debitori e debitori e conseguentemente tra creditori di un ente privato o di un ente pubblico per rapporti regolati in entrambi i casi dal diritto privato, sollevava, con ordinanza collegiale 29 settembre 1986, questione di legittimità costituzionale rimettendo gli atti alla Corte costituzionale e sospendendo il giudizio in corso.

Con sentenza 9 giugno 1988 la Corte dichiarava non fondata la sollevata questione sul rilievo che la prevalente giurisprudenza sia della Corte di cassazione che del giudice amministrativo escludevano che l'instaurazione del procedimento liquidatorio *ex lege* n. 1404/1956 importasse la perdita neppure temporanea del diritto del creditore ad azioni giudiziarie individuali.

Con ricorso depositato il 27 settembre 1988 il Losio chiedeva ed otteneva che il processo sospeso venisse proseguito; e la causa, sulle conclusioni come sopra trascritte, è stata trattenuta la decisione all'odierna udienza collegiale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Successivamente alla sentenza 9 giugno 1988 sopra richiamata la Corte costituzionale, con ordinanza 22 giugno-7 luglio 1988, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dei medesimi articoli della stessa normativa già denunciata da questo tribunale, sollevata in quel caso dal pretore di Pisa con riferimento all'art. 24 della Costituzione, ha affermato che, seppur vero era che lo speciale procedimento amministrativo di riconoscimento dei crediti da far valere nei confronti degli enti in liquidazione non impediva al creditore di proporre azione giudiziaria senza avvalersi di detto procedimento ovvero anche prima che esso fosse concluso, allorché egli si fosse avvalso per sua libera scelta del detto procedimento ed avesse atteso la sua conclusione era allora obbligato a proporre ricorso all'autorità giudiziaria nel perentorio termine di decadenza di trenta giorni dalla comunicazione della decisione conclusiva, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 1404/1956, senza che ciò comportasse violazione dell'art. 24 della Costituzione.

La precedente decisione della Corte (9 giugno 1988) resa in questo giudizio, ha dichiarato non fondata «nei sensi di cui in motivazione» la questione di legittimità costituzionale sollevata da questo tribunale con riferimento all'art. 3 della Costituzione osservando che «la giurisprudenza prevalente sia della Corte di cassazione che del giudice amministrativo ritengono che l'instaurazione del procedimento liquidatorio di cui alla legge n. 1404/1956 non importi la perdita, neppure temporanea, del diritto del creditore ad azioni giudiziarie individuali, in quanto tale procedimento consente di conseguire — oltre che in via giudiziaria — la soddisfazione dei crediti in via amministrativa».

Trattasi, ad avviso del collegio, di una sentenza c.d. «interpretativa» o «condizionata» che ricollega la pronuncia di infondatezza della questione all'accoglimento di una determinata interpretazione di essa lasciando intendere, come qui, che diversa dovrebbe essere la decisione ove venisse accolta una interpretazione difforme da quella privilegiata (c.d. interpretazione adeguatrice); intenzione fatta palese dalla formula inserita nel dispositivo («nei sensi di cui in motivazione») mediante la quale viene stabilito uno stretto rapporto tra dichiarazione di infondatezza della questione ed interpretazione della legge sottoposta al controllo di legittimità costituzionale.

Con tale decisione la Corte ha infatti inteso privilegiare quel filone giurisprudenziale secondo il quale la soppressione di un ente pubblico e l'instaurazione della procedura liquidatoria soprarichiamata non importano la perdita seppure temporanea della potestà giurisdizionale dell'a.g.o. o comunque delle azioni individuali già proposte o sopravvenute contro quell'ente (cfr. Cass. 11 luglio 1984, n. 4070), orientamento in difforme avviso del quale non sono mancate pronuncie di opposta valenza e di pari autorevolezza (cfr. Cass. 7 giugno 1966, n. 1485, che ha ritenuto decaduto dal diritto di credito verso l'ente pubblico posto in liquidazione chi non abbia presentato domanda di riconoscimento nel termine di sessanta giorni dal provvedimento di liquidazione all'apposito ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro).

Ciò premesso questo tribunale, applicando al caso di specie la sentenza e l'ordinanza della Corte costituzionale anzidette, non può che ricavare la conseguenza che il Losio, il quale ha sperimentato il procedimento amministrativo liquidatorio anzidetto ed ha atteso la decisione amministrativa relettiva del Ministero del tesoro seppur relativa ad una

parte (comunque la più cospicua) del proprio credito, dovrebbe vedersi disattendere la propria domanda per aver trascurato di impugnare nei trenta giorni successivi alla comunicazione la decisione anzidetta dinanzi a questo tribunale; e ciò pur essendo titolare di un diritto di credito sorto in base al diritto comune e che il diritto comune non espone ai rischi decadenziali siffatti, in difformità della normativa anzidetta, violatrice ad avviso del collegio dell'art. 3 della Costituzione.

Pare al collegio che le medesime considerazioni svolte nella propria precedente ordinanza rimessiva, denunciativa del ravvisato contrasto costituzionale, abbiano ancora attualità e debbano essere risottoposte all'esame della Corte costituzionale.

A ciò non è di ostacolo il rilievo che la stessa questione è già stata decisa dalla Corte perché essa intese risolverla con riferimento ad una interpretazione, delle possibili, che il collegio non intende condividere, in quanto porterebbe ad una compressione del diritto di credito del suo titolare assolutamente ingiustificata; ed è noto che l'interpretazione accolta nella sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale non vincola giuridicamente i giudici comuni.

Né, poi, sarebbe di ulteriore ostacolo il rilievo che, ai sensi dell'art. 24 della legge 41 marzo 1953, n. 87, la riproponibilità dell'eccezione di incostituzionalità è consentita solo all'inizio di ogni grado ulteriore del processo, ma non già nel corso dello stesso grado nel quale la questione è stata senza fortuna sollevata.

Come è noto la disposizione anzidetta prevede che l'ordinanza che respinge l'eccezione di illegittimità costituzionale per manifesta irrilevanza o infondatezza deve essere adeguatamente motivata; e che l'eccezione può essere riproposta all'inizio di ogni grado ulteriore del processo.

Nel caso di specie, comunque, la reiezione fu adottata con sentenza e non già con ordinanza; ed inoltre venne adottata la formula della «non fondatezza» (per giunta «nei sensi di cui in motivazione») e non già della «manifesta infondatezza»; per cui pare al collegio che la differenza seppur formale delle due situazioni giuridiche escluda l'applicabilità nel caso concreto della norma di sbarramento anzidetta.

E comunque, anche a voler superare tali rilievi, che il collegio ritiene fondati seppur indubbiamente formali, sarebbe lecito allora dubitare della costituzionalità di tale disposizione perché, ove si ritenesse ormai preclusa al giudice di prime cure ogni possibilità di riproporre la questione, consentita invece al giudice sovraordinato, sarebbe evidente la violazione del diritto alla tutela giurisdizionale ed alla difesa consentiti a tutti «in ogni stato e grado del processo» dall'art. 24 della Costituzione.

La questione, subordinatamente sollevata in ipotesi di riconoscimento del totale effetto preclusivo della sentenza della Corte costituzionale anzidetta, si appalesa rilevante (la legge 11 marzo 1954, n. 87, cui appartiene la norma denunciata è assoggettabile al controllo di legittimità costituzionale non avendo alcuna forza particolare rispetto alle leggi ordinarie; cfr. Corte costituzionale 29 dicembre 1966, n. 127) poiché tale disposizione costituirebbe l'unico ostacolo alla riproposizione della questione di legittimità costituzionale già denunciata e di cui più diffusamente infra (a sua volta rilevante nel giudizio in corso); né appare manifestamente infondata perché varrebbe a precludere una parte della tutela giurisdizionale attuabile anche nel giudizio di costituzionalità quanto meno in un grado di giudizio.

Tanto premesso al collegio non resta che riproporre di seguito i motivi in base ai quali a proprio avviso è ravvisabile il contrasto costituzionale, richiamando il contenuto della propria ordinanza collegiale in data 29 settembre 1986.

Va subito rilevato che la questione di appalesa rilevante nel giudizio in corso avendo le parti espressamente richiamato l'applicabilità della legge 4 dicembre 1956, n. 1404: il Ministero per paralizzare la domanda attrice ed il Losio per chiedere il riconoscimento del proprio buon diritto (in conclusione ha mosso, in via subordinata, dubbi circa la costituzionalità della legge come interpretata dal ministero convenuto) mentre il comune di Genova, nei cui confronti è stata proposta dall'attore domanda «alternativa» col Ministero, ha invocato la disciplina sospettata di incostituzionalità per trarre argomenti a sostegno della propria estraneità dall'oggetto della lite.

La questione non pare, poi, ad avviso del collegio manifestamente infondata per quanto in appresso.

Come è noto l'art. 8 della legge n. 1404/1956 impone a coloro che hanno diritti da far valere nei confronti degli enti pubblici la liquidazione dei quali è affidata — come nella specie — allo speciale ufficio liquidazioni istituito con l'art. 1 della legge presso il Ministero del tesoro, l'obbligo di presentare al ministero domanda di riconoscimento di crediti e le istanze per rivendicazioni o restituzioni di cose entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui è stato adottato il provvedimento di soppressione, liquidazione ed incorporazione dell'ente.

L'art. 9 della legge stabilisce, poi, che l'ufficio liquidazioni forma, entro novanta giorni dalla data di presa in consegna del patrimonio dell'ente, l'elenco dei creditori ammessi o non ammessi dandone comunicazione agli interessati i quali possono proporre ricorso all'a.g.o. entro trenta giorni dalla comunicazione.

La conservazione del diritto di credito è quindi subordinata al preventivo esperimento della menzionata procedura pre-contenziosa la quale ha inizio con la presentazione della domanda di riconoscimento dei crediti nel termine di sessanta giorni, la perentorietà del quale, anche se non dichiarata espressamente dalla legge, emerge dal fatto che trattasi di termine per compiere un atto destinato alla conservazione di un diritto già esistente, con conseguente decadenza del diritto stesso in caso di sua mancata osservanza.

Perentorio, per espressa dizione legislativa, è anche il termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione delle decisioni ministeriali per proporre ricorso all'autorità giudiziaria; mentre una parte della giurisprudenza dei giudici di merito (T. Roma 27 ottobre 1981, n. 1368; ma contra Cass. 11 luglio 1963, n. 4070) ritiene che non sia ipotizzabile per il creditore azionare il proprio credito al di fuori del procedimento liquidatorio gestito in via amministrativa dal Ministero del tesoro sia nella fase dell'accertamento del diritto vantato, sia nella fase del suo soddisfacimento, con conseguente perdita della potestà giurisdizionale dell'a.g.o. nella soggetta materia e la grave compromissione del diritto del creditore assoggettato al previo esperimento di una via amministrativa priva delle garanzie proprie del procedimento giurisdizionale e, per giunta, destinata a durare un tempo indefinito attesa la natura meramente ordinatoria del termine entro il quale il Ministero è chiamato a provvedere.

Si tratta, pertanto, di una serie di decadenze o condizionamenti creati dal legislatore — anche nella versione indubbiamente più mitigata quale offerta dalle interpretazioni della Corte costituzionale — che si frappongono alla realizzazione di un diritto di credito di un cittadino sorto sulla base del diritto comune, incidenti pesantemente sulla sua realizzazione e determinativi financo della sua estinzione (in caso di mancata impugnativa nei brevi termini anzidetti del provvedimento di rigetto ministeriale) che non può non essere riguardata con estremo sospetto per quell'evidente alterazione al regime giuridico comune delle obbligazioni, proprio di tutti i consociati che vengono ad intrattenere tra loro relazioni e che in detto regime confidano per la regolamentazione del proprio rapporto.

Va infatti rilevato che il credito del Losio, ancorché vantato nei confronti di un ente pubblico, non perciò perde la sua connotazione di credito regolato dal diritto privato, pacifico essendo che l'O.N.P.I. ha agito nei confronti dell'attore, al riguardo della fornitura di merci di che trattasi, *jure privatorum*.

Un tale rapporto, invece, per il solo fatto che lo Stato abbia deciso di sopprimere l'ente debitore e si sia assunte a proprio carico le di lui passività viene alterato nella sua struttura genetica a danno del creditore sino a porre a carico di questi pesanti oneri, decadenze e comunque ritardi per consentirgli il soddisfacimento del proprio buon diritto.

In altri termini il successore di un ente pubblico, debitore verso un privato, pel solo fatto di rivestire detta particolare qualità soggettiva, impone autoritativamente, e senza il necessario previo consenso del proprio creditore, comportamenti penalizzati e vincolanti per la realizzazione del credito, dettando sempre unilateralmente norme che prevedono in caso di mancato adempimento al modello comportamentale che deve essere seguito dal creditore financo la propria liberazione dall'obbligazione senza adempimento.

Tutto ciò, sembra al collegio inaccettabile ed in palese contrasto con l'art. 3 della Costituzione poiché il sistema dianzi esaminato crea una disparità di trattamento tra debitori e debitori alcuni dei quali, pel solo fatto — del tutto irrilevante — di rivestire la qualità di ente pubblico o di organo statale ad esso subentrato possono, a differenza di altri, godere di un trattamento più favorevole nei rapporti con i propri creditori; così come analogamente, e con ben maggiore gravità sulla violazione del precetto costituzionale dianzi richiamato, alcuni creditori, pel solo fatto della qualità soggettiva del proprio debitore, e per un evento a loro assolutamente non imputabile quale la soppressione dell'ente col quale hanno contrattato, vedono compromessa la propria posizione creditoria a differenza di altri che hanno stipulato obbligazioni con diversi soggetti pur avendo entrambe le categorie posto in essere rapporti sorti e regolati, secondo la loro comune volontà, dal diritto privato.

Per questi motivi ritiene il collegio rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, artt. 8 e 9 nella parte in cui essi prevedono che i creditori degli enti pubblici soppressi, incorporati in altri enti o posti in liquidazione devono presentare al Ministero del tesoro nel termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di soppressione, incorporazione o liquidazione, le istanze per il riconoscimento dei crediti vantati e possono adire l'autorità giudiziaria solo dopo l'espletamento del procedimento amministrativo entro trenta giorni dalla comunicazione dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza.

Gli atti vanno, pertanto, nuovamente rimessi alla Corte costituzionale per il seguito di competenza; con sospensione del presente giudizio sino all'esito della decisione sulla questione sollevata.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, in riferimento all'art. 3 della Costituzione; nonché, in via subordinata, dell'art. 24 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in relazione all'art. 24 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina nuovamente la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata ai difensori delle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Genova, addì 26 ottobre 1989.

Il presidente: (firma illeggibile)

90C0024

1989 N. 683

Ordinanza emessa il 30 giugno 1989 della Corte di cassazione nei procedimenti civili riuniti vertenti tra il comune di Ribera e Natoli Francesco ed altri

Espropriazione per pubblico interesse - Determinazione della indennità e successiva comunicazione, deposito e pubblicità relativi alla stessa - Mancata previsione per il proprietario già espropriato della possibilità di agire in giudizio per la determinazione dell'indennità anche in mancanza di detti adempimenti qualora essi non vengano compiuti in tempo congruo dopo la pronuncia del decreto di espropriazione, attesi i tempi tecnici ragionevolmente necessari per le relative attività ed il rispetto del termine ordinatorio previsto dall'art. 15 della legge n. 865/1971 - Prospettata violazione del diritto di difesa.

(Legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 19, primo comma, modificato dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14).
(Cost., art. 24).

LA CORTE DI CASSAZIONE

1989

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dal comune di Ribera, in persona del suo sindaco e legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, via S. Caterina da Siena, 46 c/o lo studio dell'avv. prof. Carmine Punzi, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Girolamo Bongiorno, giusta delega in calce al ricorso, ricorrente, contro Natoli Francesco, Natoli Elena in proprio e quale proc. di Natoli Fabrizio, la S.r.l. cooper. edilizia Michelangelo, intimati, e sul secondo ricorso n. 3322/86 proposto dalla S.r.l. cooperativa edilizia «Michelangelo» in persona del suo presidente in carica, elettivamente domiciliata in Roma, via Belsiana, 31, presso l'avv. prof. Giuseppe Bavetta, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti, controricorso e ricorr. incidentale, contro il comune di Ribera, Natoli Francesco, Natoli Elena, in proprio e quale proc. di Natoli Fabrizio, intimati e sul terzo ricorso n. 3435/86 proposto da Natoli Francesco, Natoli Elena e Natoli Fabrizio, tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Tibullio, 10, presso lo studio dell'avv. Marcello Furitano, rappresentati e difesi dall'avv. Amedeo Vaccaro, giusta delega in calce al controricorso, controricorrenti contro il comune di Ribera, la S.r.l. cooperativa edilizia «Michelangelo», intimati, avverso la sentenza n. 672 della corte d'appello di Palermo del 10 ottobre 1985;

Udita la relazione svolta dal cons. P. Pannella;

Udito per il ricorrente l'avv. Jannone (delega);

Udito per il resistente l'avv. Furitano (delega);

Udito il p.m. dott. Antonio Martinelli, che ha concluso chiedendo la rimessione degli atti alla Corte costituzionale ed in subordine il rigetto;

1. — Premesso che il comune di Ribera, occupato in via provvisoria e d'urgenza terreno di proprietà di Francesco, Elena e Fabrizio Natoli, per la realizzazione di alloggi popolari in favore della S.r.l. cooperativa edilizia «Michelangelo», definitiva concessionaria del suolo, aveva determinato e ritualmente offerto ai proprietari suindicati, in data 30 novembre 1982, l'indennità provvisoria, ex art. 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 855; dai destinatari rifiutata;

che il sindaco del medesimo comune aveva pronunciato e comunicato agli interessati, in data 13 agosto 1983, l'espropriazione e l'occupazione definitiva del suolo;

che i Natoli con citazione del 14 settembre 1983 avevano convenuto davanti alla corte d'appello di Palermo sia il comune di Ribera e sia la suindicata cooperativa per la determinazione dell'indennità definitiva di esproprio e la condanna dei convenuti al relativo deposito della corrispondente somma;

che, costituitasi la sola cooperativa (contumace, quindi, il comune), questa, pregiudizialmente, aveva eccepito l'inammissibilità della domanda in quanto proposta come opposizione alla stima provvisoria e non quella definitiva;

che la corte palermitana con sentenza del 10 ottobre 1985, n. 672, respingendo l'eccezione, aveva ritenuto ammissibile l'opposizione contro l'indennità provvisoria, dato che il comune di Ribera, depositata tale indennità, aveva pronunciato la espropriazione definitiva del suolo senza determinare la relativa indennità (omesso cioè il relativo procedimento amministrativo perché la commissione provinciale presso l'a.t.e. la determinasse), nemmeno dopo molto tempo dalla pronuncia dell'espropriazione stessa. Sicché — aveva arguito la Corte del merito — non restava che considerare quell'indennità provvisoria come definitiva allo scopo di tutelare il diritto — costituzionalmente garantito — all'equivalente economico di fronte all'ablazione del bene espropriato;

2. — Rilevato che contro la suindicata sentenza, che, decidendo anche sul merito della controversia, aveva condannato il solo comune e non pure la cooperativa al deposito dell'indennità, calcolata secondo il criterio del valore venale ai sensi dell'art. 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, il comune di Ribera proponeva ricorso per cassazione riprospettando la questione dell'inammissibilità della opposizione così come proposta, sul rilievo che l'esperimento dell'azione accorridata dall'art. 19 della legge n. 865/1971 postula, quale indefettibile presupposto, la stima dell'indennità definitiva ad opera della competente commissione provinciale di cui al precedente art. 16 della legge n. 865/1971 come modificato dall'art. 14 nella legge 28 gennaio 1977, n. 10;

3. — Questa Corte, attesa l'indefettibile rilevanza della questione per la decisione della controversia;

OSSERVA

a) che nel procedimento espropriativo disciplinato dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, l'opposizione alla stima amministrativa, operata a norma degli artt. 15 e 16 della legge davanti alla corte d'appello in unico grado, ha come presupposto essenziale, pena l'improponibilità di essa (cfr. Cass. ss.uu. 2571/1988, 7288/1986, 6467/1988), la determinazione dell'indennità definitiva pubblicata sul foglio degli annunci legali della provincia;

b) che l'opposizione non si configura come un'impugnazione dell'atto amministrativo, ma come atto introduttivo di un regolare giudizio di merito teso a stabilire in modo autonomo, rispetto al provvedimento amministrativo, la misura della indennità dovuta secondo le norme vigenti al momento della decisione (cfr. sentenze nn. 4091/1985, 7214/1986, 1699/1987, 5018/1987, 4172/1988, 4221/1988);

c) che, a differenza della disciplina legislativa anteriore al 1971 secondo la quale il deposito dell'indennità di espropriazione costituiva il presupposto o condizione legittimante la pronuncia del decreto di esproprio, nello schema procedimentale amministrativo, disciplinato dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, i due momenti non sono previsti intimamente collegati e condizionati l'uno dall'altro, sicché il decreto di espropriazione può essere emanato in modo autonomo rispetto alla determinazione della stima definitiva, alla comunicazione e pubblicazione di essa;

d) che per tali ultimi adempimenti procedurali non sono previsti termini perentori di decadenza influenti sulla legittimità dell'espropriazione, sicché non è raro il caso (come nella specie) in cui la «stima» o più non intervenga oppure intervenga in un tempo così distante dal momento dell'ablazione del suolo, da determinare un'ingiusta ed irragionevole paralisi di ogni attività dell'espropriato diretta a conseguire il ristoro del danno subito in misura giusta ed in tempo congruo.

4. — Per le ragioni suesposte questa Corte considera:

1) che non sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nella parte in cui non prevede che l'espropriato possa ugualmente adire la corte d'appello per la determinazione dell'indennità di esproprio secondo legge, quando la determinazione, la comunicazione e la pubblicazione dell'indennità definitiva di espropriazione non seguono in tempo congruo, dopo la pronuncia del decreto (di esproprio) previsto dall'art. 13 della legge suindicata, attesi i tempi tecnici ragionevolmente necessari per le relative attività ed il rispetto del termine ordinatorio previsto dall'art. 15 della stessa legge;

2) che tale suesposta riflessione derivi dal contrasto della attuale normativa *de qua* con l'esegesi del disposto dell'art. 24, primo comma, della Costituzione, secondo cui la tutela dei diritti e degli interessi legittimi costituisce un diritto inviolabile della persona da potersi esercitare nel modo e nel tempo giusti e ragionevoli.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 24, primo comma, della Costituzione, dell'art. 19, primo comma, della legge n. 865/1971, come modificato dall'art. 14 della legge n. 10/1977 per le ragioni inanzi esposte;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio;

Dispone la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa ed al pubblico ministero, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Dispone la comunicazione della medesima ordinanza ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Roma, addì 30 giugno 1989

Il presidente: (firma illeggibile)

Il dirigente prima sez. civ.: (firma illeggibile)

90C0025

N. 684

*Ordinanza emessa il 30 giugno 1989 della Corte di cassazione
nei procedimenti civili riuniti vertenti tra il comune di Ribera e Natoli Francesco ed altri*

Espropriazione per pubblico interesse - Determinazione della indennità e successiva comunicazione, deposito e pubblicità relativi alla stessa - Mancata previsione per il proprietario già espropriato della possibilità di agire in giudizio per la determinazione dell'indennità anche in mancanza di detti adempimenti qualora essi non vengano compiuti in tempo congruo dopo la pronuncia del decreto di espropriazione, attesi i tempi tecnici ragionevolmente necessari per le relative attività ed il rispetto del termine ordinatorio previsto dall'art. 15 della legge n. 865/1971 - Prospettata violazione del diritto di difesa.

(Legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 19, primo comma, modificato dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14).
(Cost., art. 24).

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dal comune di Ribera, in persona del suo sindaco e legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, via S. Caterina da Siena, 46, c/o lo studio dell'avv. prof. Carmine Punzi, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Girolamo Bongiorno, giusta delega in calce al ricorso, ricorrente, contro Natoli Francesco, Natoli Elena in proprio e quale proc. di Natoli Fabrizio, la S.r.l. cooper.

edilizia «Gli Amici», intimati, e sul secondo ricorso n. 3325/86 proposto dalla S.r.l. cooperativa edilizia «Gli Amici» in persona del suo presidente in carica, elettivamente domiciliata in Roma, Via Belsiana, 31, presso l'avv. prof. Giuseppe Bavetta, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti, controricorso e ricorr. incidentale, contro il comune di Ribera, Natoli Francesco, Natoli Elena, in proprio e quale proc. di Natoli Fabrizio, intimati, e sul terzo ricorso n. 3432/86 proposto da Natoli Francesco, Natoli Elena e Natoli Fabrizio, tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via Tibullio, 10, presso lo studio dell'avv. Marcello Furitano, rappresentati e difesi dall'avv. Amedeo Vaccaro, giusta delega in calce al controricorso, controricorrenti, contro il comune di Ribera, la S.r.l. cooperativa edilizia «Gli Amici», intimati, avverso la sentenza n. 676 della corte d'appello di Palermo del 12 ottobre 1985;

Udita la relazione svolta dal cons. P. Pannella;

Udito per il ricorrente l'avv. Jannone (delega);

Udito per il resist. l'avv. Furitano (delega);

Udito il p.m. dott. Antonio Martinelli, che ha concluso chiedendo la rimessione degli atti alla Corte costituzionale ed in subordine il rigetto;

1. — Premesso che il comune di Ribera, occupato in via provvisoria e d'urgenza terreno di proprietà di Francesco, Elena e Fabrizio Natoli, per la realizzazione di alloggi popolari in favore della S.r.l. cooperativa edilizia «Gli Amici», definitiva concessionaria del suolo, aveva determinato e ritualmente offerto ai proprietari suindicati, in data 30 novembre 1982, l'indennità provvisoria, ex art. 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 855; dai destinatari rifiutata;

che il sindaco del medesimo comune aveva pronunciato e comunicato agli interessati, in data 13 agosto 1983, l'espropriazione e l'occupazione definitiva del suolo;

che i Natoli con citazione del 14 settembre 1983 avevano convenuto davanti alla corte d'appello di Palermo sia il comune di Ribera e sia la suindicata cooperativa per la determinazione dell'indennità definitiva di esproprio e la condanna dei convenuti al relativo deposito della corrispondente somma;

che, costituitasi la sola cooperativa (contumace, quindi, il comune), questa, pregiudizialmente, aveva eccepito l'inammissibilità della domanda in quanto proposta come opposizione alla stima provvisoria e non quella definitiva;

che la corte palermitana con sentenza 12 ottobre 1985, n. 676, respingendo l'eccezione, aveva ritenuto ammissibile l'opposizione contro l'indennità provvisoria, dato che il comune di Ribera, depositata tale indennità, aveva pronunciato la espropriazione definitiva del suolo senza determinare la relativa indennità (omesso cioè il relativo procedimento amministrativo perché la commissione provinciale presso l'u.t.e. la determinasse), nemmeno dopo molto tempo dalla pronuncia dell'espropriazione stessa. Sicché — aveva arguito la Corte del merito — non restava che considerare quell'indennità provvisoria come definitiva allo scopo di tutelare il diritto — costituzionalmente garantito — all'equivalente economico di fronte all'ablazione del bene espropriato;

2. — Rilevato che contro la suindicata sentenza, che, decidendo anche sul merito della controversia, aveva condannato il solo comune e non pure la cooperativa al deposito dell'indennità, calcolata secondo il criterio del valore venale ai sensi dell'art. 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, il comune di Ribera proponeva ricorso per cassazione riprospettando la questione dell'inammissibilità dell'opposizione così come proposta, sul rilievo che l'esperimento dell'azione accorrdata dall'art. 19 della legge n. 865/1971 postula, quale indefettibile presupposto, la stima dell'indennità definitiva ad opera della competente commissione provinciale di cui al precedente art. 16 della legge n. 865/1971 come modificato dall'art. 14 nella legge 28 gennaio 1977, n. 10;

3. — Questa Corte, attesa l'indefettibile rilevanza della questione per la decisione della controversia;

OSSERVA

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 683/1989).

N. 685

*Ordinanza emessa il 30 giugno 1989 dalla Corte di cassazione
nei procedimenti civili riuniti vertenti tra il comune di Ribera e la S.r.l. cooperativa edilizia «I Dieci» ed altri*

Espropriazione per pubblico interesse - Determinazione della indennità e successiva comunicazione, deposito e pubblicità relativi alla stessa - Mancata previsione per il proprietario già espropriato della possibilità di agire in giudizio per la determinazione dell'indennità anche in mancanza di detti adempimenti qualora essi non vengano compiuti in tempo congruo dopo la pronuncia del decreto di espropriazione, attesi i tempi tecnici ragionevolmente necessari per le relative attività ed il rispetto del termine ordinatorio previsto dall'art. 15 della legge n. 865/1971 - Prospettata violazione del diritto di difesa.

(Legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 19, primo comma, modificato dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14).

(Cost., art. 24).

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dal comune di Ribera, in persona del suo sindaco e legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, via S. Caterina da Siena, 46, c/o lo studio dell'avvocato prof. Carmine Punzi, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Girolamo Bongiorno, giusta delega in calce al ricorso, ricorrente, contro la S.r.l. cooperativa edilizia «I Dieci» in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliata in Roma, via Arenula, 21, presso lo studio dell'avv. Isabella Lesti, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Guido Corso, giusta delega a margine del controricorso, controricorrente, e contro Natoli Francesco, Natoli Elena, in proprio e quale procuratrice di Natoli Fabrizio, intimati, e sul secondo ricorso n. 3433/86 proposto da Natoli Francesco, Natoli Elena e Natoli Fabrizio, tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Tibullo, 10, presso lo studio dell'avv. Marcello Furitano, rappresentati e difesi dall'avv. Amedeo Vaccaro, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale, controricorrenti e ricorrente incidentale, contro il comune di Ribera, la S.r.l. cooperativa edilizia «I Dieci», intimati, avverso la sentenza n. 673 della corte d'appello di Palermo del 10 ottobre 1985:

Udita la relazione svolta dal cons. P. Pannella;

Udito per il ricorrente l'avv. Jannone (delega);

Udito per il resist. l'avv. Furitano (delega);

Udito il p.m. dott. Antonio Martinelli, che ha concluso chiedendo la rimessione degli atti alla Corte costituzionale ed in subordine il rigetto;

1) Premesso che il comune di Ribera, occupato in via provvisoria e d'urgenza terreno di proprietà di Francesco, Elena e Fabrizio Natoli, per la realizzazione di alloggi popolari in favore della S.r.l. cooperativa edilizia «I Dieci», definitiva concessionaria del suolo, aveva determinato e ritualmente offerto ai proprietari suindicati, in data 30 novembre 1982, l'indennità provvisoria, ex art. 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 855; dai destinatari rifiutata:

che il sindaco del medesimo comune aveva pronunciato e comunicato agli interessati, in data 13 agosto 1983, l'espropriazione e l'occupazione definitiva del suolo;

che i Natoli con citazione del 14 settembre 1983 avevano convenuto davanti alla corte d'appello di Palermo sia il comune di Ribera e sia la suindicata cooperativa per la determinazione dell'indennità definitiva di esproprio e la condanna dei convenuti al relativo deposito della corrispondente somma;

che, costituitasi la sola cooperativa (contumace, quindi, il comune), questa, pregiudizialmente, aveva eccepito l'inammissibilità della domanda in quanto proposta come opposizione alla stima provvisoria e non quella definitiva;

che la corte palermitana con sentenza del 10 ottobre 1985, n. 673, respingendo l'eccezione, aveva ritenuto ammissibile l'opposizione contro l'indennità provvisoria, dato che il comune di Ribera, depositata tale indennità, aveva pronunciato la espropriazione definitiva del suolo senza determinare la relativa indennità (omesso cioè il relativo procedimento amministrativo perché la commissione provinciale presso l'u.t.e. la determinasse), nemmeno dopo molto tempo dalla pronuncia dell'espropriazione stessa. Sicché — aveva arguito la Corte del merito — non restava che considerare quell'indennità provvisoria come definitiva allo scopo di tutelare il diritto — costituzionalmente garantito — all'equivalente economico di fronte all'ablazione del bene espropriato;

2) Rilevato che contro la suindicata sentenza, che, decidendo anche sul merito della controversia, aveva condannato il solo comune e non pure la cooperativa al deposito dell'indennità, calcolata secondo il criterio del valore venale ai sensi dell'art. 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, il comune di Ribera proponeva ricorso per cassazione riprospettando la questione dell'inammissibilità della opposizione così come proposta, sul rilievo che l'esperimento dell'azione accordata dall'art. 19 della legge n. 865/1971 postula, quale indefettibile presupposto, la stima dell'indennità definitiva ad opera della competente commissione provinciale di cui al precedente art. 16 della legge n. 865/1971 come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

3) Questa Corte, attesa l'indefettibile rilevanza della questione per la decisione della controversia;

OSSERVA

Il sequito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 683/1989).

93C0027

N. 686

Ordinanza emessa il 30 giugno 1989 dalla Corte di cassazione nei procedimenti civili riuniti vertenti tra il comune di Ribera e la S.r.l. cooperativa edilizia «Papa Luciani» ed altri

Espropriazione per pubblico interesse - Determinazione della indennità e successiva comunicazione, deposito e pubblicità relativi alla stessa - Mancata previsione per il proprietario già espropriato della possibilità di agire in giudizio per la determinazione dell'indennità anche in mancanza di detti adempimenti qualora essi non vengano compiuti in tempo congruo dopo la pronuncia del decreto di espropriazione, attesi i tempi tecnici ragionevolmente necessari per le relative attività ed il rispetto del termine ordinatorio previsto dall'art. 15 della legge n. 865/1971 - Prospettata violazione del diritto di difesa.

(Legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 19, primo comma, modificato dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14).

(Cost., art. 24).

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dal comune di Ribera, in persona del suo sindaco e legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, via S. Caterina da Siena, 46, c/o lo studio dell'avvocato prof. Carmine Punzi, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Girolamo Bongiorno, giusta delega in calce al ricorso, ricorrente, contro la S.r.l. cooperativa edilizia «Papa Luciani» in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliata in Roma, via Belsiana, 31, presso lo studio dell'avv. Bavetta, rappresentata e difesa, giusta delega a margine del controricorso, controricorrente, e contro Natoli Francesco, Natoli Elena, in proprio e quale procuratrice di Natoli Fabrizio, intimati, e sul secondo ricorso n. 3436/86 proposto da Natoli Francesco, Natoli Elena e Natoli Fabrizio, tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Tibullo, 10, presso lo studio dell'avv. Marcello Furitano, rappresentati e difesi dall'avv. Amedeo Vaccaro, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale, controricorrenti e ricorrente incidentale, contro il comune di Ribera, e la S.r.l. cooperativa edilizia «Papa Luciani», intimati, avverso la sentenza n. 689 della corte d'appello di Palermo del 17 ottobre 1985.

Udita la relazione svolta dal cons. P. Pannella;

Udito per il ricorrente l'avv. Jannone (delega);

Udito per il resist. l'avv. Furitano (delega);

Udito il p.m. dott. Antonio Martinelli, che ha concluso chiedendo la rimessione degli atti alla Corte costituzionale ed in subordine il rigetto;

1) Premesso che il comune di Ribera, occupato in via provvisoria e d'urgenza terreno di proprietà di Francesco, Elena e Fabrizio Natoli, per la realizzazione di alloggi popolari in favore della S.r.l. cooperativa edilizia «Papa Luciani», definitiva concessionaria del suolo, aveva determinato e ritualmente offerto ai proprietari suindicati, in data 30 novembre 1982, l'indennità provvisoria, ex art. 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 855; dai destinatari rifiutata;

che il sindaco del medesimo comune aveva pronunciato e comunicato agli interessati, in data 13 agosto 1983, l'espropriazione e l'occupazione definitiva del suolo;

che i Natoli con citazione del 14 settembre 1983 avevano convenuto davanti alla corte d'appello di Palermo sia il comune di Ribera e sia la suindicata cooperativa per la determinazione dell'indennità definitiva di esproprio e la condanna dei convenuti al relativo deposito della corrispondente somma;

che, costituitasi la sola cooperativa (contumace, quindi, il comune), questa, pregiudizialmente, aveva eccepito l'inammissibilità della domanda in quanto proposta come opposizione alla stima provvisoria e non quella definitiva;

che la corte palermitana con sentenza del 17 ottobre 1985, n. 689, respingendo l'eccezione, aveva ritenuto ammissibile l'opposizione contro l'indennità provvisoria, dato che il comune di Ribera, depositata tale indennità, aveva pronunciato la espropriazione definitiva del suolo senza determinare la relativa indennità (omesso cioè il relativo procedimento amministrativo perchè la commissione provinciale presso l'u.t.e. la determinasse), nemmeno dopo molto tempo dalla pronuncia dell'espropriazione stessa. Sicchè — aveva arguito la Corte del merito — non restava che considerare quell'indennità provvisoria come definitiva allo scopo di tutelare il diritto — costituzionalmente garantito — all'equivalente economico di fronte all'ablazione del bene espropriato;

2) Rilevato che contro la suindicata sentenza, che, decidendo anche sul merito della controversia, aveva condannato il solo comune e non pure la cooperativa al deposito dell'indennità, calcolata secondo il criterio del valore venale ai sensi dell'art. 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, il comune di Ribera proponeva ricorso per cassazione riprospettando la questione dell'inammissibilità della opposizione così come proposta, sul rilievo che l'esperimento dell'azione accordata dall'art. 19 della legge n. 865/1971 postula, quale indefettibile presupposto, la stima dell'indennità definitiva ad opera della competente commissione provinciale di cui al precedente art. 16 della legge n. 865/1971 come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

3) Questa Corte, attesa l'indefettibile rilevanza della questione per la decisione della controversia;

OSSERVA

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 683/1989).

90C0028

N. 687

Ordinanza emessa il 30 giugno 1989 dalla Corte di cassazione nei procedimenti civili riuniti vertenti tra il comune di Ribera e Natoli Francesco ed altri

Espropriazione per pubblico interesse - Determinazione della indennità e successiva comunicazione, deposito e pubblicità relativi alla stessa - Mancata previsione per il proprietario già espropriato della possibilità di agire in giudizio per la determinazione dell'indennità anche in mancanza di detti adempimenti qualora essi non vengano compiuti in tempo congruo dopo la pronuncia del decreto di espropriazione, attesi i tempi tecnici ragionevolmente necessari per le relative attività ed il rispetto del termine ordinatorio previsto dall'art. 15 della legge n. 865/1971 - Prospettata violazione del diritto di difesa.

(Legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 19, primo comma, modificato dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14).

(Cost., art. 24).

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dal comune di Ribera, in persona del suo sindaco e legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, via S. Caterina da Siena, 46, e lo studio dell'avvocato prof. Carmine Punzi, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Girolamo Bongiorno, giusta delega in calce al ricorso, ricorrente, contro Natoli Francesco, Natoli Elena, in proprio e quale procuratrice di Natoli Fabrizio, la S.r.l. cooperativa edilizia «Aurora», intimati; e sul secondo ricorso n. 3324/86 proposto dalla S.r.l. cooperativa edilizia

«Aurora», in persona del suo presidente in carica, elettivamente domiciliata in Roma, via Belsiana, 31, presso l'avv. prof. Giuseppe Bavetta, che la rappresenta e difende giusta delega in atti, controricorrenti e ricorrente incidentale, contro il comune di Ribera, Natoli Francesco, Natoli Elena, in proprio e quale procuratrice di Natoli Fabrizio, intimati, e sul terzo ricorso n. 3430/86 proposto da Napoli Francesco, Natoli Elena e Natoli Fabrizio, tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Tibullio, 10, presso lo studio dell'avv. Marcello Furitano, rappresentati e difesi dall'avv. Amedeo Vaccaro, giusta delega in calce al controricorso, controricorrenti, contro il comune di Ribera e la S.r.l. cooperativa edilizia «Aurora», intimati, avverso la sentenza n. 670 della corte d'appello di Palermo del 10 ottobre 1985;

Udita la relazione svolta dal cons. P. Pannella;

Udito per il ricorrente l'avv. Jannone (delega);

Udito per il resist. l'avv. Furitano (delega);

Udito il p.m. dott. Antonio Martinelli, che ha concluso chiedendo la rimessione degli atti alla Corte costituzionale ed in subordine il rigetto;

1) Premesso che il comune di Ribera, occupato in via provvisoria e d'urgenza terreno di proprietà di Francesco, Elena e Fabrizio Natoli, per la realizzazione di alloggi popolari in favore della S.r.l. cooperativa edilizia «Aurora», definitiva concessionaria del suolo, aveva determinato e ritualmente offerto ai proprietari suindicati, in data 30 novembre 1982, l'indennità provvisoria, ex art. 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 855; dai destinatari rifiutata;

che il sindaco del medesimo comune aveva pronunciato e comunicato agli interessati, in data 13 agosto 1983, l'espropriazione e l'occupazione definitiva del suolo;

che i Natoli con citazione del 14 settembre 1983 avevano convenuto davanti alla corte d'appello di Palermo sia il comune di Ribera e sia la suindicata cooperativa per la determinazione dell'indennità definitiva di esproprio e la condanna dei convenuti al relativo deposito della corrispondente somma;

che, costituitasi la sola cooperativa (contumace, quindi, il comune), questa, pregiudizialmente, aveva eccepito l'inammissibilità della domanda in quanto proposta come opposizione alla stima provvisoria e non quella definitiva;

che la corte palermitana con sentenza del 10 ottobre 1985, n. 670, respingendo l'eccezione, aveva ritenuto ammissibile l'opposizione contro l'indennità provvisoria, dato che il comune di Ribera, depositata tale indennità, aveva pronunciato la espropriazione definitiva del suolo senza determinare la relativa indennità (omesso cioè il relativo procedimento amministrativo perché la commissione provinciale presso l'u.t.e. la determinasse), nemmeno dopo molto tempo dalla pronuncia dell'espropriazione stessa. Sicché — aveva arguito la Corte del merito — non restava che considerare quell'indennità provvisoria come definitiva allo scopo di tutelare il diritto — costituzionalmente garantito — all'equivalente economico di fronte all'ablazione del bene espropriato;

2) Rilevato che contro la suindicata sentenza, che, decidendo anche sul merito della controversia, aveva condannato il solo comune e non pure la cooperativa al deposito dell'indennità, calcolata secondo il criterio del valore venale ai sensi dell'art. 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, il comune di Ribera proponeva ricorso per cassazione riproponendo la questione dell'inammissibilità della opposizione così come proposta, sul rilievo che l'esperimento dell'azione accordata dall'art. 19 della legge n. 865/1971 postula, quale indefettibile presupposto, la stima dell'indennità definitiva ad opera della competente commissione provinciale di cui al precedente art. 16 della legge n. 865/1971 come modificato dall'art. 14 nella legge 28 gennaio 1977, n. 10;

3) Questa Corte, attesa l'indefettibile rilevanza della questione per la decisione della controversia;

OSSERVA

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 683/1989).

N. 688

*Ordinanza emessa il 30 giugno 1989 dalla Corte di cassazione
nei procedimenti civili riuniti vertenti tra il comune di Ribera e Natoli Francesco ed altri*

Espropriazione per pubblico interesse - Determinazione della indennità e successiva comunicazione, deposito e pubblicità relativi alla stessa - Mancata previsione per il proprietario già espropriato della possibilità di agire in giudizio per la determinazione dell'indennità anche in mancanza di detti adempimenti qualora essi non vengano compiuti in tempo congruo dopo la pronuncia del decreto di espropriazione, attesi i tempi tecnici ragionevolmente necessari per le relative attività ed il rispetto del termine ordinatorio previsto dall'art. 15 della legge n. 865/1971 - Prospettata violazione del diritto di difesa.

(Legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 19, primo comma, modificato dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14).

(Cost., art. 24).

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dal comune di Ribera, in persona del suo sindaco e legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, via S. Caterina da Siena, 46, c/o lo studio dell'avv. prof. Carmine Punzi, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Girolamo Bongiorno, giusta delega in calce al ricorso, ricorrente, contro Natoli Francesco, Natoli Elena, in proprio e quale procuratrice di Natoli Fabrizio, la S.r.l. cooperativa edilizia «Aurora», intimati; e sul secondo ricorso n. 3323/86 proposto dalla S.r.l. cooperativa edilizia «Aurora», in persona del suo presidente in carica, elettivamente domiciliata in Roma, via Belsiana, 31, presso l'avv. prof. Giuseppe Bavetta, che la rappresenta e difende giusta delega in atti, controricorrenti e ricorrente incidentale, contro il comune di Ribera, Natoli Francesco, Natoli Elena, in proprio e quale procuratrice di Natoli Fabrizio, intimati, e sul terzo ricorso n. 3431/86 proposto da Natoli Francesco, Natoli Elena e Natoli Fabrizio, tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Tibullio, 10, presso lo studio dell'avv. Marcello Furitano, rappresentati e difesi dall'avv. Amedeo Vaccaro, giusta delega in calce al controricorso, controricorrenti, contro il comune di Ribera e la S.r.l. cooperativa edilizia «Aurora», intimati, avverso la sentenza n. 671 della corte d'appello di Palermo del 10 ottobre 1985;

Udita la relazione svolta dal cons. P. Pannella;

Udito per il ricorrente l'avv. Jannone (delega);

Udito per il resist. l'avv. Furitano (delega);

Udito il p.m. dott. Antonio Martinelli, che ha concluso chiedendo la rimessione degli atti alla Corte costituzionale ed in subordine il rigetto;

1) Premesso che il comune di Ribera, occupato in via provvisoria e d'urgenza terreno di proprietà di Francesco, Elena e Fabrizio Natoli, per la realizzazione di alloggi popolari in favore della S.r.l. cooperativa edilizia «Aurora», definitiva concessionaria del suolo, aveva determinato e ritualmente offerto ai proprietari suindicati, in data 30 novembre 1982, l'indennità provvisoria, ex art. 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 855; dai destinatari rifiutata;

che il sindaco del medesimo comune aveva pronunciato e comunicato agli interessati, in data 13 agosto 1983, l'espropriazione e l'occupazione definitiva del suolo;

che i Natoli con citazione del 14 settembre 1983 avevano convenuto davanti alla corte d'appello di Palermo sia il comune di Ribera e sia la suindicata cooperativa per la determinazione dell'indennità definitiva di esproprio e la condanna dei convenuti al relativo deposito della corrispondente somma;

che, costituitasi la sola cooperativa (contumace, quindi, il comune), questa, pregiudizialmente, aveva eccepito l'inammissibilità della domanda in quanto proposta come opposizione alla stima provvisoria e non quella definitiva;

che la corte palermitana con sentenza del 10 ottobre 1985, n. 671, respingendo l'eccezione, aveva ritenuto ammissibile l'opposizione contro l'indennità provvisoria, dato che il comune di Ribera, depositata tale indennità, aveva pronunciato la espropriazione definitiva del suolo senza determinare la relativa indennità (omesso cioè il relativo procedimento amministrativo perché la commissione provinciale presso l'u. t. e. la determinasse), nemmeno dopo molto tempo dalla pronuncia dell'espropriazione stessa. Sicché — aveva arguito la Corte del merito — non restava che considerare quell'indennità provvisoria come definitiva allo scopo di tutelare il diritto — costituzionalmente garantito — all'equivalente economico di fronte all'ablazione del bene espropriato;

2) Rilevato che contro la suindicata sentenza, che, decidendo anche sul merito della controversia, aveva condannato il solo comune e non pure la cooperativa al deposito dell'indennità, calcolata secondo il criterio del valore venale ai sensi dell'art. 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, il comune di Ribera proponeva ricorso per cassazione riprospettando la questione dell'inammissibilità della opposizione così come proposta, sul rilievo che l'esperimento dell'azione accordata dall'art. 19 della legge n. 865/1971 postula, quale indefettibile presupposto, la stima dell'indennità definitiva ad opera della competente commissione provinciale di cui al precedente art. 16 della legge n. 865/1971 come modificato dall'art. 14 nella legge 28 gennaio 1977, n. 10;

3) Questa Corte, attesa l'indefettibile rilevanza della questione per la decisione della controversia;

OSSERVA

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 683/1989).

90C0030

N. 689

Ordinanza emessa il 30 giugno 1989 dalla Corte di cassazione nei procedimenti civili riuniti vertenti tra il comune di Ribera e la S.r.l. cooperativa edilizia «Alternativa» ed altri

Espropriazione per pubblico interesse - Determinazione della indennità e successiva comunicazione, deposito e pubblicità relativi alla stessa - Mancata previsione per il proprietario già espropriato della possibilità di agire in giudizio per la determinazione dell'indennità anche in mancanza di detti adempimenti qualora essi non vengano compiuti in tempo congruo dopo la pronuncia del decreto di espropriazione, attesi i tempi tecnici ragionevolmente necessari per le relative attività ed il rispetto del termine ordinatorio previsto dall'art. 15 della legge n. 865/1971 - Prospettata violazione del diritto di difesa.

(Legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 19, primo comma, modificato dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14).

(Cost., art. 24).

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dal comune di Ribera, in persona del suo sindaco e legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, via S. Caterina da Siena, 46, c/o lo studio dell'avvocato prof. Carmine Punzi, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Girolamo Bongiorno, giusta delega in calce al ricorso, ricorrente, contro la S.r.l. cooperativa edilizia «Alternativa» in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliata in Roma, via Arenula, 21, presso lo studio dell'avv. Isabella Lesti, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Guido Corso, giusta delega a margine del controricorso, controricorrente, e contro Natoli Francesco, Natoli Elena, in proprio e quale procuratrice di Natoli Fabrizio, intimati, e sul secondo ricorso n. 3429/86 proposto da Natoli Francesco, Natoli Elena e Natoli Fabrizio, tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Tibullo, 10, presso lo studio dell'avv. Marcello Furitano, rappresentati e difesi dall'avv. Amedeo Vaccaro, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale, controricorrenti e ricorrente incidentale, contro il comune di Ribera e la S.r.l. cooperativa edilizia «Alternativa», intimati, avverso la sentenza n. 689 della corte d'appello di Palermo del 17 ottobre 1985;

Udita la relazione svolta dal cons. P. Pannella;

Udito per il ricorrente l'avv. Jannone (delega);

Udito per il resist. l'avv. Furitano (delega);

Udito il p.m. dott. Antonio Martinelli, che ha concluso chiedendo la rimessione degli atti alla Corte costituzionale ed in subordine il rigetto;

1) Premesso che il comune di Ribera, occupato in via provvisoria e d'urgenza terreno di proprietà di Francesco, Elena e Fabrizio Natoli, per la realizzazione di alloggi popolari in favore della S.r.l. cooperativa edilizia «Alternativa», definitiva concessionaria del suolo, aveva determinato e ritualmente offerto ai proprietari suindicati, in data 30 novembre 1982, l'indennità provvisoria, ex art. 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 855; dai destinatari rifiutata;

che il sindaco del medesimo comune aveva pronunciato e comunicato agli interessati, in data 13 agosto 1983, l'espropriazione e l'occupazione definitiva del suolo;

che i Natoli con citazione del 14 settembre 1983 avevano convenuto davanti alla corte d'appello di Palermo sia il comune di Ribera e sia la suindicata cooperativa per la determinazione dell'indennità definitiva di esproprio e la condanna dei convenuti al relativo deposito della corrispondente somma;

che, costituitasi la sola cooperativa (contumace, quindi, il comune), questa, pregiudizialmente, aveva eccepito l'inammissibilità della domanda in quanto proposta come opposizione alla stima provvisoria e non quella definitiva;

che la corte palermitana con sentenza del 17 ottobre 1985, n. 689, respingendo l'eccezione, aveva ritenuto ammissibile l'opposizione contro l'indennità provvisoria, dato che il comune di Ribera, depositata tale indennità, aveva pronunciato la espropriazione definitiva del suolo senza determinare la relativa indennità (omesso cioè il relativo procedimento amministrativo perché la commissione provinciale presso l'u.t.e. la determinasse), nemmeno dopo molto tempo dalla pronuncia dell'espropriazione stessa. Sicché — aveva arguito la Corte del merito — non restava che considerare quell'indennità provvisoria come definitiva allo scopo di tutelare il diritto — costituzionalmente garantito — all'equivalente economico di fronte all'ablazione del bene espropriato;

2) Rilevato che, contro la suindicata sentenza, che, decidendo anche sul merito della controversia, aveva condannato il solo comune e non pure la cooperativa al deposito dell'indennità, calcolata secondo il criterio del valore venale ai sensi dell'art. 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, il comune di Ribera proponeva ricorso per cassazione riprospettando la questione dell'inammissibilità della opposizione così come proposta, sul rilievo che l'esperimento dell'azione accordata dall'art. 19 della legge n. 865/1971 postula, quale indefettibile presupposto, la stima dell'indennità definitiva ad opera della competente commissione provinciale di cui al precedente art. 16 della legge n. 865/1971 come modificato dall'art. 14 nella legge 28 gennaio 1977, n. 10;

3) Questa Corte, attesa l'indefettibile rilevanza della questione per la decisione della controversia;

OSSERVA

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 683/1989).

90C0031

N. 690

Ordinanza emessa il 30 giugno 1989 dalla Corte di cassazione nei procedimenti civili riuniti vertenti tra il comune di Ribera e la S.r.l. cooperativa edilizia «La Base» ed altri

Espropriazione per pubblico interesse - Determinazione della indennità e successiva comunicazione, deposito e pubblicità relativi alla stessa - Mancata previsione per il proprietario già espropriato della possibilità di agire in giudizio per la determinazione dell'indennità anche in mancanza di detti adempimenti qualora essi non vengano compiuti in tempo congruo dopo la pronuncia del decreto di espropriazione, attesi i tempi tecnici ragionevolmente necessari per le relative attività ed il rispetto del termine ordinatorio previsto dall'art. 15 della legge n. 865/1971 - Prospettata violazione del diritto di difesa.

(Legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 19, primo comma, modificato dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14).
(Cost., art. 24).

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dal comune di Ribera, in persona del suo sindaco legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, via S. Caterina da Siena, 46, c/o lo studio dell'avvocato prof. Carmine Punzi, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Girolamo Bongiorno, giusta delega in calce al ricorso, ricorrente, contro la S.r.l. cooperativa edilizia «La Base» in persona del presidente in carica, elettivamente domi-

ciliata in Roma, via Arenula, 21, presso lo studio dell'avv. Isabella Lesti, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Guido Corso, giusta delega a margine del controricorso, controricorrente, e contro Natoli Francesco, Natoli Elena, in proprio e quale procuratrice di Natoli Fabrizio, intimati, e sul secondo ricorso n. 3434/86 proposto da Natoli Francesco, Natoli Elena e Natoli Fabrizio, tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Tibullo, 10, presso lo studio dell'avv. Marcello Furitano, rappresentati e difesi dall'avv. Amedeo Vaccaro, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale, controricorrenti e ricorrente incidentale, contro il comune di Ribera, la S.r.l. cooperativa edilizia «La Base», intimati, avverso la sentenza n. 674 della corte d'appello di Palermo del 10 ottobre 1985;

Udita la relazione svolta dal cons. P. Pannella;

Udito per il ricorrente l'avv. Jannone (delega);

Udito per il resist. l'avv. Furitano (delega);

Udito il p.m. dott. Antonio Martinelli, che ha concluso chiedendo la rimessione degli atti alla Corte costituzionale ed in-subordine il rigetto;

1) Premesso che il comune di Ribera, occupato in via provvisoria e d'urgenza terreno di proprietà di Francesco, Elena e Fabrizio Natoli, per la realizzazione di alloggi popolari in favore della S.r.l. cooperativa edilizia «La Base», definitiva concessionaria del suolo, aveva determinato e ritualmente offerto ai proprietari suindicati, in data 30 novembre 1982, l'indennità provvisoria, ex art. 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 855; dai destinatari rifiutata;

che il sindaco del medesimo comune aveva pronunciato e comunicato agli interessati, in data 13 agosto 1983, l'espropriazione e l'occupazione definitiva del suolo;

che i Natoli con citazione del 14 settembre 1983 avevano convenuto davanti alla corte d'appello di Palermo sia il comune di Ribera e sia la suindicata cooperativa per la determinazione dell'indennità definitiva di esproprio e la condanna dei convenuti al relativo deposito della corrispondente somma;

che, costituitasi la sola cooperativa (contumace, quindi, il comune), questa, pregiudizialmente, aveva eccepito l'inammissibilità della domanda in quanto proposta come opposizione alla stima provvisoria e non quella definitiva;

che la corte palermitana con sentenza del 10 ottobre 1985, n. 674, respingendo l'eccezione, aveva ritenuto ammissibile l'opposizione contro l'indennità provvisoria, dato che il comune di Ribera, depositata tale indennità, aveva pronunciato la espropriazione definitiva del suolo senza determinare la relativa indennità (omesso cioè il relativo procedimento amministrativo perché la commissione provinciale presso l'u.t.e. la determinasse), nemmeno dopo molto tempo dalla pronuncia dell'espropriazione stessa. Sicché — aveva arguito la Corte del merito — non restava che considerare quell'indennità provvisoria come definitiva allo scopo di tutelare il diritto — costituzionalmente garantito — all'equivalente economico di fronte all'ablazione del bene espropriato;

2) Rilevato che contro la suindicata sentenza, che, decidendo anche sul merito della controversia, aveva condannato il solo comune e non pure la cooperativa al deposito dell'indennità, calcolata secondo il criterio del valore venale ai sensi dell'art. 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, il comune di Ribera proponeva ricorso per cassazione riprospettando la questione dell'inammissibilità della opposizione così come proposta, sul rilievo che l'esperimento dell'azione accordata dall'art. 19 della legge n. 865/1971 postula, quale indefettibile presupposto, la stima dell'indennità definitiva ad opera della competente commissione provinciale di cui al precedente art. 16 della legge n. 865/1971 come modificato dall'art. 14 nella legge 28 gennaio 1977, n. 10;

3) Questa Corte, attesa l'indefettibile rilevanza della questione per la decisione della controversia;

OSSERVA

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 683 1989).

N. 691

*Ordinanza emessa il 3 ottobre 1989 dal pretore di Grosseto
nel procedimento civile vertente tra Canini Mario e l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Contributi per l'assistenza sanitaria dei commercianti - Previsione, in caso di denuncia di cessazione dell'attività commerciale effettuata oltre i termini di cui all'art. 4 della legge n. 1397/1960 e in caso di accertamento d'ufficio, della riscossione anche dei contributi afferenti all'anno solare in corso - Ingiustificata violazione del principio di uguaglianza per l'eguale trattamento contributivo dei commercianti in attività e dei commercianti che, pur cessati dall'attività, abbiano ommesso di richiedere la cancellazione dall'elenco.

(Legge 27 novembre 1960, n. 1397, art. 36, secondo comma, in relazione alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, art. 4).
(Cost., artt. 3 e 38).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nell'udienza di discussione tenuta in Grosseto il giorno 3 ottobre 1989 nella controversia del lavoro promossa da Canini Mario, contro l'I.N.P.S.:

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;

Sono presenti i procuratori delle parti;

Rilevato che l'I.N.P.S. richiede nei confronti di Canini Mario i contributi per l'assistenza sanitaria per i commercianti (ex contributi di malattia di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397) per gli anni 1980, 1981 e 1982, nonché i contributi per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti per gli anni 1983, 1984 e 1985;

che l'ingiunto oppone di aver cessato l'attività prima del 1980, ma risulta, dalla documentazione prodotta dall'I.N.P.S., che la commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione elenchi commercianti, su domanda 4 marzo 1986 del Canini, lo ha cancellato dagli elenchi con provvedimento 23 aprile 1986 per cessazione di attività dal 28 marzo 1981;

che la effettiva cessazione di attività di tale data, certificata dalla commissione, non è contestata dall'I.N.P.S., che però richiede anche i contributi relativi agli anni successivi, fino alla data di presentazione della denuncia di cessazione, in forza dell'art. 36, secondo comma, della legge 27 novembre 1960, n. 1397, nonché dell'art. 11, primo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613;

che l'art. 36, secondo comma, della legge n. 1397/1960 statuisce che, in caso di denunce effettuate oltre i termini di cui all'art. 4 — trenta giorni dalla data in cui l'evento si è verificato — e in caso di accertamento di ufficio devono essere posti in riscossione anche i contributi afferenti l'anno solare in corso;

che l'art. 11 della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi) statuisce, al primo comma, che i contributi sono riscossi dall'I.N.P.S. «... applicandosi, per la compilazione e la pubblicazione dei ruoli e per la riscossione dei contributi, salvo quanto previsto dalla presente legge, le norme della legge 27 novembre 1960, n. 1397»;

che l'art. 36, secondo comma, della legge n. 1397/1960 e l'art. 11, primo comma, della legge n. 613/1966, comportano l'anomala situazione della persistenza di un obbligo contributivo pur in assenza del requisito essenziale richiesto per l'assicurazione, quello dell'effettivo esercizio di un'attività commerciale con carattere di abitudine e prevalenza, così come richiede l'art. 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397;

che l'art. 36, secondo comma, della legge n. 1397/1960 appare in contrasto con i principi di cui agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, perché da un lato attua una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dei commercianti che abbiano cessato l'attività, facendo permanere l'obbligo contributivo a carico di quelli tra loro che abbiano ommesso di richiedere la cancellazione nei termini, dall'altro, anche in combinazione con l'art. 11, primo comma, della legge n. 613/1966, estende l'assicurazione a coloro che «lavoratori» più non sono (essendo pacifico che l'obbligo contributivo non può essere svincolato dal diritto alle prestazioni, tant'è che i contributi che non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni, per essere stati indebitamente versati, devono essere restituiti: art. 12 della legge n. 613/1966);

che la questione di legittimità costituzionale non pare manifestamente infondata ed è rilevante nel presente giudizio, dipendendo dalla sua soluzione l'esito della domanda dell'I.N.P.S. in ordine ai contributi per i periodi successivi alla effettiva cessazione dell'attività;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, secondo comma, della legge 27 novembre 1950, n. 1397, nella parte in cui dispone che in caso di denunce di cessazione della attività commerciale effettuata oltre i termini di cui all'art. 4 e in caso di accertamento di ufficio devono essere posti in riscossione anche i contributi afferenti all'anno solare in corso;

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Il pretore: (firma illeggibile)

90C0033

N. 692

*Ordinanza emessa il 29 maggio 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 28 dicembre 1989)
dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra Walde Elmar e Thomaser Michael ed altri*

Locazione immobili urbani - Uso commerciale - Trasferimento dell'immobile, a titolo oneroso, da parte del locatore - Diritto di riscatto del conduttore - Termine di decadenza di sei mesi dalla trascrizione - Lamentata difficoltà per il conduttore all'esercizio di tale diritto - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 185/1988.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 39, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Walde Elmar, residente a Brunico, elettivamente domiciliata in Roma, via G. Paisiello n. 49, presso l'avv. Gianfrancesco Manunza che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Sergio Coletti per mandato a margine del ricorso, ricorrente, contro Thomaser Michael, Treyer Justa e Thomaser Christian, tutti elettivamente domiciliati in Roma, viale G. Cesare n. 71, presso l'avv. Gianfranco Pratesi che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Hans Leiter per mandato a margine del controricorso, controricorrente, contro Walde Bruno, intimato;

Visto il ricorso avverso la sentenza della corte d'appello di Trento del 12 febbraio 1985 (r.g. n. 95/83);

Udito il cons. rel. dott. U. de Aloysiso nella pubblica udienza del 29 maggio 1989;

Sentito l'avv. G. Manunza;

Sentito l'avv. U. Leiter;

Sentito il p.m., in persona del sost. proc. gen., dott. A. Leo che ha concluso per il rigetto del ricorso;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. — Elmar Walde, conduttore di un immobile adibito ad attività commerciale, premesso che il locatore Bruno Walde gli aveva notificato un preliminare di compravendita dell'immobile ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione; che egli non aveva, però, accettato dato che il prezzo preteso (lire 350 milioni) era molto superiore al suo valore; che successivamente il locatore aveva apparentemente trasferito, per il prezzo anzidetto, la nuda proprietà dell'immobile su accennato a Cristian Thomaser e l'usufrutto dello stesso a Michael Thomaser ed a Justa Treyer; che il contratto di compravendita doveva ritenersi simulato per avere le parti indicato un prezzo superiore al reale al fine di eludere i diritti

di esso conduttore; che egli si riservava l'esercizio del riscatto dopo l'accertamento della prelazione; ciò premesso conveniva in giudizio innanzi al tribunale di Bolzano i predetti Bruno Walde, Christian Thomaser, Michael Thomaser e Justa Treyer, per sentir dichiarare simulato il contratto di compravendita tra costoro intervenuto relativamente all'immobile da lui condotto in locazione.

Nella contumacia di Bruno Walde, gli altri convenuti, costituitisi, eccepivano la mancanza di interesse da parte dell'attore ad agire per l'accertamento dell'asserita simulazione in quanto, anche se questa fosse rimasta accertata, Elmar Walde non avrebbe potuto esercitare il diritto di riscatto essendo scaduto il termine semestrale dall'iscrizione nei registri del libro fondiario di Brunico.

2. — Il tribunale di Bolzano, rilevato che l'attore era decaduto dal diritto di riscatto per decorrenza del termine di cui all'art. 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, riteneva lo stesso privo di interesse a far valere la simulazione della compravendita e, quindi, rigettava la domanda.

La corte d'appello di Trento, con la sentenza ora impugnata, confermava la decisione di primo grado.

Elmar Walde ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi, cui resistono con controricorso Christian e Michael Thomaser e Justa Treyer.

3. — Con il primo motivo il ricorrente, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nonché omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, deduce che la corte d'appello ha errato nel ritenere applicabile nella specie la norma dell'art. 39 della legge citata, che per l'esercizio del riscatto prevede il termine di sei mesi dalla trascrizione della compravendita, perché non ha considerato che tale norma, essendo eccezionale in quanto sancisce una decadenza, non può essere applicata al di fuori dei casi in essa previsti (mancata notificazione della comunicazione di cui all'art. 38 per l'esercizio della prelazione; non corrispondenza tra il prezzo indicato nella comunicazione e quello risultante dall'atto di compravendita), così che non ricorrono nell'ipotesi in esame ove si tratta dell'indicazione dello stesso prezzo ma più elevato di quello effettivo.

Con il secondo motivo, poi, il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che il conduttore, ove sia decaduto dal diritto di riscatto, non abbia diritto al risarcimento del danno per l'inadempimento dell'obbligazione del locatore di consentire al conduttore l'esercizio del diritto di prelazione e per il fatto illecito costituito, nella specie, dall'accordo simulatorio circa il prezzo della compravendita intervenuto fra il locatore che ha venduto ed i terzi acquirenti.

RITENUTO IN DIRITTO

La Corte ritiene di dover sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 39, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, presentandosi essa rilevante in rapporto alla decisione sul ricorso in esame e non manifestamente infondata.

1. — Detta questione è rilevante perché, sebbene l'azione proposta dal Walde sia quella di simulazione del contratto di compravendita dell'immobile locato e non quella di riscatto dell'immobile stesso, tuttavia la decisione su di essa implica necessariamente la previa risoluzione della questione relativa alla decadenza o meno del conduttore dal diritto di riscatto per il decorso del termine previsto dalla citata norma, in quanto tale risoluzione ha rilevanza ai fini dell'indagine sulla sussistenza, o meno, dell'interesse ad agire in simulazione.

L'impugnazione postula, poi, che il giudice di merito non abbia correttamente risolto il punto relativo alla decadenza del diritto di riscatto, sul quale, dunque, non si è formato il giudicato.

Il sindacato della Corte sulla decisione richiede, perciò, che sia fatta applicazione dell'art. 39, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392; donde la rilevanza della questione ed insieme il potere di sollevare d'ufficio la questione medesima.

2. — La Corte ritiene, altresì, che, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione non sia manifestamente infondata la questione di legittimità Costituzionale della disposizione dettata dall'art. 39, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui, prescrivendo che il diritto di riscatto debba essere esercitato in un termine di sei mesi ricorrente dalla trascrizione del contratto, dimensiona tale termine in modo irragionevole, avuto riguardo alla circostanza di fatto assunta a momento iniziale della sua decorrenza e senza necessità logica assume a termine iniziale la trascrizione del contratto, con la conseguenza di pregiudicare la possibilità di far valere il diritto di riscatto, vanificando la protezione dell'interesse del conduttore cui è ordinato, secondo l'art. 38 della legge n. 392/1978, il diritto di prelazione.

Il giudizio della Corte si basa sulle considerazioni seguenti.

2.1. — Il diritto di riscatto rappresenta l'unica, efficace forma di tutela del diritto di prelazione, che la violazione dell'obbligo del locatore, preveduto dall'art. 38, primo comma, abbia impedito trovasse realizzazione.

Solo attraverso il diritto di riscatto possono trovare soddisfazione sia l'interesse del conduttore, sia la ragione di pubblico interesse che ne giustifica la protezione.

La tutela risarcitoria, che si ritenesse esperibile, mancherebbe di realizzare il risultato della riunione della titolarità dell'impresa e della proprietà dell'immobile in cui l'azienda è esercitata.

2.2. — L'art. 38, terzo comma, della legge n. 392/1978 dispone che il conduttore debba esercitare il diritto di prelazione entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, che il locatore è tenuto a notificargli a norma del primo comma dello stesso articolo.

La ragionevolezza del dimensionamento del termine di esercizio del diritto di riscatto, in connessione con la sua decorrenza dalla trascrizione, va vista in rapporto all'onere di diligenza che esso impone al conduttore, per far sì che il tempo che gli residui per l'esercizio del diritto di riscatto, non sia inferiore a quello di cui la legge ritiene egli debba disporre per potersi determinare all'esercizio del diritto di prelazione.

La ragionevolezza del dimensionamento di un termine, fatto decorreva da una circostanza che vena svolgendosi fuori della sfera del soggetto che deve osservarlo, va riguardata anche in rapporto alla possibilità che la circostanza entri nella sfera di conoscenza effettiva del soggetto, non solo in base al suo attivarsi per accertarla, ma in ragione del normale svolgimento del rapporto giuridico in cui si inserisce il diritto che si tratta di far valere.

Giacché il trasferimento della proprietà del bene locato comporta la successione dell'acquirente nel rapporto di locazione (art. 1602 del cod. civ.) è pensabile che, nella ricerca del punto di incontro tra le contrapposte esigenze di protezione dell'interesse del conduttore e di certezza del commercio immobiliare, si sia considerato che la conoscibilità del trasferimento si realizzi nella generalità dei casi come normale conseguenza della successione dell'acquirente al locatore e dell'esercizio da parte del primo dei diritti inerenti al rapporto.

Le controversie venute all'esame della Corte appaiono smentire questa valutazione, rivelandosi non infrequente il caso che alla mancata comunicazione della intenzione di vendere da parte del locatore, faccia seguito un comportamento volto ad occultare il trasferimento od addirittura a farlo apparire come non avvenuto.

Non va, poi, sottaciuto che, inserendosi la disposizione in un contesto normativo che non consente di dare rilievo, in materia di decadenza, a circostanze che ne impediscano o sospendano il maturarsi (art. 2964 del cod. civ.), un siffatto atteggiamento resta privo di rilevanza in rapporto all'esercizio del diritto di riscatto.

Si perviene alla constatazione che l'unico mezzo, idoneo a preservare il conduttore dal rischio di veder frustato il diritto all'acquisto del bene locato in concessione con la sua alienazione, resti un'ispezione di registri immobiliari da rinnovarsi per tutta la durata del rapporto per non meno di tre volte nell'arco dell'anno.

2.3. — Il termine per l'esercizio del diritto di riscatto è stato previsto decorra dalla trascrizione del contratto.

La trascrizione del contratto, che deve essere eseguita secondo il disposto dell'art. 2659 del cod. civ., il cui dettato va integrato con quello dell'art. 2665 del cod. civ., non è necessario si attui mediante indicazione del prezzo a cui l'immobile è stato trasferito, giacché per la validità della trascrizione è sufficiente risulti dal relativo registro il diritto sul bene di cui l'atto comporta il trasferimento e la natura del negozio per effetto del quale il trasferimento si è prodotto.

Ne emerge che l'ancoraggio del decorso del termine alla trascrizione del contratto, comporta per il conduttore, in rapporto alla situazione in cui sarebbe posto dall'adempimento dell'obbligo del locatore ed in funzione dell'esercizio del diritto di riscatto, un ulteriore onere di accertamento.

2.4. — Le esigenze di sicurezza del commercio immobiliare non rendono logicamente necessario assumere *a dies a quo* del termine di decadenza, la trascrizione del contratto.

Queste esigenze giustificano logicamente una disciplina che sancisca l'inopponibilità ai terzi della trascrizione della domanda o della dichiarazione di riscatto, se eseguita dopo un certo termine dalla trascrizione della vendita e se successiva alla trascrizione del proprio acquisto da parte di aventi causa dall'acquirente del locatore, sulla falsa riga di quanto previsto dall'art. 2653, n. 3, del cod. civ.

In base alle stesse esigenze non appare potersi giustificare, in rapporto di parametri costituzionali avanti indicati, che la trascrizione funga da *dies a quo* nei rapporti tra conduttore e acquirente.

L'esigenza di evitare che l'acquisto del locatore resti indeterminatamente soggetto a risolversi per effetto dell'esercizio del diritto di riscatto, si presta, infatti, ad essere più equilibratamente tutelata accollando all'acquirente un onere di comunicazione verso il conduttore, al cui assolvimento ricollegare il decorso del termine di esercizio del diritto di riscatto.

L'ipotizzabilità di soluzioni diverse da quella prescelta dal legislatore, capaci di salvaguardare altre rilevanti esigenze e di non esporre a sacrificio l'interesse del conduttore, sembra autorizzare il dubbio che l'attuale regolamentazione si fondi su una soluzione del problema non conforme a Costituzione.

2.5. — Avviandosi a concludere la Corte osserva che, a sostegno della costituzionalità della norma e per ritenere che essa non renda estremamente difficile la realizzazione del diritto di prelazione attraverso il riscatto, non possa farsi utile appello insieme, al principio dell'onere di vigilare a tutela del proprio diritto ed all'agevole conoscibilità del trasferimento attraverso l'ispezione dei registri immobiliari.

Invero, quando sia mancata la comunicazione del locatore, tende a mancare anche la possibilità di apprendere del trasferimento attraverso il comportamento delle parti nell'ambito dell'esecuzione del rapporto di locazione. La conservazione del diritto di riscatto viene a risultare affidata ad un onere di informazione, altrimenti estraneo allo svolgimento del rapporto di locazione (ed al riguardo v'è da considerare quanto è stato osservato nella sentenza 18 febbraio 1988, n. 185, della Corte costituzionale), onere che è la stessa necessità di continuo rinnovo unita alla consapevolezza di una sua probabile inutilità a rendere in pratica inosservabile.

I tratti della situazione regolata dalla disposizione che si è venuti esaminando la rendono — ad avviso di questa Corte — diversa da quella considerata dalla sentenza 17 marzo 1988, n. 311, della Corte costituzionale ed a fondare i dubbi sulla sua legittimità sembrano somministrare argomento le considerazioni che la stessa Corte costituzionale è venuta sviluppando nella successione delle sentenze 22 novembre 1962, n. 93; 30 maggio 1977, n. 95 e 27 novembre 1980, n. 151, attraverso le quali è pervenuta a ritenere costituzionalmente illegittima la disposizione dettata dall'art. 18, primo comma, della legge fallimentare.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 97:

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio;

Ordina che a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al procuratore generale presso questa Corte, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile della suprema Corte di cassazione il 29 maggio 1989.

Il presidente: (firma illeggibile)

Il consigliere estensore: (firma illeggibile)

90C0034

N. 693

Ordinanza emessa il 24 agosto 1989 dal giudice istruttore presso il tribunale di Ancona nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Lanciotti Fabio Pio ed altri e l'Amministrazione finanziaria dello Stato - Ministero delle finanze

Procedimento civile - Giudizio innanzi al tribunale - Mezzi di prova - Ordinanze del giudice istruttore che ne dispongono l'ammissibilità o la rilevanza - Reclamabilità al collegio - Lamentata natura dilatoria o defatigatoria di tale gravame - Trattamento discriminatorio rispetto al più celere procedimento civile pretorile - Violazione del principio del buon andamento degli uffici giudiziari.

(C.P.C., art. 178, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo comma).

(Cost., artt. 2, 3 e 97).

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Letto il reclamo da parte degli opposenti in data 27 aprile 1989 avverso ordinanza 3 dicembre 1988-10 aprile 1989;

Atteso che nella concreta fattispecie è stato garantito il contraddittorio processuale ex art. 178 del c.p.c. consentendosi alle controparti il deposito dell'eventuale memoria di risposta;

Ritenuto che, ad una rilettura degli atti, il giudice istruttore (al tempo stesso giudice relatore dell'interposto gravame di fronte al collegio) ritiene di investire la consulta della questione di illegittimità costituzionale (d'ufficio, cioè *iussu iudicis* senza impulso sollecito o di parte) anziché riferire del reclamo al collegio per le ragioni suesposte;

Ritenuto che, quindi, in primo luogo deve la stessa Corte porsi il problema preliminare della ammissibilità o meno dell'eccezione ed al riguardo argomenta questo g.i. che mentre la presente procedura sarebbe palesemente

inammissibile ove le parti avessero già precisato le conclusioni (in tal caso, quindi, *iudex functus est mittere suo*) presidiando a questo proposito, a favore della competenza funzionale del g.i., le sole tassative ipotesi di cui alle seguenti testuali massime giurisprudenziali:

1) «La competenza del giudice istruttore del tribunale a pronunciare i provvedimenti d'urgenza, quando vi è controversia pendente per il merito (art. 701 del c.p.c.), permane anche dopo la rimessione al collegio, fino a che la causa non venga definita con sentenza. Successivamente, la competenza medesima spetta all'istruttore d'appello, ovvero, qualora non sia stato proposto gravame ma sia ancora pendente il relativo termine, al presidente della corte d'appello» (Cass. 12 febbraio 1977, n. 633);

2) «Anche dopo la rimessione della causa al collegio per la decisione, competente ad autorizzare il sequestro, che in quella fase del processo venga richiesto, è il giudice già designato per l'istruzione e non il presidente del collegio» (Cass. 6 aprile 1957, n. 1197), mentre, in tema di reclamo al collegio (avverso quindi i provvedimenti meramente ordinatori e non decisorii), la controversia è ancora (a tutti gli effetti pendente in istruttoria (davanti al singolo g.i.) il che consente di individuare una competenza alternativa a sollevare la questione di legittimità costituzionale (o da parte del g.i. - giudice relatore che, come già detto e come si ribadisce, anziché riferire del reclamo al collegio a fini decisorii ex art. 178 del c.p.c., ne riferisce alla consulta onde farne dichiarare l'incostituzionalità, o da parte del collegio);

Ritenutasi, alla stregua delle pregresse argomentazioni, esaurita la problematica sulla preliminare ammissibilità della rimessione alla Corte ex art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;

Poiché, comunque, prima di procedere all'esame della non manifesta infondatezza o meno della questione rilevata d'ufficio, deve il g.i. verificare, altrettanto preliminarmente, il fondamento della propria potestà, stavolta a prescindere dal suo ruolo di giudice relatore, in astratto ed in concreto, sulla base della giurisprudenza della stessa Corte costituzionale:

Attesa la natura strumentale-ordinaria dei provvedimenti emessi dal g.i. ex art. 177 del c.p.c. (ordinanze) in tema di ammissibilità e rilevanza di mezzi di prova proposti dalle parti o ammissibili d'ufficio, contrariamente ad es. alla statuizione ex art. 648 del c.p.c. (ordinanza definita dalla legge espressamente non impugnabile e quindi non revocabile ex art. 177, terzo comma, n. 2, stesso cod.), od alle misure strumentali-cautelari di cui rispettivamente agli artt. 700 e 701 del c.p.c. o 670, 671 e 673 stesso cod. (le quali pur nella loro natura strumentale e non decisoria anticipano tuttavia gli effetti della decisione sul merito in presenza o del semplice *fumus boni iuris* di cui alla norma 670 o anche del *periculum in mora* di cui al 671 ed agli artt. 700 e 701);

Non trattandosi, quindi, nella specie in esame, di apposita questione di legittimità costituzionale la cui soluzione sia ritenuta dal g.i. necessaria per la definizione del giudizio promosso avanti il tribunale al quale egli è addetto, non vertendosi in attività volta alla ricerca ed interpretazione della normativa da applicare per la definizione della controversia e tale cioè da interferire sull'attività di giudizio di esclusiva competenza del collegio (v. sent. Corte cost. 11 dicembre 1962-20 dicembre 1962, n. 109; né tantomeno trattandosi di competenza del g.i. ad emettere un certo tipo di pronuncia tale da definire il provvedimento (ad es. decreto di liquidazione peritale - v. sent. Corte costituzionale n. 88 1970);

Non ponendosi in discussione l'essere il previo accertamento della completezza dell'istruttoria riservato al collegio (v. sentenza 4 aprile 1963-9 aprile 1963, n. 44) trattandosi per l'ennesima volta di soluzione ritenuta dal g.i. necessaria per la definizione del giudizio instaurato dinanzi all'ufficio giudiziario del quale fa parte;

Poiché al contrario, proprio per quanto concerne il provvedimento reclamato, quest'ultimo, pur essendo il gravame istruito e disciplinato dall'art. 178 del c.p.c., ha riferimento alle ordinanze istruttorie emesse ai sensi del precedente 177, del quale quindi presuppone la logica esistenza e quindi «Se una norma processuale può essere applicata soltanto dal giudice istruttore civile per decidere in merito ad un provvedimento che è di una esclusiva competenza, spetta al medesimo, e non al collegio cui è addetto, valutare se sia non manifestamente infondata e rilevante l'eccezione di incostituzionalità riguardante detta norma, proponendo al riguardo la questione davanti alla Corte costituzionale» (sent. Corte costituzionale 1^o giugno 1966-10 giugno 1966, n. 62);

Atteso che la citata massima giurisprudenziale è invocabile nel caso in esame benché differente la concreta fattispecie dell'epoca (trattandosi al riguardo della questione di legittimità costituzionale dell'art. 648, secondo comma, del c.p.c., all'epoca reietta, riproposta nel corso degli anni ottanta e favorevolmente accolta (s'intende in tema di cauzione obbligatoria nel testo originale della norma) con sentenza n. 5/1984 (rendendosi la cauzione non più

vincolante, ove il g.i. era, ed è tuttora, investito di poteri decisorii *stricti sensu* (provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo) ma trattandosi di legittimità costituzionale dell'art. 178 nella parte in cui, sempre ad avviso dello scrivente, si rende tronco e spurio il funzionamento ottimale dell'art. 177 che individua nel g.i. (e non nel collegio) autentica potestà strumentale-decisoria (norma-genesi) mentre nel 178 (norma derivata) ci si limita ad instaurare il controllo del collegio sulle ordinanze (tanto è vero che ai sensi del settimo comma «Il provvedimento del collegio è limitato all'ammissibilità ed alla rilevanza del mezzo di prova, e pertanto le parti non possono sottoporgli conclusioni di merito, né totali né parziali») mentre è *lex specialis* l'art. 350 del c.p.c. che limita specificamente i poteri del g.i. monocratico nel giudizio di appello ciò in quanto logicamente «Nei giudizi di appello l'istruttore ha solamente poteri ordinatori e non anche istruttori (a differenza di quanto disposto per il primo grado dell'art. 182 del c.p.c.) e ciò perché l'ammissione di nuove prove in secondo grado implica una parziale riforma della sentenza impugnata ossia una indagine di competenza del collegio» (Cass. 25 novembre 1955, n. 3800; Cass. 26 ottobre 1968, n. 3597).

Premesso che la possibilità, assegnata dalla legge al g.i. ex art. 187, quarto comma, del c.p.c., di rimettere le parti al collegio per la sola decisione della questione relativa alla ammissibilità o alla rilevanza dei mezzi di prova, non riduce la detta competenza esclusiva in quanto non consente alle parti di investire direttamente il collegio ma lo consente al g.i. onde garantire l'istruttoria dal rischio-eventualità di reclami che ne ritardino il corso, già *ex lege* non celere (Novella 1950);

Ritenutasi a tal punto esaurita ogni problematica giuridica sulla competenza funzionale del g.i. a sollevare questioni di incostituzionalità e stante l'annessa esigenza di inquadrare ormai detta problematica in sede di fondamento;

Atteso che la normativa di cui all'art. 178 del c.p.c., limitatamente alla parte che istituisce e disciplina il reclamo al collegio, appare in contrasto con i principi di eguaglianza di cui agli artt. 2 e 3 nonché 97 della Corte costituzionale, ciò in quanto la natura dilatoria è defatigatoria *in re ipsa* del detto gravame contrasta in primo luogo con l'esigenza di celerità e speditezza processuale (al contrario salvaguardata dal cod. proc. civ. nella sua versione originaria 1940 che non prevedeva il reclamo, introdotto dalla Novella 1950) ed in secondo luogo con il «buon andamento della pubblica amministrazione», mentre d'altronde dette esigenze di efficienza non possono non essere estese anche all'autorità giudiziaria, che in difetto, pur essendo il terzo potere dello Stato di diritto, si troverebbe costituzionalmente discriminato rispetto alla p.a. appendice del potere esecutivo, dovendosi quindi intendere che il «buon funzionamento» garantito dall'art. 9 della legge fondamentale dello Stato abbia riferimento ad un concetto di p.a. *latu sensu*;

Atteso che il trattamento discriminatorio di cui al 178 contempla per implicito che il procedimento civile dinanzi alla pretura trovasi a beneficiare di una migliore organizzazione strumentale (consistente in maggiore celerità e funzionalità del procedimento avanti il tribunale civile) non essendo i provvedimenti istruttori del pretore reclamabili ma *sic et simpliciter* modificabili o revocabili da parte della stessa a.g.o. emittente, con il che viene costituzionalmente garantito l'art. 97 della Costituzione;

Ritenuto altresì che la caducazione dell'art. 178 nella parte relativa al reclamo non violerebbe l'art. 24 della Costituzione, in primo luogo perché il diritto alla difesa, costituzionalmente garantito, non può svilupparsi a detrimento della sfera riservata all'altrui diretto alla difesa e quindi in contrasto con la funzionale organizzazione degli uffici giudiziari di cui al 97;

Poiché d'altronde, in secondo luogo, il detto art. 24 è comunque già garantito dal primo comma della norma 178 secondo cui «Le parti, senza bisogno di mezzi di impugnazione, possono proporre al collegio anche quando la causa è rimessa a questo a norma dell'art. 189, tutte le questioni risolte dal giudice istruttore con ordinanza revocabile» ed al riguardo non occorre che sia stata fatta alcuna riserva né si richiede alcuna impugnazione formale dell'ordinanza (Cass. 25 maggio 1949, n. 1341);

Rilevato, inoltre, ex art. 177, primo e secondo comma, del c.p.c., che «Le ordinanze comunque motivate non possono mai pregiudicare la decisione della causa. Salvo quanto disposto dal seguente comma, le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate» (seguono le eccezioni che confermano la regola, divieti tassativi di revoca fra i quali rientra certamente l'ordinanza che statuisce sull'ammissibilità e rilevanza di mezzi probatori (v. al riguardo Cass. 12 febbraio 1968, n. 457; Cass. 5 febbraio 1977, n. 497; Cass. 28 febbraio 1955, n. 616; Cass. 22 giugno 1951, n. 1673; Cass. 22 gennaio 1958, n. 132) ed oltretutto ciò a garanzia del diritto di difesa, il provvedimento di revoca che deve essere motivato, si fonda o su circostanze di fatto trascurate o sopravvenute o su considerazioni di diritto che rendono evidente il contrasto con quanto disposto dalla pregressa ordinanza (Cass. 30 luglio 1953, n. 2599; Cass. 29 settembre 1955, n. 2690; Cass. 10 febbraio 1958, n. 415), quindi la potestà di revoca può ben essere esercitata per la nuova valutazione di circostanze preesistenti (Cass. 21 marzo 1977, n. 1096);

Poiché inoltre «Nel sistema del codice di rito civile non esistono ordinanze suscettibili di dar vita ad un giudicato in senso sostanziale, aventi cioè efficacia al di fuori del processo, e preclusive, aventi cioè efficacia nel processo;

Esistono soltanto ordinanze del giudice istruttore o del collegio che possono essere revocate o modificate con la pronuncia di merito» (Cass. 8 luglio 1946, n. 803), non competendo quindi al g.i., come erroneamente sostenuto nella specie da parte reclamante, alcun potere né di revocare l'ordinanza del collegio che ha rimesso la causa in istruttoria per la prova per testi in questione né tantomeno di riportare gli atti al collegio per provocarne, anticipatamente ad ogni statuizione nel merito, la revoca della pregressa ordinanza e successivamente la decisione *stricto sensu*, comportando ciò inammissibile valutazione, da parte del g.i., *contra legem* su materia la cui rilevanza istruttoria è già stata positivamente valutata dall'organo collegiale;

Poiché in sintesi «Nel sistema del codice di rito le ordinanze del collegio hanno lo stesso carattere deliberativo e provvisorio che hanno le ordinanze del giudice istruttore, e come queste mirano all'unico fine di provvedere alla continuazione dell'istruzione, anche quando implicitamente pronuncino su qualche questione di merito; dette ordinanze spiegano, in altri termini, la loro efficacia nel processo, vale a dire sulla causa. Salve le limitazioni stabilite nel prv. dell'art. 177 tali ordinanze non pregiudicano, pertanto, il merito della causa, sempre riservato alla fase decisoria, e non inducono alcuna preclusione per la riproposizione in questa sede di tutte le questioni con essa risolte» (Cass. 15 giugno 1955, n. 1825; Cass. 9 maggio 1977, n. 1799) (in tal senso v. comunque anche Cass. 15 aprile 1974, n. 1060; Cass. 8 luglio 1946, n. 803);

Poiché è da ritenersi, dal tenore letterale dell'art. 279, quarto comma, del c.p.c., che le ordinanze collegiali siano modificabili e revocabili dallo stesso collegio in sede di decisione della causa, proprio perché non soggette ai mezzi di impugnazione e previsti per le sentenze, quindi la modifica o revoca avviene mediante la successiva sentenza, tipico e definitivo provvedimento decisorio (Cass. 15 novembre 1967, n. 2739; Cass. 9 maggio 1977, n. 1799; Cass. 2 febbraio 1973, n. 320; Cass. 30 maggio 1962, n. 1301; Cass. 22 aprile 1977, n. 1491; Cass. 31 gennaio 1962, n. 176; Cass. 6 ottobre 1955, n. 2848; Cass. 16 maggio 1959, n. 1460; Cass. 15 gennaio 1962, n. 44; Cass. 15 dicembre 1976, n. 4641; Cass. 15 novembre 1967, n. 2739; Cass. 9 maggio 1977, n. 1799) e comunque *ex art.* 280, terzo comma, del c.p.c. «Per effetto dell'ordinanza il giudice istruttore è investito di tutti i poteri per l'ulteriore trattazione della causa»;

Atteso, infine, che nella corrente prassi giudiziaria l'istituto del reclamo, anziché essere comunque circoscritto ai soli mezzi autonomi di prova disposti dal g.i. (interpello formale, prova per testi, giuramento) tende sempre più ad essere utilizzato in modo dilatorio e defatigatorio (ad es., contro provvedimenti istruttori *ex artt.* 210 e 213 del c.p.c. nonché ammissivi di c.t.u. contrariamente alla giurisprudenza della Cassazione 10 luglio 1962, n. 1821, ed altra che la ritiene mera fonte probatoria, ausilio probatorio sottratto alla comune esclusiva disponibilità delle parti, od ancora come nella specie contro provvedimenti *ex art.* 280 del c.p.c.);

P. Q. M.

Letta la legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;

Dispone d'ufficio la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 178, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo comma, del c.p.c., essendo la stessa non manifestamente infondata per le specifiche causali di cui in narrativa della presente motivazione, con annessa sospensione del presente giudizio;

Letta altresì la legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ordina alla cancelleria civile dell'intestato tribunale la trasmissione degli atti processuali del presente proc. civ. n. 776, 1986 alla Corte costituzionale e la notifica della presente ordinanza ai procuratori delle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché la comunicazione del provvedimento anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Ancona, addì 24 agosto 1989

Il giudice istruttore: (firma illeggibile)

N. 1

Ordinanza emessa il 25 settembre 1989 dalla Corte di cassazione
nel procedimento penale a carico di Trovero Adriano

Processo penale - Imputato contumace - Impugnazione - Prevista esclusione per il difensore, ove anche di fiducia, privo di mandato speciale - Ingiustificato deteriore trattamento rispetto all'imputato presente o assente ma non contumace - Lesione del diritto di difesa - Contrasto con i principi della convenzione europea sui diritti dell'uomo.
(C.P.P., art. 192, ultimo comma, modificato dalla legge 23 gennaio 1989, n. 22, art. 2).
(Cost., artt. 3 e 24; art. 6, Conv. eur. dir. uomo).

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Trovero Adriano avverso l'ordinanza del tribunale di Napoli del 14 marzo 1989;

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Postiglione;

Lette le conclusioni del p.m. con le quali chiede dichiararsi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 22/1989 e rigettarsi il ricorso nel resto.

OSSERVA

Contro la sentenza di condanna del 21 febbraio 1989 del tribunale di Napoli, emessa nei confronti del contumace Adriano Trovero, ha proposto appello il difensore d'ufficio avv. Nazareno Di Mario, non munito dello «specifico mandato» richiesto dall'art. 192, terzo comma del c.p.p., nella nuova formulazione introdotta dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22. Contestualmente alla dichiarazione d'appello, il difensore ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del citato art. 2 nella parte in cui nega al difensore la possibilità di impugnare la sentenza contumaciale se non «munito di specifico mandato»: norma che, ad avviso dell'impugnante, contrasta sia con il principio di uguaglianza di fronte alla legge (art. 3 della Costituzione); sia con il principio di inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento (art. 24 della Costituzione); sia con l'art. 6 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848), che garantisce a tutti gli accusati il diritto ad un equo processo e, più specificatamente (n. 3, lett. c), il diritto a difendersi da sé ovvero con l'assistenza di un difensore di propria scelta o d'ufficio.

Con ordinanza 14 marzo 1989 il tribunale di Napoli ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 22/1989, e, ai sensi della medesima norma, ha dichiarato inammissibile l'appello.

Contro tale ordinanza il difensore ricorre per cassazione con due motivi principali e un motivo aggiunto. Con il primo motivo principale denuncia l'«assoluto difetto di motivazione in ordine alla eccezione di illegittimità costituzionale proposta coevamente alla impugnativa della sentenza, essendo quella espressa dal tribunale illogica ed antiggiuridica e quindi solo apparente». Con il secondo motivo principale e il motivo aggiunto (quest'ultimo inteso a illustrare e svolgere l'altro) viene riproposta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione e 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

La prima censura non ha concreta rilevanza. Il mancato esame della questione di legittimità costituzionale da parte del giudice *a quo* non costituisce motivo di annullamento del procedimento impugnato, poiché la questione può essere riproposta davanti al giudice *ad quem*, e sollevata d'ufficio da quest'ultimo (sempre che incida su uno dei punti investiti dall'impugnazione). A maggior ragione, non comporta la nullità del provvedimento impugnato la declaratoria di manifesta infondatezza che non sia sostenuta da adeguata motivazione.

Quanto alla riproposta questione di legittimità costituzionale, si deve subito dire che le diffuse e analitiche considerazioni del ricorrente sono, dal punto di vista intrinseco, veramente e singolarmente pregevoli: esse evidenziano le ragioni di non manifesta infondatezza, perché suscitano un ragionevole dubbio che la scelta fatta dal legislatore vada oltre i confini delle garanzie costituzionali. E questo è sufficiente per rimettere la questione alla Corte costituzionale.

Occorre premettere che, con la legge 23 gennaio 1989, n. 22, si sono anticipate uguali disposizioni del nuovo codice di procedura penale (artt. 175 e 571), e che le ragioni che hanno determinato l'attuale formulazione dell'art. 192, terzo comma del c.p.p. sono enunciate dalla relazione ministeriale al progetto preliminare del nuovo codice, nella quale si legge (pag. 284): «Innovativa è, invece, la disciplina che regola la legittimazione del difensore a proporre impugnazione avverso una sentenza contumaciale: si è previsto, infatti, che in tal caso il difensore deve essere munito di specifico mandato, rilasciato con l'atto di nomina o anche successivamente.

La ragione d'essere di tale previsione risiede nel fatto che l'impugnazione proposta dal difensore esaurisce per l'imputato la possibilità di ottenere, se contumace, la restituzione in termini, istituto, quest'ultimo, che ha ricevuto una disciplina particolarmente ampia nell'art. 175 (corrispondente all'attuale art. 183-*bis* del c.p.p., nel testo sostituito dall'art. 1 della legge n. 22/1989). Conseguentemente è sembrato necessario limitare la legittimazione del difensore nel caso di sentenza contumaciale, allo scopo di impedire gli effetti preclusivi che scaturirebbero da una impugnazione proposta frettolosamente da un difensore il quale, sia esso legato o meno da un rapporto fiduciario, è ben possibile che abbia potuto prendere contatto con l'imputato nel breve termine previsto per la proposizione del gravame. La previsione di uno specifico mandato consente, invece, di presumere che l'imputato abbia effettuato una preventiva valutazione circa le conseguenze dell'attività che il difensore potrà compiere nel suo interesse, ivi compreso, quindi, l'eventuale effetto preclusivo di cui prima si è detto.

In tal contesto, la necessità dello «specifico mandato» costituirebbe una logica e inevitabile conseguenza della nuova disciplina della contumacia e della restituzione in termini, introdotta dalla legge n. 22/1989.

Questi argomenti, a giudizio di questa Corte, non sono convincenti.

La norma denunciata, esaminata con riferimento ai giudizi contumaciali a carico di irreperibili (come nel caso di specie) pone seri problemi di limitazione del diritto di difesa.

L'imputato Trovero, al momento irreperibile, non ha operato alcuna scelta, e perciò non si è autorizzati a ritenere il silenzio come sintomatico di una volontà di non impugnare.

Il difensore d'ufficio, nel caso della irreperibilità ma potrebbe avere la specifico mandato richiesto dalla legge per la impugnativa e l'imputato si vedrebbe riconosciuto il diverso minor diritto a chiedere la restituzione in termini, sicché una menomazione della sostanza o contenuto del diritto di difesa potrebbe configurarsi (con riguardo al difensore e con riguardo allo stesso imputato). La questione è, peraltro, anche rilevante, sotto il profilo pratico, nel caso di specie, perché l'imputato è contumace ed irreperibile e risulta difeso da avvocato d'ufficio.

Ritiene la Corte che ai sensi dell'art. 24 della Costituzione, il diritto di difesa è irrinunciabile, sicché attraverso la obbligatorietà della difesa tecnica e la nomina eventuale di un difensore d'ufficio, si assicura un equo processo ed una contrapposizione equilibrata tra le parti.

Ogni qual volta manchi di fatto la possibilità di esprimersi alla difesa personale, la legge processuale riconosce alla difesa tecnica poteri di sostituzione in virtù dei quali si realizza quella integrazione con l'altra parte tanto da soddisfare i principi costituzionali.

Soprattutto nei momenti più delicati del processo la difesa tecnica è importante per garantire equilibrio fra le parti. Questo spiega perché la legge garantisce al contumace gli stessi diritti che competono al presente, attraverso la difesa tecnica imposta *ex lege*. Il difensore esplica una attività non in funzione dei soli interessi contingenti ed individuali dell'imputato, ma di quelli immanenti e collettivi della società.

Nei casi estremi di irreperibilità, la eliminazione del potere autonomo di impugnativa del difensore estromette di fatto dal processo la difesa tecnica atto a contrastare subito eventuali illegittimità della decisione e non si può dire che ciò sia conforme al principio costituzionale dell'art. 24 che dichiara la difesa «inviolabile» in ogni stato e grado del giudizio.

Dubbi di legittimità della norma sorgono anche con riferimento all'art. 6 della convenzione europea dei diritti dell'uomo, che garantisce ad ogni accusato il diritto a difendersi da sé o ad avere l'assistenza di un difensore per assicurare l'equità del processo, ossia un equilibrio di autodeterminazione dell'imputato in un quadro di garanzie tecniche che hanno rilevanza anche oggettiva per l'intera società. Che una sentenza sia giusta è interesse non solo dell'incolpato, ma della società.

Il cittadino sottoposto a procedimento penale ha bisogno di difensore tecnico tanto più se è contumace, se è latitante, se è all'estero, se è irreperibile. La restituzione in termini può arrivare, quando ne ricorrano i presupposti, allorché gravi danni si siano già verificati per effetto del passaggio in giudicato della sentenza e dell'inizio della esecuzione della pena detentiva, sicché il rimedio successivo si risolve in una minore garanzia rispetto a quella assicurata dall'autonomo potere di impugnativa del difensore.

Un imputato assente, un imputato cioè ha disertato il dibattimento per espressa volontà (l'esempio classico è quello del detenuto rinunciante), poiché non è contumace, per espresso dettato della norma denunciata, anche senza che abbia dato specifico mandato ad impugnare, è validamente rappresentato del difensore che nella qualità è legittimato a proporre impugnativa secondo le regole generali.

Induce a perplessità, quanto a disparità di trattamento, la stessa posizione di presente che è ancora una volta a differenza del contumace, maggiormente garantita da un difensore che può, senza bisogno di specifico mandato, autonomamente impugnare. Perché il legislatore abilita la difesa dell'assente e del presente ad impugnare senza bisogno di specifico mandato? Quale *ratio legis* giustificerebbe la disparità di trattamento con il caso dell'imputato contumace?

Con riferimento alla particolare posizione degli imputati irreperibili (ipotesi non considerata dalla norma denunciata per sospetta incostituzionalità) giova ricordare che è stato ripetutamente ritenuta inapplicabile la procedura del decreto penale contro gli irreperibili essendo i decreti opponibili solo dagli interessati e non anche da difensori (Corte costituzionale sent. 6-18/6 1963; Cassazione sez. IV 21 dicembre 1965 in mass. cass. pen. 1966, p. 577, n. 919).

In questo caso si è riconosciuto implicitamente che all'irreperibile deve garantirsi comunque una rappresentanza che si espliciti attraverso un difensore tecnico.

In conclusione, ad avviso di questa Corte, le nuove norme sulla restituzione in termini (che salvaguardano il diritto ad impugnare attraverso un diverso e minor diritto) non giustificano né legittimano una sospetta violazione di principi costituzionali come sopra richiamati.

Non solo, ma creano una frattura pericolosa tra difesa tecnica e difesa diretta, essa stessa inammissibile per dettato costituzionale. La difesa deve sempre e comunque potersi esprimere in fatto e in diritto, quanto meno con riferimento alla realtà processuale.

P. Q. M.

Vista la questione di legittimità costituzionale sollevata dal difensore di ufficio di Trovero Adriano, contumace irreperibile;

Rilevato che la sollevata questione investe la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 192 del c.p.p., così come sostituito dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22, per la parte in cui esclude la legittimità all'impugnazione di una sentenza contumaciale da parte di difensore, ove anche di fiducia, che non sia merito di specifico mandato;

Ritenuto che tale disposizione si presenta come ingiustificatamente penalizzante dalla posizione processuale dell'imputato contumace, rispetto a quella dell'imputato presente producendo la lesione:

a) *del principio di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge, di cui all'art. 3 della Costituzione;*

b) *del principio di inviolabilità del diritto di difesa, che l'art. 24 della Costituzione ha previsto come «inviolabile, in ogni stato e grado del procedimento»;*

Considerato che le condizioni di contumace irreperibile per l'odierno imputato dal cui difensore di ufficio è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale appare rilevante per garantire nell'integrità il diritto di difesa all'imputato del presente procedimento.

Ritenuto per quanto su esposto, che la questione di legittimità costituzionale debba valutarsi non manifestamente infondata;

Visti gli artt. 134 e segg. della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 192, ultimo comma, del codice di procedura penale, così come modificato dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione ed art. 6 della convenzione europea sui diritti dell'uomo siccome immediatamente applicabile nell'ordinamento italiano a seguito della legge 4 agosto 1985, n. 848, di ratifica ed esecuzione della convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmato a Roma il 4 novembre 1985, per la parte in cui non consente al difensore di imputato contumaciale irreperibile impugnazione della sentenza contumaciale se non sia munito di specifico mandato;

Sospende il presente giudizio;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in camera di consiglio il 25 settembre 1989.

Il presidente: (firma illeggibile)

L'estensore: POSTIGLIONE

N. 2

*Ordinanza emessa il 16 novembre 1989 dal tribunale militare di Torino
nel procedimento penale a carico di D'Addazio Biagio*

Reati militari - Rifiuto del servizio militare di leva per motivi di coscienza - Pena edittale - Riduzione della misura decisa dalla Corte costituzionale (sentenza n. 409/1989) - Contestazione della scelta della Corte come «unica, possibile, vincolata» - Conseguente invasione della sfera di competenza del legislatore - Violazione del principio di legalità e tassatività e del divieto di analogia in materia penale - Ingiustificate differenze e irragionevoli equiparazioni di trattamento sanzionatorio operate con la modifica della norma *de qua* - Conseguente incentivazione alla commissione di tale reato - Ingiustificato *favor rei* in caso di rifiuto globale del servizio di leva per motivi c.d. di coscienza rispetto a colui che ne oppone diversi (familiari, ecc.) o rifiuta il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo - Denunciata sproporzione tra le sanzioni previste per il reato *de quo* rispetto a quello di disobbedienza (art. 173 del c.p.m.p.).

(Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, secondo comma, modificato dalla sentenza n. 409/1989 in relazione alla legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 28).

(Cost., artt. 3 e 25 e 27).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di D'Addazio Biagio, nato il 31 luglio 1970 a Penne (Pescara), e residente a Riva di Pinerolo (Torino) in via Maestra, 2, recluta, effettivo all'11° btg ftr. «Casale» in Casale Monferrato (Alessandria), arrestato il 3 novembre 1989, imputato del reato di «rifiuto del servizio militare di leva» (art. 8 secondo comma della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695) perché, chiamato alle armi e presentatosi il 3 novembre 1989 al btg. ftr. «Casale» in Casale Monferrato (Alessandria) cui era destinato per adempiere ai propri obblighi militari, il 3 novembre 1989 rifiutava, prima di assumerlo, il servizio militare di leva adducendo imprescindibili motivi di coscienza, e di contrarietà personale in ogni circostanza all'uso delle armi, a causa delle proprie convinzioni religiose di appartenere al credo dei «Testimoni di Geova» e rifiutava altresì di richiedere l'eventuale ammissione ai servizi sostitutivi di quello militare di leva, previsti dalla legge sulla obiezione di coscienza.

OSSERVA

Con sentenza n. 409 depositata il 18 luglio 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 successivo la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, «nella parte in cui determina le pena edittale ivi comminata nella misura minima di due anni anziché di quella di sei mesi e nella misura massima di quattro anni anziché in quella di due anni»;

Evidente il contenuto «legislativo» della decisione, espresso chiaramente dalla Corte stessa in conclusione di motivazione: «A seguito delle precedenti considerazioni la pena edittale per il delitto di cui al secondo comma dell'art. 8 della legge n. 772 del 1972 va fissata tenuto conto della pena edittale comminata dall'art. 151 del c.p.m.p. nella misura di sei mesi nel minimo e di due anni nel massimo».

La Corte costituzionale con la sentenza in esame ha del tutto abbandonato l'orientamento (vedasi le sentenze nn. 42 e 102 del 1977; 151, 152 e 155 del 1980; 73 e 137 del 1981; 71 del 1983) secondo il quale, ricercando i limiti alla potestà normativa che le deriva dal regime degli effetti delle sentenze di accoglimento, aveva escluso di poter emettere, in materia penale, sentenze «manipolative» o «sostitutive», ostandovi i principi costituzionali di legalità e tassatività della pena.

Già in precedenza (sentenze nn. 26/1979, 103/1982, 173/1984 e 102/1985 in materia di insubordinazione e di abuso di autorità) la Corte costituzionale, dichiarando l'illegittimità della sanzione aveva suggerito all'interprete, peraltro solo nella parte motiva della decisione, di reperire, per i precetti che aveva mantenuto in vita, le sanzioni contenute nella legge penale comune, chiaramente così applicando un procedimento analogo.

Dopo un periodo nel quale la giurisprudenza di merito ha adottato le soluzioni più varie (integrando i precetti con le pene previste dal codice penale per i reati contro la persona, contro la pubblica amministrazione, con quelle previste dal codice penale militare o ritenendo i reati stessi caducati, con le conseguenze del caso) la Corte di cassazione, richiamando le posizioni già assunte nel 1974, con la sentenza 26 maggio 1984, c. Sommella, a sezioni unite ha

affermato che le proposizioni precettive residuali dopo i citati interventi ablativi della Corte costituzionale sugli artt. 186 e 189 del c.p.m.p. sono prive di rilevanza giuridica in quanto prive dell'indicazione della pena operata direttamente dal legislatore: per il principio di legalità posto dall'art. 14 preleggi, 25, secondo comma, della Costituzione e 1° del c.p. deve escludersi la rilevanza penale di un precetto — o di una fattispecie — se il collegamento del precetto — o della fattispecie — con la sanzione non è stabilito dalla legge.

Il collegamento precetto-sanzione è stato effettuato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 409/1989 direttamente nel dispositivo, solo con un rinvio all'entità ma non al tipo di pena, che nell'art. 151 del c.p.m.p. è quella della reclusione militare.

Anche così, tuttavia, l'interprete potrebbe giungere ad affermare, seguendo gli orientamenti già formulati da giurisprudenza (vedasi Cass. civ. 7 luglio 1978, n. 3372) e dottrina, che, alla luce del carattere meramente normativo-negativo attribuibile alle decisioni della Corte costituzionale, solo la parte ablativa è vincolante *erga omnes*, mentre la parte manipolativa-ricostruttiva-legislativa ha il valore di mero orientamento interpretativo.

E ciò soprattutto sarebbe valido in materia penale, ove vigono i principi di legalità, tassatività, e il connesso divieto di ragionamento analogico.

Inoltre la sostituzione della pena edittale operata dalla Corte con la sentenza n. 409/1989 sembra inconciliabile — essendo la prefissazione in positivo del trattamento sanzionatorio attività squisitamente politica, di esclusiva competenza del legislatore, non il disposto dell'art. 28, legge 11 marzo 1953, n. 87, secondo il quale: «Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica ed ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento».

Il tribunale si è pertanto posto il problema se ritenere semplicemente abrogato l'art. 8, secondo comma, della legge n. 772/1972 per effetto della dichiarata incostituzionalità della pena edittale in esso prevista, con la conseguente ipotizzabilità dei reati volta a volta posti in essere dall'obietto, non presentandosi alle armi nei cinque giorni dal termine fissato (mancanza alla chiamata, art. 151 del c.p.m.p.) oppure rifiutando di indossare l'uniforme una volta giunto al reparto (disobbedienza, art. 173 del c.p.m.p.).

A tale soluzione sembra opporsi la categoricità del dispositivo della sentenza n. 409/1989, con il quale la Corte impone una chiara, inequivoca sostituzione di pena edittale in una norma espressamente dichiarata ancora vigente.

Ma se l'art. 8, secondo comma, della legge n. 772/1972 deve ritenersi tuttora vigente, è evidente che si tratta di una norma ricostruita, nuova (in tal senso, per la norma che risulta dalla parziale incostituzionalità, Cass., 30 marzo 1976, c. Carloni), con l'inefficacia propria delle fonti primarie, e come tale soggetta al vaglio della Corte costituzionale.

Per valutare appieno se la nuova norma penale contenuta nell'art. 8 citato contrasti o meno con principi costituzionali — sotto il profilo delle fonti e della ragionevolezza — occorre esaminare brevemente le motivazioni della sentenza n. 409/1989.

Escludendo ogni valutazione in ordine alle ragioni che hanno spinto la Corte a dichiarare irragionevole il precedente trattamento sanzionatorio, le quali in questa sede non possono essere messe in discussione, vediamo come il giudice delle leggi sia giunto, da un lato a richiamare le pene previste per la mancanza alla chiamata, dall'altro a giustificare la sostituzione di queste a quelle originariamente previste nell'art. 8, secondo comma, della legge n. 772/1972.

La Corte, al fine di non essere vincolata dal divieto contenuto nel citato art. 28 della legge n. 87/1953, ha affermato che essa «... nel riferire la sanzione penale di cui al secondo comma dell'art. 8 della più volte citata legge a quella edittalmente prevista per il delitto di cui all'art. 151 del c.p.m.p. non fa che vincolatamente attuare, anche per il fatto di cui al ricordato secondo comma dell'art. 8, la valutazione che il legislatore opera in ordine al disvalore dello stesso (od analogo) fatto di cui all'art. 151 del c.p.m.p.».

La Corte in precedenza aveva affermato, in sede di comparazione del trattamento sanzionatorio, che il reato di rifiuto ex art. 8 e la mancanza alla chiamata, «pur subiettivamente diversificati, ledono, con modalità oggettive analoghe, uno stesso interesse, quello ad una regolare incorporazione degli obbligati al servizio di leva nell'organizzazione militare, [...] non può non sottolinearsi la lesione, con analoghe modalità oggettive, da parte di entrambi i fatti delittuosi, d'uno stesso bene giuridico. D'altra parte, il rimprovero di colpevolezza che si muove al soggetto attivo del delitto previsto dal secondo comma dell'art. 8 della legge in esame, non potendo, certo, essere quello d'aver addotto, a giustificazione (o spiegazione) del delitto commesso, motivi di coscienza, risulta identico (od almeno analogo) a quello mosso al militare che manca alla chiamata ex art. 151 del c.p.m.p., è cioè quello d'aver dolosamente leso l'interesse statale alla normale incorporazione nell'organizzazione militare. Va, pertanto, qui ribadito che l'adduzione di motivi di coscienza (come, del resto, di qualsiasi scelta ideologica) non può, in nessun caso, condurre alla davvero sproporzionata (rispetto a quella ex art. 151 del c.p.m.p.) sanzione penale di cui al secondo comma dell'art. 8 della legge n. 772/1972».

La sentenza poi così continua: «si tenga conto che è il legislatore che, nel codice penale militare di pace, ha liberamente e discrezionalmente scelto la disciplina sanzionatoria adeguata al disvalore del fatto di cui allo stesso articolo; disciplina applicabile a tutti i soggetti e quali che siano i moventi, i motivi dell'azione delittuosa. Non può lo stesso legislatore, nell'art. 8, secondo comma, della legge n. 772/1972, irrazionalmente contraddire la valutazione in precedenza operata (in generale e senza tener tipicamente conto dei motivi dell'azione criminosa) e valutare in maniera tanto diversa il disvalore dello stesso (od analogo) fatto sol perché commesso adducendo uno specifico motivo: quello di coscienza».

Il tribunale, alla luce delle interpretazioni della giurisprudenza in merito ai due reati posti a raffronti, deve escludere che l'interesse tutelato e le modalità della lesione dello stesso siano nei due casi identiche e quindi che la scelta operata dalla Corte fosse l'unica possibile, vincolata, e perciò non di esclusiva competenza del legislatore.

Infatti la mancanza alla chiamata, consistente nell'omessa presentazione alle armi nei cinque giorni successivi al termine assegnato, tutela la regolare incorporazione — sotto il profilo delle modalità sia di tempo sia di luogo — dell'arruolato nel reparto militare al quale è stato destinato. Le motivazioni del «ritardo» possono rilevare solo ai fini della quantificazione della pena ex art. 133 del c.p., salvo che il militare, cessata l'assenza arbitraria, dichiara che la stessa era determinata da motivi «di coscienza» (religiosi, filosofici, morali, di contrarietà personale in ogni circostanza all'uso delle armi) e affermi così il suo rifiuto globale e definitivo al servizio militare. In tale ultima ipotesi la giurisprudenza ha ravvisato un concorso apparente di norme e la sussistenza del solo reato di rifiuto ex art. 8 della legge n. 772/1972.

È evidente che sia l'elemento psicologico sia la condotta del reato di rifiuto sono ben diversi, investendo non una modalità (la tempestiva presentazione alle armi) bensì l'obbligo del servizio militare globalmente considerato e dello stesso servizio non armato o civile sostitutivo, non richiesti o non concessi: ne consegue una ben differente gravità della lesione o una oggettiva diversità dell'interesse protetto, ricollegabile anche al più generico dovere di solidarietà sociale violato.

Accanto a questa forma di rifiuto, posta in essere con un'omissione e con l'adduzione dei motivi, vi è la più comune disobbedienza che l'incorporato nei primi giorni di servizio realizza rifiutando di indossare l'uniforme per i tipizzati motivi di coscienza, disobbedienza che, senza l'adduzione dei motivi tipici, integrerebbe solo la fattispecie di cui all'art. 173 del c.p.m.p.: anche in questo caso le modalità oggettive della lesione dell'interesse protetto (che non è quello di una regolare incorporazione, già avvenuta, bensì quello più generale di svolgimento dell'intero servizio militare) sono completamente differenti rispetto a quelle riscontrabili nella mancanza alla chiamata.

La lesione non solo dell'interesse «a una regolare incorporazione degli obbligati al servizio di leva nell'organizzazione militare», bensì anche del servizio di leva globalmente inteso, meglio si ritrova nel reato, commissibile anche dagli arruolati ma non ancora incorporati (reato di competenza dei tribunali militari e sul quale la Corte costituzionale con la sentenza n. 112/1986 aveva ritenuto, pur occupandosi di altro problema, di non muovere alcun appunto sotto il profilo della ragionevolezza della pena editale) di procurata infermità al fine di sottrarsi permanentemente all'obbligo del servizio militare, ex art. 157 c.p.m.p., punibile con la reclusione da sei a quindici anni.

Infine identità di interesse protetto è ancor più ravvisabile nel reato di rifiuto del servizio militare non armato, ex art. 8, primo comma, della legge n. 772/1972, reato nei cui confronti la Corte con la sentenza n. 470/1989, pur occupandosi di un presupposto per la commissibilità dello stesso — la superiore durata del servizio non armato — ha ritenuto di non sollevare, neppure come monito per il legislatore, alcun dubbio sulla congruità della pena (da due a quattro anni di reclusione, identica a quella originariamente contenuta nel secondo comma dello stesso articolo).

Alla luce delle sopraesposte considerazioni il tribunale non può che escludere che la scelta operata dalla Corte nella sentenza n. 409/1989 per determinare la nuova pena editale per il reato di rifiuto ex art. 8 della legge n. 772/1972, sia stata una scelta «vincolata», l'attuazione della volontà e delle valutazioni di disvalore già espresse dal legislatore in ordine all'unico termine di paragone possibile, secondo la Corte, e cioè il reato di mancanza alla chiamata.

Il tribunale ritiene, quindi, non manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale — che solleva d'ufficio — dell'art. 8 della legge n. 772/1972, così come modificato dalla sentenza n. 409/1989 della Corte costituzionale, in quanto la Corte stessa ha operato una modificazione di una norma penale sostituendosi al legislatore nella scelta fra più soluzioni possibili, in violazione dell'art. 28 della legge n. 87/1953, nonché del principio di legalità e tassatività dei reati e delle pene e del connesso divieto di analogia quali si ricavano dagli artt. 14 preleggi e 25, secondo comma, della Costituzione.

Ulteriore eccezione di legittimità costituzionale il tribunale ritiene di dover sollevare d'ufficio in ordine al predetto art. 8 quale risulta dopo l'intervento ricostruttivo della Corte costituzionale, per violazione degli articoli 3 e 27, terzo comma della Costituzione, essendosi determinate, a causa dell'intervento necessariamente parziale e settoriale del giudice delle leggi, ingiustificate differenze e irragionevoli equiparazioni di trattamento sanzionatorio, il quale nell'art. 8 citato non risulta proporzionato al disvalore del fatto illecito commesso e non adempie alle funzioni di difesa sociale, rieducazione, prevenzione e dissuasione — scopi che deve perseguire la pena, così come ribadito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 107/1980 — ed anzi, tenuto conto dei ricollegabili effetti estintivi penali e amministrativi, concorre forse ad incentivare la commissione di tale tipo di reato.

Infatti, come in precedenza evidenziato, ben differente è la gravità del reato ex art. 8 della legge n. 772/1972, lesivo del servizio di leva nel suo complesso stante la globalità e definitiva del rifiuto, ricavabili dalla mera adduzione dei motivi tipici, rispetto alla semplice mancanza alla chiamata, lesiva unicamente del regolare e tempestivo inizio del servizio di leva: tuttavia, in conseguenza della sentenza n. 409/1989, ora per entrambe le fattispecie è irrogabile la reclusione militare dai sei mesi a due anni.

Per la mancanza alla chiamata sono applicabili circostanze aggravanti specifiche (artt. 152 e 154, n. 1 del c.p.m.p.) non estensibili al reato di rifiuto, ex art. 8 citato.

Inoltre, prima dell'intervento modificativo del solo trattamento sanzionatorio da parte della Corte costituzionale il legislatore, in una visione globale d'insieme aveva predisposto, a fronte di una pena edittale più elevata, meccanismi per incentivare la rieducazione del condannato e comunque per evitare la «spirale delle condanne»: tali accorgimenti non sono invece applicabili al condannato per mancanza alla chiamata. Ne consegue che ora, a parità di pena edittale, è più favorito colui che oppone un rifiuto globale del servizio di leva motivandolo — anche se falsamente — con i motivi tipici (il quale, dopo un giustificato direttissimo, un breve periodo di detenzione e l'affidamento in prova presso un ente civile — ex legge n. 167/1983 — non avrà più obblighi di leva, salvo che si sia pentito chiedendo di svolgere il servizio, e allora, se la domanda sarà stata accettata, il reato commesso sarà estinto e la detenzione scomputata dal servizio di leva) rispetto a colui che commetta una mancanza alla chiamata per più prosaici ma veri motivi famigliari o di lavoro il quale, una volta espiata la pena (senza possibilità di pentirsi con gli effetti sopraevidenziati) dovrà poi ancora compiere l'intero servizio di leva.

Sempre irragionevolmente troppo lieve risulta l'attuale pena comminata dall'art. 8, secondo comma, della legge n. 772/1972, se raffrontata alla pena tuttora prevista (e, come già evidenziato, mai censurata dalla Corte costituzionale neppure a livello di consiglio al legislatore, come invece in altri casi è avvenuto) per i reati di rifiuto del servizio militare non armato — tutelante identici interessi — e di rifiuto del servizio civile sostitutivo — da ritenersi quantomeno di pari gravità — di cui al primo comma dello stesso articolo.

Qualora poi si intenda trarre una coerente applicazione del principio espresso nella sentenza n. 409/1989 dalla Corte costituzionale, secondo il quale l'adduzione di motivi di coscienza (come del reato di qualsiasi scelta ideologica) non può determinare una sproporzione di pena come quella prevista dall'art. 8 citato rispetto all'art. 151 del c.p.m.p., si deve affermare la sussistenza di un ulteriore momento di irragionevolezza.

Infatti identica, se non più grave, sproporzione emerge ora, dopo la modifica giurisprudenziale delle sanzioni contenute nell'art. 8 della legge n. 772/1972, tra queste ultime e la pena edittale prevista dall'art. 173 del c.p.m.p. per il reato di disobbedienza. Come si è già detto, nella quasi totalità dei casi l'obiettore di coscienza si presenta regolarmente al reparto, viene incorporato e, al momento di indossare l'uniforme, rifiuta di obbedire all'ordine, ponendo così in essere la condotta tipica del reato di disobbedienza: se non motiva il rifiuto o adduce motivi non tipici — ad esempio politici — sarà passibile di una pena da un mese ad un anno di reclusione militare, altrimenti dovrà ritenersi realizzato il reato di rifiuto, comportante la pena della reclusione da sei mesi a due anni.

Nel procedimento in corso le questioni di legittimità sopraccesposte appaiono non solo non manifestamente infondate, bensì anche rilevanti, comportando la cassazione dell'art. 8, secondo comma, della legge n. 772/1972, così come modificato dalla Corte, la punibilità del fatto ascritto all'imputato ai sensi dell'art. 173 del c.p.m.p., e quindi l'applicazione di una pena minore, non potendo rivivere l'originaria pena (da due anni a quattro anni di reclusione) definitivamente espunta dall'ordinamento con la citata sentenza n. 409/1989.

Infine, anche se si volesse circoscrivere l'indagine nell'ottica del troppo lieve trattamento sanzionatorio — sia sotto il profilo dell'irragionevolezza sia sotto quello della lesione del principio della rieducazione — e quindi ritenere denunciata una norma in favore, mentre da un lato l'accoglimento dovrebbe comportare lo stesso risultato ablativo e gli stessi effetti più favorevoli, dall'altro lato il tribunale ritiene che le questioni debbano essere comunque sollevate, sussistendo la rilevanza sotto il triplice profilo evidenziato dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 148/1983.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondate le eccezioni di legittimità costituzionale, sollevate d'ufficio, in relazione all'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come modificato dalla sentenza n. 409/1989 della Corte costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, Costituzione, 28, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Ritenuta la rilevanza delle questioni sul giudizio in corso dispone la sospensione del procedimento e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale mandando alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione della stessa ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Così deciso in Torino, il 16 novembre 1989

Il presidente estensore: GARINO

90C0037

N. 3

*Ordinanza emessa il 16 novembre 1989 dal tribunale militare di Torino
nel procedimento penale a carico di Di Mari Daniele*

Reati militari - Rifiuto del servizio militare di leva per motivi di coscienza - Pena edittale - Riduzione della misura decisa dalla Corte costituzionale (sentenza n. 409/1989) - Contestazione della scelta della Corte come «unica, possibile, vincolata» - Conseguente invasione della sfera di competenza del legislatore - Violazione del principio di legalità e tassatività e del divieto di analogia in materia penale - Ingiustificate differenze e irragionevoli equiparazioni di trattamento sanzionatorio operate con la modifica della norma *de qua* - Conseguente incentivazione alla commissione di tale reato - Ingiustificato *favor rei* in caso di rifiuto globale del servizio di leva per motivi c.d. di coscienza rispetto a colui che ne oppone diversi (familiari, ecc.) o rifiuta il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo - Denunciata sproporzione tra le sanzioni previste per il reato *de quo* rispetto a quello di disobbedienza (art. 173 del c.p.m.p.).

(Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, secondo comma, modificato dalla sentenza n. 409/1989 in relazione alla legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 28).

(Cost., artt. 3 e 25 e 27).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Di Mari Daniele, nato il 6 maggio 1970 a Rosolini (Siracusa), ed ivi residente in via Messina, c.p., recluta, effettivo al 4° btg. ftr. «Guastalla» in Asti, arrestato il 3 novembre 1989, imputato del reato di: «rifiuto del servizio militare di leva» (art. 8 secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695) perché, chiamato alle armi e presentatosi il 3 novembre 1989 al 4° btg. ftr. «Guastalla» in Asti cui era destinato per adempiere ai propri obblighi militari, il 3 novembre 1989 rifiutava, prima di assumerlo, il servizio militare di leva adducendo imprescindibili motivi di coscienza, e di contrarietà personale in ogni circostanza all'uso delle armi, a causa delle proprie convinzioni religiose di appartenere al credo dei «Testimoni di Geova» e rifiutava altresì di richiedere l'eventuale ammissione ai servizi sostitutivi di quello militare di leva, previsti dalla legge sulla obiezione di coscienza.

OSSERVA

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 2/1990).

90C0038

N. 4

*Ordinanza emessa il 16 novembre 1989 dal tribunale militare di Torino
nel procedimento penale a carico di Ortolani Cristiano*

Reati militari - Rifiuto del servizio militare di leva per motivi di coscienza - Pena edittale - Riduzione della misura decisa dalla Corte costituzionale (sentenza n. 409/1989) - Contestazione della scelta della Corte come «unica, possibile, vincolata» - Conseguente invasione della sfera di competenza del legislatore - Violazione del principio di legalità e tassatività e del divieto di analogia in materia penale - Ingiustificate differenze e irragionevoli equiparazioni di trattamento sanzionatorio operate con la modifica della norma *de qua* - Conseguente incentivazione alla commissione di tale reato - Ingiustificato *favor rei* in caso di rifiuto globale del servizio di leva per motivi c.d. di coscienza rispetto a colui che ne oppone diversi (familiari, ecc.) o rifiuta il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo - Denunciata sproporzione tra le sanzioni previste per il reato *de quo* rispetto a quello di disobbedienza (art. 173 del c.p.m.p.).

(Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, secondo comma, modificato dalla sentenza n. 409/1989 in relazione alla legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 28).

(Cost., artt. 3 e 25 e 27).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Ortolani Cristiano, nato il 19 giugno 1970 a Forlì ed ivi residente in frazione La Selva in via del Santuario, 36, recluta, effettivo al 72° btg. ftr. «Puglie» in Albenga (Savona), arrestato il 4 novembre 1989, imputato del reato di: «rifiuto del servizio militare di leva» (art. 8, secondo comma della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695) perché, chiamato alle armi e presentatosi il 3 novembre 1989 al 72° btg. ftr. «Puglie» in Albenga (Savona) cui era destinato per adempiere ai propri obblighi militari, il 4 novembre 1989 rifiutava, prima di assumerlo, il servizio militare di leva adducendo imprescindibili motivi di coscienza, e di contrarietà personale in ogni circostanza all'uso delle armi, a causa delle proprie convinzioni religiose di appartenere al credo dei «Testimoni di Geova» e rifiutava altresì di richiedere l'eventuale ammissione ai servizi sostitutivi di quello militare di leva, previsti dalla legge sulla obiezione di coscienza.

OSSERVA

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 2/1990).

90C0039

N. 5

*Ordinanza emessa il 1º dicembre 1989 dal pretore di Roma
nel procedimento penale a carico di Zamouri Mouhamadi*

Libertà personale - Nuovo codice di procedura penale - Norme di attuazione - Contravvenzione al foglio di via obbligatorio da parte dello straniero - Previsto arresto anche al di fuori dei casi di flagranza - Convalida - Possibile applicazione da parte del giudice di misura coercitiva in contrasto con principi e direttive della legge delega.

(D.P.R. 28 luglio 1989, n. 271, art. 224, primo e secondo comma, in relazione alla legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, punti nn. 32 e 59; legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, art. 6).

(Cost., art. 76).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva;

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

Tratto in arresto per rispondere del reato p. e p. dall'art. 152 del t.u.l.p.s. Zamouri Mouhamadi veniva presentato innanzi a questo pretore ai sensi dell'art. 566 del c.p.p.

Il p.m. nel chiedere la convalida dell'arresto dell'imputato e l'applicazione nei suoi confronti della misura coercitiva della custodia in carcere, prospettava una questione di legittimità costituzionale dell'art. 224, primo e secondo comma, del d.P.R. n. 271/1989 in relazione all'art. 76 della Costituzione depositando a tal fine una memoria inserita negli atti del giudizio.

Orbene, dovendo il giudicante pronunciarsi sulla legittimità dell'arresto operato nei confronti dell'imputato relativamente al reato p. e p. dall'art. 152 del t.u.l.p.s., nessun dubbio sussiste in ordine alla rilevanza della prospettata questione di illegittimità costituzionale con riferimento al primo comma dell'art. 224 citato che, per l'appunto, imporrebbe la convalida dell'arresto.

Parimenti rilevante deve, poi, ritenersi l'analoga questione prospettata in ordine al secondo comma della stessa disposizione.

Le condizioni di vita dell'imputato, sprovvisto di una fissa dimora, di una stabile occupazione, di un qualsiasi legame con un determinato luogo del territorio nazionale, evidenziano un concreto pericolo di fuga bene potendosi desumere, in relazione alle specifiche circostanze sopra richiamate, che l'imputato ove rimesso in libertà possa definitivamente sottrarsi alla esecuzione della pena rendendosi irreperibile, anche in virtù della sua incerta identificazione anagrafica — l'imputato è sprovvisto di documenti di identità.

Avendone il p.m. fatto richiesta e sussistendone le condizioni andrebbe quindi, disposta ex art. 224 del d.P.R. n. 271/1989 la misura coercitiva della custodia in carcere, apparendo questa l'unica misura idonea a salvaguardare la richiamata esigenza cautelare.

Accertata la rilevanza ai fini del decidere della prospettata questione di illegittimità, resta da valutarne il suo fondamento nello specifico e limitato ambito del giudizio di non manifesta infondatezza riservato al giudice *a quo*.

A riguardo si impone una prima considerazione di ordine generale.

La legge delega n. 81/1987, nel demandare al Governo della Repubblica il compito di emanare il nuovo codice di rito, ha, per ciò che qui interessa, fissato nei nn. 32 e 59 dell'art. 2 gli specifici principi e criteri ai quali attenersi nel disciplinare le ipotesi di arresto ad opera della p.g. nonché quelle di adozione di eventuali misure di coercizione personale con provvedimenti dell'a.g.

Senza entrare nel dettaglio delle citate disposizioni è sufficiente sottolineare ai limitati fini della questione oggetto di esame come il legislatore delegante abbia ancorato le ipotesi di arresto ad opera della p.g. alla sussistenza di uno stato di flagranza in relazione a fattispecie esclusivamente delittuose così escludendo, a differenza della precedente normativa, qualsiasi ipotesi di arresto per reati contravvenzionali.

Nello stesso n. 32 del citato art. 2 il legislatore delegante ha previsto, al di fuori dei casi di flagranza, il diverso potere-dovere della p.g. di fermare «colui che è fortemente indiziato di gravi delitti, quando vi è fondato pericolo di fuga».

Deve, pertanto, concludersi che, secondo la scelta operata in via generale dal legislatore nel disciplinare l'istituto dell'arresto ad opera della p.g. tale penetrante potere è stato limitato alle sole ipotesi di gravi delitti accertati in stato di flagranza così escludendo, a differenza di quanto disposto nel previgente codice di rito, qualsiasi applicazione dell'istituto a reati contravvenzionali.

Analoghe considerazioni possono, poi, essere svolte per ciò che attiene alla possibilità di applicare una misura coercitiva relativamente alla richiamata ipotesi contravvenzionale, possibilità che, come più avanti si illustrerà, viene per la prima volta introdotta con l'art. 224 del d.P.R. n. 271/1989.

Il n. 59 dell'art. 2 della citata legge delega tradottosi, per ciò che qui interessa, nell'art. 280 del c.p.p., limita l'applicabilità di una misura coercitiva, sussistendone le altre condizioni pure elencate, alle sole ipotesi dei reati puniti con pena detentiva superiore nel massimo a tre anni.

Discende da quanto fin qui argomentato che tanto la previsione dell'arresto quanto quella di applicazione di una misura coercitiva in relazione all'art. 152 del t.u.l.p.s. appaiono totalmente estranee al sistema generale delineato dal legislatore delegante: l'art. 224 del decreto citato mantiene, quanto al primo profilo, un'ipotesi di arresto, anche al di fuori dei casi di flagranza, per una contravvenzione, primo comma, e introduce una ipotesi di applicazione di misura coercitiva per un reato punito, nel massimo, con mesi sei di arresto.

Deve a questo punto verificarsi se le scelte operate dal Delegato, in quanto fondate su un potere attribuitogli dal legislatore e rispondenti ai principi e criteri da questo prefissati, possano ritenersi costituzionalmente legittime ai sensi dell'art. 76 della Costituzione a nulla rilevando, sotto il profilo che qui interessa, eventuale giudizi sull'opportunità politica di siffatte scelte.

La soluzione alla prospettata questione, sia pure sotto profili parzialmente diversi, non può non essere negativa in rapporto tanto al primo, quanto al secondo comma dell'art. 224 del c.p.p..

Le disposizioni in esame risultano inserite tra le norme di coordinamento del c.p.p. e, quindi, secondo quanto palesato dalla loro collocazione sistematica, trovano il loro fondamento normativo nell'art. 6 della legge delega che, per l'appunto, affida al Governo il compito di «emanare le norme di attuazione delle disposizioni previste negli artt. 2, 3 e 5, le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio».

Orbene, proprio il tenore della citata norma attesta la perfetta consapevolezza nel legislatore delegante delle difficoltà connesse all'inserimento delle nuove norme nella previgente legislazione.

Il legislatore infatti espressamente delega al Governo il compito di coordinare e, quindi, rendere compatibili, nel quadro di un sistema che si vuole rendere quanto più armonico, le disposizioni contenute nel nuovo codice di rito con quelle inserite nelle altre leggi dello Stato.

Lo stesso delegato, del resto, mostra di avere piena consapevolezza del compito affidatogli e, nella prima delle norme di coordinamento, così come in numerose altre, recita «Le disposizioni del codice si osservano nei procedimenti relativi a tutti i reati se previsti da leggi speciali, salvo quanto diversamente stabilito in questo titolo e nel titolo III», art. 207.

Per effetto della richiamata norma, l'efficacia ed il valore ad essa conferitagli dalla disposizione dell'art. 6 della legge di delegazione vengono così a cadere per ciò che qui interessa norme contenute in leggi speciali in quanto non conformi al sistema delineato nel nuovo codice di rito.

Essendosi, peraltro, l'autorità delegata riservato il potere di deroga a quanto pure stabilito in «via generale» nell'ambito del conferitole compito di coordinamento, il Governo nel seguente art. 224, fa salve «le disposizioni dell'art. 152 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che prevedono l'arresto dello straniero munito di foglio di via obbligatorio che si allontani dall'itinerario previsto».

Appare, così, evidente che la norma sulla cui scorta è stato arrestato l'imputato è stata mantenuta in vita da una scelta discrezionale del Governo che, verosimilmente fondata su valutazioni di ordine politico peraltro estranee al presente *thema decidendum*, non trova, ad avviso di questo pretore, alcun fondamento nella legge di delegazione e, quindi, deve ritenersi in contrasto con l'art. 76 della Costituzione.

Non si comprende, infatti, sulla base di quale norma delegante il Governo, che pure mostra di esercitare il compito di coordinamento eliminando dalla legislazione speciale le disposizioni non più compatibili con quelle introdotte con il nuovo codice, riservi a sé il potere di mantenere in vita norme, come quella contenuta nell'art. 152 del r.d. n. 773, che appaiono in palese e stridente contrasto con la disciplina dettata in via generale in tema di arresto.

In altri termini il potere attribuitosi dal Governo di stabilire quali delle norme contenute nella legislazione precedente abrogare e quale mantenere in vita, potere riservato in via generale alla sfera di esclusiva competenza del Parlamento, in quanto esercitato su principi e criteri non enucleabili dalla legge di delegazione, sembra in contrasto con quest'ultima che più semplicemente, aveva delineato un compito di coordinamento volto ad un armonico inserimento delle norme in tema di arresto nella legislazione precedente, inserimento da attuarsi, come il Governo mostra di avere ben compreso, anche attraverso l'eliminazione di disposizioni non più compatibili con i principi codificati nel nuovo codice di rito (v., oltre alla prima parte dell'art. 207, ad es. l'art. 230).

In conclusione, dovendosi escludere che l'esercizio del potere di coordinamento conferito al Governo fosse totalmente privo di limiti — tale situazione si rifletterebbe irrimediabilmente sulla legittimità costituzionale della stessa legge di delegazione ai sensi del primo comma dell'art. 76 della Costituzione —, dovendosi, al contrario, ritenere come questi dovesse tendere all'eliminazione di disposizioni ormai incompatibili con il nuovo codice di rito, deve ritenersi privo di fondamento legislativo, e quindi, costituzionalmente illegittimo ex art. 76 della Costituzione, il primo comma dell'art. 224 del decreto legislativo n. 271/1989 che, in sede di mero coordinamento, ha ritenuto di mantenere in vita, un'ipotesi di arresto che per essere prevista anche al di fuori della flagranza, per un reato di natura contravvenzionale, si pone in palese contrasto con le disposizioni introdotte con il nuovo codice di procedura penale.

Ancora più fondati, poi, appaiono i dubbi di legittimità costituzionale in ordine al secondo comma dell'art. 224 del citato decreto legislativo n. 271/1989.

Si è, infatti, introdotta una nuova ipotesi di applicazione di misura coercitiva relativamente ad un reato contravvenzionale punito nel massimo con sei mesi di arresto.

Orbene, risultando estranee al presente *thema decidendum* ogni valutazione politica in ordine ad una siffatta scelta, occorre qui sottolineare come la possibilità di applicare al contravventore al f.v.o. una misura coercitiva è disposizione che non solo contrasta con l'attuale sistema normativo, ma non ha un suo antecedente neppure nella disciplina del vecchio codice di rito.

Senza entrare nel merito del precistente sistema, è sufficiente sottolineare, ai fini che qui interessano, che la possibilità di creare un autonomo e definitivo titolo di custodia contestuale alla convalida di arresto relativamente al reato p. e p. dall'art. 152 del t.u.l.p.s. non era prevista nell'abrogato codice di procedura.

Al di là dei diversi meccanismi processuali operanti nel vecchio e nel nuovo codice di rito in tema di *status libertatis* degli imputati, ben oltre le dispute pure prospettatesi in passato tanto in dottrina quanto in giurisprudenza circa la possibilità di mantenere la custodia cautelare per reati che non consentivano la cattura, una cosa è resa di per sé evidente dalla disposizione contenuta nell'art. 224 del decreto legislativo n. 271/1989: mentre in passato in nessun caso poteva emettersi, a seguito della convalida dell'arresto, un mandato di cattura nei confronti dello straniero contravventore al f.v.o., oggi, viceversa, può essere disposta la custodia in carcere con adozione di un definitivo titolo restrittivo della sua libertà personale.

Per effetto della citata norma, pertanto, bene può ritenersi come, sotto il profilo cautelare, la posizione del contravventore al f.v.o. si sia notevolmente aggravata e ciò, non tanto per la possibilità di essere giudicato per direttissima in stato di arresto — situazione questa pure prevista dalla legislazione precedente —, quanto per la sottoposizione a un titolo definitivo di custodia che, qui si in deroga a quanto precedentemente previsto, ne legittimerebbe il mantenimento in carcere a prescindere dall'intervento in un ristretto arco di tempo di una sentenza di condanna. Unico limite alla custodia in carcere dell'imputato, oltre alle ipotesi di revoca e sostituzioni delle misure, dovrebbe ritenersi l'inutile ricorso dei termini massimi di custodia cautelare previsti dal terzo comma del citato art. 224 del c.p.p.

Orbene, il delineato contrasto della disposizione in esame con i principi fissati dalla direttiva 59 dell'art. 2 della legge n. 81/1987 in tema di misure coercitive, il suo ritenuto carattere innovativo rispetto alla previgente legislazione, se da un lato ne evidenziano l'illegittimità costituzionale — la norma risulta introdotta in sede di mero coordinamento e al di là di qualsiasi delega conferita dal Parlamento al Governo —, da un altro evidenziano la stretta interdipendenza tra il primo e il secondo comma dell'art. 224, rendendo anche per tale profilo inevitabile un congiunto giudizio di costituzionalità non potendo una disposizione vivere in mancanza dell'altra.

L'art. 121 delle disp. att. al c.p.p. ha previsto l'obbligo per il p.m. di disporre «che l'arrestato o il fermato sia posto immediatamente in libertà quando ritiene di non dovere richiedere l'applicazione di misure coercitive».

In tale quadro, non volendosi creare ulteriori deroghe al sistema previsto per il reato di cui all'art. 152 del t.u.l.p.s. e volendosi mantenere l'ipotesi di arresto per lo straniero contravventore al f.v.o., non restava che introdurre, benché non previsto nel n. 59 dell'art. 2 della legge delega, la possibilità di applicare a questi una misura coercitiva in mancanza della cui previsione non restava che eliminare anche l'ipotesi di arresto.

Infatti, dovendosi sempre applicare l'art. 121 del disp. di att. nelle ipotesi di arresto per contravvenzione al f.v.o., la liberazione dello straniero avrebbe comportato la conseguente impossibilità di attivare il meccanismo di celebrazione del giudizio con rito direttissimo ex art. 566 del c.p.p. e la, invero, formale ed inutile richiesta di convalida dell'arresto al g.i.p.

Al contrario, essendosi voluta mantenere benché in contrasto con la nuova normativa introdotta in via generale dal nuovo codice di rito, il potere di arresto dello straniero contravventore al f.v.o., si è inteso, da parte dell'autorità delegante, di colmare la lacuna venutasi a creare, quanto alla possibilità di mantenere la custodia cautelare in vista del celebrando giudizio, dalla scomparsa delle ipotesi di conferma della convalida dell'arresto e di sentenza di condanna emesse entro il decimo giorno — art. 246 dell'abrogato c.p.p. — con la previsione di un definitivo titolo di custodia che, neppure previsto dalla previgente normativa, appare in palese contrasto con i principi e le direttive fissate dal n. 59 dell'art. 2 della legge delega in ordine alla disciplina delle misure coercitive.

Si è, così, data attuazione, secondo una scelta che non appare espressa dal Parlamento e, quindi, soggetta alla sua responsabilità politica, all'articolato sistema specificato nell'art. 224 che proprio per la stretta interdipendenza tra il primo e secondo comma, sembra, a questo pretore, costituzionalmente illegittimo nel suo insieme, per essere stato introdotto in assenza di specifica delega con scelte estranee al compito di coordinamento affidato al Governo.

Né, a fronte delle argomentazioni sopra svolte, può invocarsi il carattere transitorio delle disposizioni in esame dovendosi, secondo la decisione sollecitata al Giudice delle leggi, in quanto rientrante nella sua esclusiva competenza, stabilire se le scelte operate dal Governo rientrassero nell'ambito della delega ricevuta così da inquadarsi nel corretto funzionamento del rapporto Parlamento-Esecutivo, a nulla rilevando, sotto tale profilo, il protrarsi in un tempo più o meno lungo della efficacia di norme emesse in contrasto con l'art. 76 della Costituzione.

Le argomentazioni fin qui svolte in ordine alla non manifesta infondatezza in rapporto all'art. 76 della Costituzione della illegittimità del primo e del secondo comma dell'art. 224 del d.P.R. 28 luglio 1989, n. 271, per contrasto con i nn. 32 e 59 dell'art. 2 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, nonché con il successivo art. 6 della stessa legge, la rilevanza delle prospettate questioni nell'ambito del presente procedimento ne impongono la sospensione con conseguente immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Non potendosi, conseguentemente, provvedere sulla richiesta di convalida di arresto dell'imputato entro il termine di legge si rende necessario disporre l'immediata liberazione dell'imputato se non detenuto per altre cause.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale del primo e del secondo comma dell'art. 224 del d.P.R. n. 271/1989 in relazione all'art. 76 della Costituzione per contrasto con i punti nn. 32 e 59 dell'art. 2 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 e dell'art. 6 della citata legge;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il presente giudizio;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Ordina l'immediata liberazione dell'imputato se non detenuto per altro.

Il pretore: (firma illeggibile)

90C0040

N. 6

Ordinanza emessa il 1º dicembre 1989 dal pretore di Roma
nel procedimento penale a carico di Matmati Ridha Ben Rejeb

Libertà personale - Nuovo codice di procedura penale - Norme di attuazione - Contravvenzione al foglio di via obbligatorio da parte dello straniero - Previsto arresto anche al di fuori dei casi di flagranza - Convalida - Possibile applicazione da parte del giudice di misura coercitiva in contrasto con principi e direttive della legge delega.

(D.P.R. 28 luglio 1989, n. 271, art. 224, primo e secondo comma, in relazione alla legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, punti nn. 32 e 59; legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, art. 6).

(Cost., art. 76).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva:

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

Tratto in arresto per rispondere del reato p. e p. dall'art. 152 del t.u.l.p.s. Matmati Ridha Ben Rejeb veniva presentato innanzi a questo pretore ai sensi dell'art. 566 del c.p.p.

Il p.m. nel chiedere la convalida dell'arresto dell'imputato e l'applicazione nei suoi confronti della misura coercitiva della custodia in carcere, prospettava una questione di legittimità costituzionale dell'art. 224, primo e secondo comma, del d.P.R. n. 271/1989 in relazione all'art. 76 della Costituzione depositando a tal fine una memoria inserita negli atti del giudizio.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 5/1990).

90C0041

N. 7

*Ordinanza emessa il 1° dicembre 1989 dal pretore di Roma
nel procedimento penale a carico di Araujo De Dias Ioao Francisco*

Libertà personale - Nuovo codice di procedura penale - Norme di attuazione - Contravvenzione al foglio di via obbligatorio da parte dello straniero - Previsto arresto anche al di fuori dei casi di flagranza - Convalida - Possibile applicazione da parte del giudice di misura coercitiva in contrasto con principi e direttive della legge delega.

(D.P.R. 28 luglio 1989, n. 271, art. 224, primo e secondo comma, in relazione alla legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, punti nn. 32 e 59; legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, art. 6).

(Cost., art. 76).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva:

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

Tratto in arresto per rispondere del reato p. e p. dall'art. 152 del t.u.l.p.s. Araujo De Dias Ioao Francisco veniva presentato innanzi a questo pretore ai sensi dell'art. 566 del c.p.p.

Il p.m. nel chiedere la convalida dell'arresto dell'imputato e l'applicazione nei suoi confronti della misura coercitiva della custodia in carcere, prospettava una questione di legittimità costituzionale dell'art. 224, primo e secondo comma, del d.P.R. n. 271, 1989 in relazione all'art. 76 della Costituzione depositando a tal fine una memoria inserita negli atti del giudizio.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 5/1990).

90C0042

N. 8

*Ordinanza emessa il 1° dicembre 1989 dal pretore di Roma
nel procedimento penale a carico di Mkadmi Nourredine Ben Barka*

Libertà personale - Nuovo codice di procedura penale - Norme di attuazione - Contravvenzione al foglio di via obbligatorio da parte dello straniero - Previsto arresto anche al di fuori dei casi di flagranza - Convalida - Possibile applicazione da parte del giudice di misura coercitiva in contrasto con principi e direttive della legge delega.

(D.P.R. 28 luglio 1989, n. 271, art. 224, primo e secondo comma, in relazione alla legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, punti nn. 32 e 59; legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, art. 6).

(Cost., art. 76).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva:

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

Tratto in arresto per rispondere del reato p. e p. dall'art. 152 del t.u.l.p.s. Mkadmi Nourredine Ben Barka veniva presentato innanzi a questo pretore ai sensi dell'art. 566 del c.p.p.

Il p.m. nel chiedere la convalida dell'arresto dell'imputato e l'applicazione nei suoi confronti della misura coercitiva della custodia in carcere, prospettava una questione di legittimità costituzionale dell'art. 224, primo e secondo comma, del d.P.R. n. 271, 1989 in relazione all'art. 76 della Costituzione depositando a tal fine una memoria inserita negli atti del giudizio.

Orbene, dovendo il giudice pronunciarsi sulla legittimità dell'arresto operato nei confronti dell'imputato relativamente al reato p. e p. dall'art. 152 del t.u.l.p.s., nessun dubbio sussiste in ordine alla rilevanza della prospettata questione di illegittimità costituzionale con riferimento al primo comma dell'art. 224 citato che, per l'appunto, imporrebbe la convalida dell'arresto.

Parimenti rilevante deve, poi, ritenersi l'analogia questione prospettata in ordine al secondo comma della stessa disposizione.

Le condizioni di vita dell'imputato, sprovvisto di una fissa dimora, di una stabile occupazione, di un qualsiasi legame con un determinato luogo del territorio nazionale, evidenziano un concreto pericolo di fuga bene potendosi desumere, in relazione alle specifiche circostanze sopra richiamate, che l'imputato ove rimesso in libertà possa definitivamente sottrarsi alla esecuzione della pena rendendosi irreperibile, anche in virtù della sua incerta identificazione anagrafica — l'imputato è sprovvisto di documenti di identità.

Avendone il p.m. fatto richiesta e sussistendone le condizioni andrebbe quindi, disposta ex art. 224 del d.P.R. n. 271/1989 la misura coercitiva della custodia in carcere, apparendo questa l'unica misura idonea a salvaguardare la richiamata esigenza cautelare.

Accertata la rilevanza ai fini del decidere della prospettata questione di illegittimità, resta da valutarne il suo fondamento nello specifico e limitato ambito del giudizio di non manifesta infondatezza riservato al giudice a quo.

A riguardo si impone una prima considerazione di ordine generale.

La legge delega n. 81/1987, nel demandare al Governo della Repubblica il compito di emanare il nuovo codice di rito, ha, per ciò che qui interessa, fissato nei nn. 32 e 59 dell'art. 2 gli specifici principi e criteri ai quali attenersi nel disciplinare le ipotesi di arresto ad opera della p.g. nonché quelle di adozione di eventuali misure di coercizione personale con provvedimenti dell'a.g.

Senza entrare nel dettaglio delle citate disposizioni è sufficiente sottolineare ai limitati fini della questione oggetto di esame come il legislatore delegante abbia ancorato le ipotesi di arresto ad opera della p.g. alla sussistenza di uno stato di flagranza in relazione a fattispecie esclusivamente delittuose così escludendo, a differenza della precedente normativa, qualsiasi, ipotesi di arresto per reati contravvenzionali.

Nello stesso n. 32 del citato art. 2 il legislatore delegante ha previsto, al di fuori dei casi di flagranza, il diverso potere-dovere della p.g. di fermare «colui che è fortemente indiziato di gravi delitti, quando vi è fondato pericolo di fuga».

Deve, pertanto, concludersi che, secondo la scelta operata in via generale dal legislatore nel disciplinare l'istituto dell'arresto ad opera della p.g. tale penetrante potere è stato limitato alle sole ipotesi di gravi delitti accertati in stato di flagranza così escludendo, a differenza di quanto disposto nel previgente codice di rito, qualsiasi applicazione dell'istituto a reati contravvenzionali.

Analoghe considerazioni possono, poi, essere svolte per ciò che attiene alla possibilità di applicare una misura coercitiva relativamente alla richiamata ipotesi contravvenzionale, possibilità che, come più avanti si illustrerà, viene per la prima volta introdotta con l'art. 224 del d.P.R. n. 271/1989.

Il n. 59 dell'art. 2 della citata delega tradottosi, per ciò che qui interessa, nell'art. 280 del c.p.p., limita l'applicabilità di una misura coercitiva, sussistendone le altre condizioni pure elencate, alle sole ipotesi dei reati puniti con pena detentiva superiore nel massimo a tre anni.

Discende da quanto fin qui argomentato che tanto la previsione dell'arresto quanto quella di applicazione di una misura coercitiva in relazione all'art. 152 del t.u.l.p.s. appaiono totalmente estranee al sistema generale delineato dal legislatore delegante: l'art. 224 del decreto citato mantiene, quanto al primo profilo, un'ipotesi di arresto, anche al di fuori dei casi di flagranza, per una contravvenzione, primo comma, e introduce una ipotesi di applicazione di misura coercitiva per un reato punito, nel massimo, con mesi sei di arresto.

Deve a questo punto verificarsi se le scelte operate dal Delegato, in quanto fondate su un potere attribuitogli dal legislatore e rispondenti ai principi e criteri da questo prefissati, possano ritenersi costituzionalmente legittime ai sensi dell'art. 76 della Costituzione a nulla rilevando, sotto il profilo che qui interessa, eventuale giudizi sull'opportunità politica di siffatte scelte.

La soluzione alla prospettata questione, sia pure sotto profili parzialmente diversi, non può non essere negativa in rapporto tanto al primo, quanto al secondo comma dell'art. 224 del c.p.p.

Le disposizioni in esame risultano inserite tra le norme di coordinamento del c.p.p. e quindi, secondo quanto palesato dalla loro collocazione sistematica, trovano il loro fondamento normativo nell'art. 6 della legge delega che, per l'appunto, affida al Governo il compito di «emanare le norme di attuazione delle disposizioni previste negli artt. 2, 3 e 5, le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio».

Orbene, proprio il tenore della citata norma attesta la perfetta consapevolezza nel legislatore delegante delle difficoltà connesse all'inserimento delle nuove norme nella previgente legislazione.

Il legislatore infatti espressamente delega al Governo il compito di coordinare e, quindi, rendere compatibili, nel quadro di un sistema che si vuole rendere quanto più armonico, le disposizioni contenute nel nuovo codice di rito con quelle inserite nelle altre leggi dello Stato.

Lo stesso delegato, del resto, mostra di avere piena consapevolezza del compito affidatogli e, nella prima delle norme di coordinamento, così come in numerose altre, recita «Le disposizioni del codice si osservano nei procedimenti relativi a tutti i reati anche se previsti da leggi speciali, salvo quanto diversamente stabilito in questo titolo e nel titolo terzo», art. 207.

Per effetto della richiamata norma, l'efficacia ed il valore ad essa conferitagli dalla disposizione dell'art. 6 della legge di delegazione vengono così a cadere per ciò che qui interessa norme contenute in leggi speciali in quanto non conformi al sistema delineato nel nuovo codice di rito.

Essendosi, peraltro l'autorità delegata riservato il potere di deroga a quanto pure stabilito in «via generale» nell'ambito del conferito compito di coordinamento, il Governo nel seguente art. 224, fa salve «le disposizioni dell'art. 152 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che prevedono l'arresto dello straniero munito di foglio di via obbligatorio che si allontani dall'itinerario previsto».

Appare, così, evidente che la norma sulla cui scorta è stato arrestato l'imputato è stata mantenuta in vita da una scelta discrezionale del Governo che, verosimilmente fondata su valutazioni di ordine politico peraltro estranee al presente *thema decidendum*, non trova, ad avviso di questo pretore, alcun fondamento nella legge di delegazione e, quindi, deve ritenersi in contrasto con l'art. 76 della Costituzione.

Non si comprende, infatti, sulla base di quale norma delegante il Governo, che pure mostra di esercitare il compito di coordinamento eliminando dalla legislazione speciale le disposizioni non più compatibili con quelle introdotte con il nuovo codice, riservi a sé il potere di mantenere in vita norme, come quella contenuta nell'art. 152 del t.u.l.p.s., che appaiono in palese e stridente contrasto con la disciplina dettata in via generale in tema di arresto.

In altri termini il potere attribuitosi dal Governo di stabilire quali delle norme contenute nella legislazione precedente abrogare e quale mantenere in vita, potere riservato in via generale alla sfera di esclusiva competenza del Parlamento, in quanto esercitato su principi e criteri non enucleabili dalla legge di delegazione, sembra in contrasto con quest'ultima che più semplicemente, aveva delineato un compito di coordinamento volto ad un armonico inserimento delle norme in tema di arresto nella legislazione precedente, inserimento da attuarsi, come il Governo mostra di avere ben compreso, anche attraverso l'eliminazione di disposizioni non più compatibili con i principi codificati nel nuovo codice di rito (v., oltre alla prima parte dell'art. 207, ad es. l'art. 230).

In conclusione, dovendosi escludere che l'esercizio del potere di coordinamento conferito al Governo fosse totalmente privo di limiti — tale situazione si rifletterebbe irrimediabilmente sulla legittimità costituzionale della stessa legge di delegazione ai sensi del primo comma dell'art. 76 della Costituzione —, dovendosi, al contrario, ritenere come questi dovesse tendere all'eliminazione di disposizioni ormai incompatibili con il nuovo codice di rito, deve ritenersi privo di fondamento legislativo, e quindi, costituzionalmente illegittimo ex art. 76 della Costituzione, il primo comma dell'art. 224 del decreto legislativo n. 271/1989 che, in sede di mero coordinamento, ha ritenuto di mantenere in vita un'ipotesi di arresto che per essere prevista anche al di fuori della flagranza, per un reato di natura contravvenzionale, si pone in palese contrasto con le disposizioni introdotte con il nuovo codice di procedura penale.

Ancora più fondati, poi, appaiono i dubbi di legittimità costituzionale in ordine al secondo comma dell'art. 224 del citato decreto legislativo n. 271/1989.

Si è, infatti, introdotta una nuova ipotesi di applicazione di misura coercitiva relativamente ad un reato contravvenzionale punito nel massimo con sei mesi di arresto.

Orbene, risultando estranee al presente *thema decidendum* ogni valutazione politica in ordine ad una siffatta scelta, occorre qui sottolineare come la possibilità di applicare al contravventore al f.v.o. una misura coercitiva è disposizione che non solo contrasta con l'attuale sistema normativo, ma non ha un suo antecedente neppure nella disciplina del vecchio codice di rito.

Senza entrare nel merito del preesistente sistema, è sufficiente sottolineare, ai fini che qui interessano, che la possibilità di creare un autonomo e definitivo titolo di custodia contestuale alla convalida di arresto relativamente al reato p. e p. dall'art. 152 del t.u.l.p.s. non era prevista nell'abrogato codice di procedura.

Al di là dei diversi meccanismi processuali operanti nel vecchio e nel nuovo codice di rito in tema di *status libertatis* degli imputati, ben oltre le dispute pure prospettatesi in passato tanto in dottrina quanto in giurisprudenza circa la possibilità di mantenere la custodia cautelare per reati che non consentivano la cattura, una cosa è resa di per sé evidente dalla disposizione contenuta nell'art. 224 del d.l. n. 271/1989: mentre in passato in nessun caso poteva emettersi, a seguito della convalida dell'arresto, un mandato di cattura nei confronti dello straniero contravventore al f.v.o., oggi, viceversa, può essere disposta la custodia in carcere con adozione di un definitivo titolo restrittivo della sua libertà personale.

Per effetto della citata norma, pertanto, bene può ritenersi come, sotto il profilo cautelare, la posizione del contravventore al f.v.o. si sia notevolmente aggravata e ciò, non tanto per la possibilità di essere giudicato per direttissima in stato di arresto — situazione questa pure prevista dalla legislazione precedente —, quanto per la sottoposizione a un titolo definitivo di custodia che, qui si in deroga a quanto precedentemente previsto, ne legittimerebbe il mantenimento in carcere a prescindere dall'intervento in un ristretto arco di tempo di una sentenza di condanna. Unico limite alla custodia in carcere dell'imputato, oltre alle ipotesi di revoca e sostituzioni delle misure, dovrebbe ritenersi l'inutile ricorso dei termini massimi di custodia cautelare previsti dal terzo comma del citato art. 224 del c.p.p.

Orbene, il delineato contrasto della disposizione in esame con i principi fissati dalla direttiva 59 dell'art. 2 della legge n. 81/1987 in tema di misure coercitive, il suo ritenuto carattere innovativo rispetto alla previgente legislazione, se da un lato ne evidenziano l'illegittimità costituzionale — la norma risulta introdotta in sede di mero coordinamento e al di là di qualsiasi delega conferita dal Parlamento al Governo —, da un'altro evidenziano la stretta interdipendenza tra il primo e il secondo comma dell'art. 224, rendendo anche per tale profilo inevitabile un congiunto giudizio di costituzionalità non potendo una disposizione vivere in mancanza dell'altra.

L'art. 121 delle disp. att. al c.p.p. ha previsto l'obbligo per il p.m. di disporre «che l'arrestato o il fermato sia posto immediatamente in libertà quando ritiene di non dovere richiedere l'applicazione di misure coercitive».

In tale quadro, non volendosi creare ulteriori deroghe al sistema previsto per il reato di cui all'art. 152 del t.u.l.p.s. e volendosi mantenere l'ipotesi di arresto per lo straniero contravventore al f.v.o., non restava che introdurre, benché non previsto nel n. 59 dell'art. 2 della legge delega, la possibilità di applicare a questi una misura coercitiva in mancanza della cui previsione non restava che eliminare anche l'ipotesi di arresto.

Infatti, dovendosi sempre applicare l'art. 121 del disp. di att. nelle ipotesi di arresto per contravvenzione al f.v.o., la liberazione dello straniero avrebbe comportato la conseguente impossibilità di attivare il meccanismo di celebrazione del giudizio con rito direttissimo ex art. 566 del c.p.p. e la, invero, formale ed inutile richiesta di convalida dell'arresto al g.i.p.

Al contrario, essendosi voluta mantenere benché in contrasto con la nuova normativa introdotta in via generale dal nuovo codice di rito, il potere di arresto dello straniero contravventore al f.v.o., si è inteso, da parte dell'autorità delegata, di colmare la lacuna venutasi a creare, quanto alla possibilità di mantenere la custodia cautelare in vista del celebrando giudizio, dalla scomparsa delle ipotesi di conferma della convalida dell'arresto e di sentenza di condanna emesse entro il decimo giorno — art. 246 dell'abrogato c.p.p. — con la previsione di un definitivo titolo di custodia che, neppure previsto dalla previgente normativa, appare in palese contrasto con i principi e le direttive fissate dal n. 59 dell'art. 2 della legge delega in ordine alla disciplina delle misure coercitive.

Si è, così, data attuazione, secondo una scelta che non appare espressa dal Parlamento e, quindi, soggetta alla sua responsabilità politica, all'articolato sistema specificato nell'art. 224 che proprio per la stretta interdipendenza tra il primo e secondo comma, sembra, a questo prete, costituzionalmente illegittimo nel suo insieme, per essere stato introdotto in assenza di specifica delega con scelte estranee al compito di coordinamento affidato al Governo.

Né, a fronte delle argomentazioni sopra svolte, può invocarsi il carattere transitorio delle disposizioni in esame dovendosi, secondo la decisione sollecitata al Giudice delle leggi, in quanto rientrante nella sua esclusiva competenza, stabilire se le scelte operate dal Governo rientrassero nell'ambito della delega ricevuta così da inquadrarsi nel corretto funzionamento del rapporto Parlamento-Esecutivo, a nulla rilevando, sotto tale profilo, il protrarsi in un tempo più o meno lungo della efficacia di norme emesse in contrasto con l'art. 76 della Costituzione.

Le argomentazioni fin qui svolte in ordine alla non manifesta infondatezza in rapporto all'art. 76 della Costituzione della illegittimità del primo e del secondo comma dell'art. 224 del d.P.R. 28 luglio 1989, n. 271, per contrasto con i nn. 32 e 59 dell'art. 2 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, nonché con il successivo art. 6 della stessa legge, la rilevanza delle prospettate questioni nell'ambito del presente procedimento ne impongono la sospensione con conseguente immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Non potendosi, conseguentemente, provvedere sulla richiesta di convalida dell'arresto entro il termine di legge, si rende necessario disporre l'immediata liberazione dell'imputato, se non detenuto per altra causa relativamente al reato p. e p. dell'art. 152 del t.u.l.p.s.

La sospensione del giudizio relativamente alla contestata ipotesi contravvenzionale rende, con riferimento a questa ultima, necessaria la formazione di autonomo fascicolo processuale da trasmettersi alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale del primo e del secondo comma dell'art. 224 del d.P.R. n. 271/1989 in relazione all'art. 76 della Costituzione per contrasto con in punti nn. 32 e 59 dell'art. 2 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 e dell'art. 6 della citata legge;

Dispone formarsi autonomo fascicolo processuale relativamente al reato p. e p. dell'art. 152 del t.u.l.p.s. contestato all'imputato e la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio relativamente al reato p. e p. dell'art. 152 del t.u.l.p.s.;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Ordina l'immediata liberazione dell'imputato se non detenuto per altro.

Il pretore: (firma illeggibile)

90C0043

N. 9

*Ordinanza emessa il 28 novembre 1989 dal tribunale di Udine
nei procedimenti penali riuniti a carico di Versari Vulmaro Alvaro*

Imposte in genere - Imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche - Facoltà dei contribuenti che si sono avvalsi del regime di contabilità semplificata di presentare dichiarazione sostitutiva della precedente dichiarazione d'imposta - Conseguente proscioglimento per estinzione del reato del contribuente imputato di dichiarazione d'imposta alterata in misura rilevante - Ingiustificata disparità di trattamento dei contribuenti a seconda che siano ammessi o meno alla contabilità semplificata - Violazione del principio che l'amnistia è concessa con decreto del Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere.

(D.-L. 2 marzo 1989, n. 69, art. 14, convertito in legge 27 aprile 1989, n. 154).

(Cost., artt. 3 e 79).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla richiesta della difesa di Versari Vulmaro Alvaro di declaratoria di estinzione dei reati di cui all'art. 4, primo comma, n. 7, della legge n. 516/1982 contestati relativamente ai redditi percepiti negli anni 1982, 1983, 1984 e 1985 per effetto della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 14 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito in legge 27 aprile 1989, n. 154:

OSSERVA

La documentazione oggi prodotta dalla difesa attestata l'avvenuta realizzazione delle condizioni previste dagli artt. 14 e segg. legge citata, avendo il Versari la qualità soggettiva di contribuente avvalentesi di regime di contabilità semplificata, ed apparendo tempestivo nei termini e congruo nell'ammontare il versamento delle somme pagate a titolo di maggior imposta e quale onere ex art. 21, quinto comma, della predetta legge.

S'impone pertanto al tribunale la soluzione del problema degli effetti penali conseguenti alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva da parte di contribuente che, avendo a suo tempo presentato dichiarazione alterata nel suo risultato in misura rilevante, trovasi sottoposto a procedimento penale per il reato di cui all'art. 4, primo comma, n. 7, della legge n. 516/1982.

Il collegio ritiene di far propria la tesi di **rilevanza** anche penale della dichiarazione sostitutiva autorizzata dal decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 e della legge 27 aprile 1989, n. 154, sicché dovrebbe trarre la conseguenza di un proscioglimento dell'imputato nei termini richiesti dalla difesa e dal p.m., che fondatamente argomentano essere la nuova dichiarazione del tutto «sostitutiva» della precedente.

Dubbi peraltro si avanzano sulla **legittimità costituzionale** della nuova normativa introdotta con le menzionate disposizioni di legge.

Già si prospetta, per il trattamento di maggior favore riservato (a parere del tribunale ingiustificatamente) ai soli contribuenti ammessi alla contabilità semplificata, la violazione da parte del legislatore del principio di uguaglianza dei cittadini di cui all'art. 3 della costituzione.

Non appare giustificata la scelta legislativa **privilegiante** una categoria di contribuenti che hanno una maggiore possibilità di sottrarsi all'obbligo contributivo, rispetto a quelli cui è imposto il regime ordinario di contabilità, di più facile controllo da parte degli organi accertatori.

Altra questione di illegittimità costituzionale **non** manifestamente infondata, che il tribunale solleva di Ufficio, è relativa alla violazione del disposto dell'art. 79 della Costituzione.

Nella fattispecie gli effetti estintivi di reato ^{AIROMA} già consumato prima dell'entrata in vigore delle norme sospette di incostituzionalità, **deriverebbero** da legge ordinaria e non da decreto del Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere, come richiesto dall'art. 79 della Costituzione.

La rilevanza della questione è di tutta evidenza, non potendo il tribunale pervenire alla decisione sulla responsabilità penale dell'imputato senza l'applicazione delle norme sospette di incostituzionalità.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 14 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito in legge 27 aprile 1989, n. 154, per contrasto con gli artt. 3 e 79 della Costituzione;

Dispone la sospensione del giudizio e la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale;

Si notifici al Presidente del Consiglio dei Ministri e si comunichi ai Presidenti della Camera dei deputati e Senato della Repubblica.

Udine, addì 28 novembre 1989

Il presidente: (firma illeggibile)

90C0044

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHieti**
Libreria MARZOLI
Via B. Spavente, 18
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITA'
di Lidia Coraaccia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **FOTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Sario
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendite generi Monopolo
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goffi, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
- ◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PAPMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINC
Via IV Novembre, 150
- ◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSEIMA
di Fermi Maurizio
Via Corrado Ricci, 35
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
Libreria TALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria -UNIVERSITAS-
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Conosozio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8.
- ◇ **ROMA**
AGENZIA SA
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SQUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONDRATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Posarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Calini, 14

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICCHETTA
Piazza Annesione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

- ◇ **CAMPOCASSO**
Libreria Di E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTONE
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Marini, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOJLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria -LATERZA e LAVIOSA
Via Grisuzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Partici, Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendite giornali
Corso Manfredoni, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANC
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria Centro Giadattico NOVECENTO
Via Marzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SARNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callirade, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

- ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Enea, 383/385
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orfando 15/16
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranze, 22

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Editrice BELFORTE
Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 46/47
Libreria Profite SESTANTE
Via Monighera, 9
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Milite, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macchio, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillet, 34

VENETO

- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANCI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVERETO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANGVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4811
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIARDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico.

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BAZI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza del Tribunelli, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 288.000
- semestrale	L. 180.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 188.000
- semestrale	L. 88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 188.000
- semestrale	L. 90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 556.000
- semestrale	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disgiudicati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N.B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.



* 4 1 1 1 1 0 0 0 3 0 9 0 0 4 0 0 0 *

L. 4.000